

STORIA ECONOMICA

ANNO VI - FASCICOLO I



Edizioni Scientifiche Italiane

SOMMARIO

ANNO VI (2003) - N. 1

Articoli

- D. CELETTI, *Il prezzo della canapa in Età moderna. L'interazione del mercato, della moneta e dello Stato nella determinazione del valore di una fibra «strategica»* pag. 5
- D. MANETTI, *Ricerca, Innovazione e Politiche di sostegno al trasferimento delle tecnologie nell'Italia degli anni Sessanta e Settanta* » 49

Ricerche

- A. FERRARESE, *Ius Incantandi. Note sull'affitto del diritto di decima nella Terraferma veneta in età Moderna. Il caso veronese* » 105

Recensioni

- L. DE ROSA, *Gli inizi della circolazione della cartamoneta e i banchi pubblici napoletani* (F. D'Esposito) » 187
- F. FAUCCI, *Breve storia dell'economia politica* (D. Celetti) » 191

Libri ricevuti » 197

Norme redazionali » 199

IUS INCANTANDI
NOTE SULL'AFFITTO DEL DIRITTO DI DECIMA
NELLA TERRAFERMA VENETA IN ETÀ MODERNA
IL CASO VERONESE

I risultati della decennale inchiesta che una porzione consistente della storiografia francese ha dedicato, a partire dagli anni '60, ai ritmi della produzione agricola di *ancien régime*, «réfracté à travers les dîmes»¹, hanno nel contempo messo in luce molti degli aspetti meno noti della amministrazione del diritto di decima *stricto sensu*. La progressione dei lavori sull'abbondante materiale decimale individuato, al pari delle prime elaborazioni 'statistiche' di curve, di tendenze e di congiunture regionali dei raccolti di decima, ha fatto sorgere la necessità di sondare con maggiore attenzione «les particularités de la perception et de l'administration des dîmes», nella assoluta certezza che «ce que nous en savons, aujourd'hui, montre à quel point ce type d'étude est nécessaire si l'on veut interpréter correctement les données concernant les dîmes»².

Accanto alla graduale quanto controversa affermazione della decima quale indicatore di massima delle tendenze congiunturali della produzione agraria, gli studiosi francesi – incalzati nel decennio seguente (dopo l'allargamento del 'bacino' di analisi delle serie decimali) da altri ricercatori europei e nord-americani – hanno di seguito focalizzato la loro attenzione sulle caratteristiche intrinseche al tributo decimale ed in particolare sulle modalità della sua esazione. E anche se,

Abbreviazioni: Archivio di Stato di Verona (=ASVr); Archivio Storico della Curia Vescovile di Verona (=ASCVVr). Ringrazio il prof. G. Borelli che ha cortesemente accettato di leggere il dattiloscritto

¹ E. LE ROY LADURIE-J. GOY, *Présentation*, in *Le fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Age au XVIII^e siècle*, a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE, Paris-La Haye 1972, p. 9.

² G. ANÉS-A. GARCÍA SANZ, *Dîmes et production agraire dans l'Espagne moderne de la fin du XVI^e au milieu du XIX^e siècle*, in *Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle*, a c. di J. GOY e E. LE ROY LADURIE, Paris-La Haye-New York 1982, v. I, p. 453.

a ben vedere, tali ricerche sono state nella maggior parte dei casi 'funzionali' allo scopo precipuo del progetto, è indubbio che il *deuxième niveau*, attraverso il quale la documentazione decimale è stata interpretata, abbia oltremodo avviato un interessante e quasi del tutto sconosciuto, filone di ricerca. Questo 'secondo livello' di indagine è dunque coinciso con una attenzione per quegli aspetti della contribuzione decimale in grado di cogliere «des pratiques sociales»³, ovvero «les constituants humains de l'enjeu décimal»⁴. In altri termini, le 'pratiche' e le modalità di una esazione che vieppiù veniva indagata e conosciuta, mostrava del pari una complessità temporalmente e geograficamente uniforme, coincidente in alcuni casi con sedimentati 'rituali'⁵ sociali di aggregazione, di conflitto, di stratificazione e di contrapposizione che intersecavano a differenti livelli il mondo rurale e i suoi multiformi 'attori': «l'étude de la dîme est sans doute l'un des meilleurs moyens dont nous disposions pour nous attaquer à la psychologie et à la sociologie des campagnes»⁶.

Ma procediamo con ordine: già al termine della prima *enquête*, conclusasi alla fine degli anni '60 con la pubblicazione di una miscelanea di studi centrati prevalentemente sulle regioni francesi (con qualche appendice relativa alla Spagna pirenaica e alla Svizzera francofona), erano stati posti in evidenza alcuni incontrovertibili dati di fatto in merito alle caratteristiche organizzative e gestionali del sistema decimale. Volendo riassumere in modo schematico i risultati parziali, emersi nel corso di questa prima indagine, risulta possibile individuare tre punti di 'stazione' inerenti alla prassi di decimazione:

- una duplice modalità di esazione del tributo: mediante affitto (in natura o in moneta e per periodi di tempo variabili) e mediante raccolta diretta⁷;
- una massiccia diffusione (entro l'arco temporale dell'età moderna) dell'affitto (annuale o pluriennale), generalmente concluso me-

³ J. GOY-E. LE ROY LADURIE, *Rapport introductif. Prestations paysannes, dîmes et mouvement de la production agricole dans les sociétés préindustrielles*, in *Prestations paysannes*, cit., v. I, p. 17.

⁴ J. NICOLAS, *L'enjeu décimal dans l'espace rural savoyard*, in *Prestations paysannes*, cit., v. II, p. 674-675.

⁵ J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme. Esquisse de la tenure de la dîme en Alsace, XVI^e-XVIII^e siècles*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 120, 133.

⁶ J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 133.

⁷ E. LE ROY LADURIE-J. GOY, *Présentation*, cit., p. 10, come pure IIDEM, *Première esquisse d'une conjoncture du produit décimal et domanial. Fin du Moyen Age-XVIII^e siècle*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 334.

dianete il ricorso ad un'asta pubblica e regolato da una stipula notarile;

- la scarsa o quasi nulla incidenza della raccolta diretta, in genere poco o per nulla vantaggiosa in ragione delle spese ad essa connesse e quindi utilizzata solo in determinate occasioni (scarsità dei raccolti⁸ o esiguo numero di partecipanti alle aste⁹).

A prescindere dalle ovvie differenze regionali, in alcuni casi anche abbastanza marcate e relative comunque ad aspetti di secondaria importanza nel sistema dell'esazione decimale (tempi, luoghi, modi, personale, ecc.), nel complesso dei *case studies* posti in essere dalla prima indagine francese è indubbio notare una inaspettata e ricorrente stabilità delle tre caratteristiche appena poste in evidenza; la seconda *tranche* dell'inchiesta, estesa negli anni '70 a diverse aree geografiche europee, ha poi pienamente confermato quanto emerso dal caso francese.

Nel corso dell'età moderna la forma di riscossione più utilizzata nella gestione del tributo decimale coincise innegabilmente con l'affitto, la cui durata e le cui caratteristiche intrinseche subirono, oltre che le specifiche differenziazioni regionali a cui abbiamo fatto cenno, le inevitabili ripercussioni congiunturali (di cui, comunque ci occuperemo più oltre). Nel merito dell'affitto dello *ius decimationis*, il caso francese appare oltremodo emblematico, quanto ricco di esemplificazioni pregnanti: ad esempio, nella regione parigina «les deux formules les plus fréquentes sont l'adjudication annuelle en grains et le bail de 9 ans à loyer d'argent» (XVIII secolo)¹⁰; così pure nelle località a nord della Loira, nei *domaines* del capitolo di Notre-Dame de Paris e dell'abbazia di Montmartre, l'affitto risultava variabile (in natura, in moneta o misto) tra metà Cinquecento e metà Settecento¹¹; nella re-

⁸ M. BAULANT, *Du bon usage des dîmes dans la région parisienne*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 35: «l'exploitation directe est toujours exceptionnelle (jamais deux années consécutives); elle se produisait en général à la faveur d'une mauvaise année quand les amateurs boudaient l'adjudication ou surtout quand les enchères restaient trop basses»; J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 111; P. CHARBONNIER, *Les dîmes auvergnates du XV^e au XVIII^e siècle*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 187; A.-L. HEAD-KÖNIG, *Les fluctuations des rendements et du produit décimal céréaliers dans quelques régions du plateau suisse, 1500-1800*, in *Prestations paysannes*, cit., v. I, p. 262.

⁹ M. BAULANT, *Du bon usage des dîmes dans la région parisienne*, cit., p. 37; J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 104-105.

¹⁰ M. BAULANT, *Du bon usage des dîmes dans la région parisienne*, cit., p. 35.

¹¹ J.-P. DESAIVE, *A la recherche d'un indicateur de la conjoncture. Baux de Notre-Dame de Paris et de l'abbaye de Montmartre*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 48-49.

gione di Namur tra il XVI e il XVIII secolo prevaleva nettamente l'affitto annuale, pur in presenza di tempi più lunghi (biennali, triennali e novennali)¹² e affini considerazioni valgono anche per i territori di Vannes¹³ e di Caen¹⁴: unico neo la regione dell'Anjou che «semble avoir ignoré la pratique d'adjuer chaque année la perception de la dîme au plus offrant et dernier enchérisseur»¹⁵. Di frequenza in genere annuale (solo in casi eccezionali vengono indicati periodi di tre o sei anni) erano anche gli affitti delle decime dell'Alsazia¹⁶; a Beaune (nella regione della Cotê-d'Or) e in Savoia¹⁷ si segnalano, sempre per il periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo, contratti annuali o biennali, la cui tendenza verso un prolungamento in pieno XVIII secolo è stata messa in relazione con «un freinage de la production contre lequel les propriétaires des dîmes essaient de se prémunir»¹⁸; analoghe considerazioni sono state avanzate per la regione lionese in cui la lunghezza dei contratti (in moneta e della durata di sei anni) ha pure mostrato, nello stesso periodo, una «tendance à l'allongement (neuf ans) vers la fin du XVIII^e siècle»¹⁹; annuali, secondo un sistema «immuable de 1540 à 1780»²⁰, erano inoltre gli affitti decimali della regione ginevrina²¹, come quelli della bassa Auvergne²²; nella regione tolosana, gli studi di Georges Frêche hanno invece fatto vedere una

¹² J. RUWET, *Pour un indice de la production céréalière à l'époque moderne: la région de Namur*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 71 (tabella n. 2).

¹³ T.-A. LE GOFF, *Autour de quelques dîmes vannetaises, XVII^e-XVIII^e siècles*, in *Prestations paysannes*, cit., v. II, p. 583.

¹⁴ J.-M. PAVARD, *Le mouvement de la rente foncière dans la plaine de Caen d'après trois échantillons de la fin du XVI^e siècle à la Révolution. Bilan provisoire*, in *Prestations paysannes*, cit., v. II, p. 693.

¹⁵ L. MICHEL, *Quelques données sur le mouvement de la rente foncière en Anjou, du milieu du XVII^e siècle à la Révolution*, in *Prestations paysannes*, cit., v. II, p. 608.

¹⁶ B. VEYRASSAT-HERREN, *Dîmes alsaciennes*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 84 e J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 114.

¹⁷ J. NICOLAS, *L'enjeu décimal dans l'espace rural savoyard*, cit., p. 664.

¹⁸ A. SILBERT, *La production des céréales à Beaune d'après les dîmes, XVI^e-XVIII^e siècles*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 140.

¹⁹ A.-L. HEAD-KÖNIG, *Rente foncière et dîmes dans le Lyonnais aux XVII^e et XVIII^e siècles: leur concordance*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 154.

²⁰ A.-L. HEAD-KÖNIG-B. VEYRASSAT-HERREN, *Les revenus décimaux à Genève de 1540 à 1783. Premiers résultats*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 171.

²¹ A.-L. HEAD-KÖNIG, *Les fluctuations des rendements et du produit décimal céréalières dans quelques régions du plateau suisse*, cit., p. 262.

²² P. CHARBONNIER, *Les dîmes auvergnates du XV^e au XVIII^e siècle*, cit., p. 187.

progressiva transizione verso l'affitto in moneta, consolidatasi già a partire dall'inizio del XVII secolo, come pure un corrispondente allungamento dei contratti che da triennali o quadriennali alla metà del Seicento, divennero (pur con qualche parentesi più breve) progressivamente novennali in pieno Settecento²³.

Del tutto affini si sono rivelate anche le tendenze messe in luce dai *case studies* 'esterni' all'area francese, così ad esempio per l'Andalusia di antico regime, in cui vigeva (accanto ad un prelievo diretto) l'affitto annuale in generi o in natura²⁴; l'affitto è stato pure riscontrato in alcune diocesi dell'Ungheria del XVI secolo (affitto annuale)²⁵, nei Paesi Baschi in età moderna²⁶, nella regione di Valencia²⁷, di Segovia²⁸, di Murcia²⁹, nella Galizia³⁰ (affitto annuale, triennale, quadriennale e novennale), nel Messico coloniale³¹ (affitto quinquennale) e nel Portogallo³² (affitto annuale e triennale).

Assodata quindi la permanente quanto omogenea diffusione europea ed extra-europea dell'affitto di decima nelle sue diverse forme,

²³ G. FRÊCHE, *Dîme et production agricole. Remarques méthodologiques à propos de la région toulousaine*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 216, 238.

²⁴ P. PONSOT, *En Andalousie occidentale. Les fluctuations de la production du blé sous l'Ancien Régime*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 304, come pure R. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, *Diezmos andaluces: series malagueñas del diezmo del trigo*, in *Prestations paysannes*, cit., v. I, p. 295.

²⁵ I. HUNYADI, *Production agricole dans le diocèse de Győr au XVI^e siècle. Bilan provisoire*, in *Prestations paysannes*, cit., v. I, p. 89-90, come pure L. MAKKAJ-V. ZIMÁNYI, *Les registres de dîmes, sources de l'histoire de la production agricole en Hongrie 1500-1848*, in *Ibid.*, v. I, p. 94-95.

²⁶ L.M. BILBAO-E. FERNÁNDEZ DE PINEDO, *Evolución del producto agrícola bruto en el País Vasco peninsular, 1537-1850. Primera aproximación a través de los diezmos y de la primicia*, in *Prestations paysannes*, cit., v. I, p. 314.

²⁷ J. CASEY, *Structure et développement de l'agriculture de Valence à l'époque moderne, 1500-1700*, in *Prestations paysannes*, cit., v. I, p. 329-331, come pure J.M. PALOP RAMOS, *El producto diezmal valenciano durante los siglos XVII y XVIII. Aproximación a su estudio*, in *Prestations paysannes*, cit., v. I, p. 407 («arrendamientos en metálico cuya duración es cuatrienal»).

²⁸ A. GARCÍA SANZ, *La producción de cereales y leguminosas en Castilla la Vieja. Los diezmos del Obispado de Segovia de 1570 a 1800*, in *Prestations paysannes*, cit., v. I, p. 371.

²⁹ G. LEMEUNIER, *Approche méthodologique des dîmes de Murcie à l'époque moderne*, in *Prestations paysannes*, cit., v. I, p. 398.

³⁰ E. EIRAS ROEL, *Dîme et mouvement du produit agricole en Galice, 1600-1837*, in *Prestations paysannes*, cit., v. I, p. 342.

³¹ C. MORIN, *Le mouvement du produit décimal et l'évolution des rapports fonciers au Mexique, XVII^e-XIX^e siècles*, in *Prestations paysannes*, cit., v. I, p. 480.

³² A. DE OLIVEIRA, *Dîmes et mouvement de la production agricole. Le Nord-Ouest portugais, 1626-1821*, in *Prestations paysannes*, cit., v. I, p. 466.

come nella differente durata, diventa molto più difficile trarre qualche considerazione di fondo per il caso italiano, estremamente 'povero' di serie decimali rappresentative³³. Non sarà infatti sfuggito che dall'elenco dei *case studies* considerati manca ogni riferimento alla realtà della penisola: in verità, i contributi italiani alla seconda fase dell'inchiesta non sono mancati, anche se la tipologia delle fonti di riferimento, quanto soprattutto la spesso estrema frammentazione delle stesse, non hanno permesso di ragguagliare i prestigiosi risultati d'olttralpe. Le serie decimali italiane, per i pochissimi casi noti, non presentano una durata temporale e soprattutto una 'contingenza' tale da poter costituire una base di comparazione regionale o una cronologia di riferimento ampia ed esemplificativa (sono spesso – come ha scritto C. Poni – «rappresentative solo di se stesse»³⁴); risulta ovvio, di converso, che la scarsità di serie decimali omogenee e continue limita di gran lunga anche ogni indagine rivolta agli aspetti gestionali ed amministrativi del tributo. Pur non mancando le eccezioni – e con la speranza che nuovi sondaggi archivistici possano almeno colmare le lacune più evidenti, tra cui, *in primis*, l'assoluta mancanza di quadri di riferimento regionali, ancorché approssimativi e parziali, delle tendenze del raccolto decimale – il 'mondo' e il sistema della esazione della decima in Italia rimangono per molti aspetti sconosciuti, senza poi contare il rischio che, appunto in mancanza di riferimenti univoci, «la trouvaille isolée crée la vertige de l'unicité»³⁵.

Si tratta in parte di una situazione anomala, a cui ovviamente queste righe non vogliono e non possono dare una spiegazione; va da sé, d'altra parte, che il caso italiano, oltre a presentare patenti analogie con la situazione francese (un fatto su cui torneremo ampiamente in seguito), presenta una storia della contribuzione decimale alquanto radicata e continua, a tal punto continua da sfiorare in alcuni contesti regionali i limiti del XX secolo. Un rapido e sommario spoglio degli Atti dell'Inchiesta agraria Jacini conferma quanto abbiamo accennato: la storia della decima in Italia si incunea ben oltre le vicende dello stato unitario, come dimostrano ad esempio le polemiche e i progetti

³³ Sulla scarsa rappresentatività delle serie decimali italiane cfr. quanto scrive ad esempio C. PONI, *Azienda agraria e microstoria*, 'Quaderni storici', 39, 1978, p. 801-805 (che confronta la situazione della penisola con la ricca casistica francese); come pure G. LEVI, *L'energia disponibile*, in *Storia dell'economia italiana*, a c. di R. ROMANO, v. II, *L'età moderna: verso la crisi*, Torino 1991, p. 156.

³⁴ C. PONI, *Azienda agraria e microstoria*, cit., p. 803.

³⁵ M. MORINEAU, *Réflexions tardives et conclusion prospectives*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 322.

di legge redatti a più riprese nel tentativo di abolire l'annoso tributo³⁶. Rimane comunque innegabile, nonostante tali precise testimonianze (e molte altre che sarebbe possibile elencare), che le fonti decimali italiane perdurano ben celate nelle serie archivistiche più direttamente riconducibili agli originari percettori del tributo: enti ecclesiastici e laici, monasteri, collegi canonicali e pievanali, senza infine dimenticare le frotte di quella nobiltà laica che nella decima non mancò mai di scorgerne un introito assai remunerativo.

Prima però di tornare ad esaminare la situazione italiana (o almeno tentare di farlo sulla scorta di una documentazione assai frammentata) varrà la pena di cercare ancora qualche ulteriore indicazione in merito alle caratteristiche intrinseche degli affitti, così come emerso dai lavori a cui già in precedenza è stato fatto ampio riferimento. Come abbiamo visto, a prescindere dalle pur necessarie generalizzazioni, si è in presenza di un sistema di esazione complesso quanto variegato, mutevole a seconda dei *limites* regionali, di circoscrizione, di provincia e quant'altro, tale dal poter far paragonare la decima ad una sorta di «mosaïque inextricable»³⁷; ma, al di là di tali differenze pur di rilievo, è dato scorgerne un nucleo di tratti omogenei su cui è necessario soffermare brevemente l'attenzione. Abbiamo già avuto modo di proporre una prima suddivisione, entro il sistema di affitto decimale, tra affitto in generi e affitto in moneta; possiamo tuttavia prospettare alcuni ulteriori elementi 'comuni', su cui avremo modo di tornare quando affronteremo il materiale archivistico che costituisce la base di questo saggio. Verificata dunque la massiccia diffusione 'europea' dell'affitto nella gestione dell'esazione decimale, entro tale sistema perdurano i seguenti elementi distintivi ricorrenti:

- l'affitto è in genere posto all'incanto al maggior offerente nel corso di un'asta pubblica³⁸;

³⁶ Cfr. in merito ai dibattiti otto-novecenteschi A. FERRARESE, *Il diritto di decima per la storia della economia e della società rurale nella Terraferma veneta in età moderna*, tesi di dottorato di ricerca in Storia economica, relatori prof. G. BORELLI e prof.ssa G. VIVENZA, Verona 2002.

³⁷ J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 117.

³⁸ J. RUWET, *Pour un indice de la production céréalière à l'époque moderne*, cit., p. 69; B. VEYRASSAT-HERREN, *Dîmes alsaciennes*, cit., p. 84; A.-L. HEAD-KÖNIG-B. VEYRASSAT-HERREN, *Les revenus décimaux à Genève de 1540 à 1783*, cit., p. 171; P. CHARBONNIER, *Les dîmes auvergnates du XV^e au XVIII^e siècle*, cit., p. 187, 192; M. MORINEAU, *Réflexions tardives et conclusion prospectives*, cit., p. 321; E. EIRAS ROEL, *Dîme et mouvement du produit agricole en Galice*, cit., p. 342; A. GARCÍA SANZ, *La producción de cereales y leguminosas en Castilla la Vieja*, cit., p. 371; J.-M. PAVARD, *Le mouvement de la rente foncière dans la plaine de Caen*, cit., p. 693.

- l'incanto viene sempre effettuato alla vigilia del raccolto³⁹ – «où la moisson est bien visible»⁴⁰ – dopo una valutazione di massima basata sulle annate precedenti e sulla situazione *in fieri* della produzione cerealicola locale⁴¹;
- usualmente l'incanto è seguito dalla stipulazione di un contratto, redatto da un notaio e registrato⁴²;
- al decimale (intendendo con tale termine la persona che si fosse aggiudicata l'asta e che si sarebbe direttamente occupata della riscossione) spettavano tutte le spese di raccolta⁴³ (per-

³⁹ E. LE ROY LADURIE-J. GOY, *Présentation*, cit., p. 10; A. SILBERT, *La production des céréales à Beaune d'après les dîmes*, cit., p. 135; E. LE ROY LADURIE-J. GOY, *Première esquisse d'une conjoncture du produit décimal et domanial*, cit., p. 334; I. HUNYADI, *Production agricole dans le diocèse de Győr au XVI^e siècle*, cit., p. 90.

⁴⁰ J. RUWET, *Pour un indice de la production céréalière à l'époque moderne*, cit., p. 69 (tra giugno e la prima metà di luglio); A. SILBERT, *La production des céréales à Beaune d'après les dîmes*, cit., p. 135 (tra la fine di giugno e luglio); A.-L. HEAD-KÖNIG-B. VEYRASSAT-HERREN, *Les revenus décimaux à Genève de 1540 à 1783*, cit., p. 171 (tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio per i cereali, in settembre per il vino); P. CHARBONNIER, *Les dîmes auvergnates du XV^e au XVIII^e siècle*, cit., p. 192 (tra luglio e i primi giorni d'agosto); G. FRÊCHE, *Dîme et production agricole*, cit., p. 215 (cita un passo di *Les paysans de Languedoc* di E. Le Roy Ladurie secondo il quale «[la dîme] est adjudgée tous les ans, début juin, à la veille de la moisson et en fonction du volume présumé de celle-ci»; A.-L. HEAD-KÖNIG, *Les fluctuations des rendements et du produit décimal céréalières*, cit., p. 262 (inizio di luglio); J. NICOLAS, *L'enjeu décimal dans l'espace rural savoyard*, cit., p. 664 (alla fine di giugno viene fissata la data dell'incanto e il personale addetto a «contrôler l'état des récoltes»).

⁴¹ J. RUWET, *Pour un indice de la production céréalière à l'époque moderne*, cit., p. 74: risulta comunque assai arduo poter discernere con qualche margine di esattezza se e come la «fixation du montant de la rente-loyer repose sur un calcul prévisionnel» oppure «sur une bonne expérience de la terre et de ses possibilités»; A.-L. HEAD-KÖNIG-B. VEYRASSAT-HERREN, *Les revenus décimaux à Genève de 1540 à 1783*, cit., p. 171; J. GOY-A.-L. HEAD-KÖNIG, *Une expérience. Les revenus décimaux en France méditerranéenne, XVI^e-XVIII^e siècles*, in *Les fluctuations du produit de la dîme*, cit., p. 256 («trois éléments principaux entrent en jeu au moment des enchères: un calcul plus ou moins serré, du fait de la concurrence; des estimations établies à partir du bilan des récoltes précédentes sur la base de l'année-commune; une prévision de la revente des fruits de la dîme aux conditions du marché»).

⁴² E. LE ROY LADURIE-J. GOY, *Présentation*, cit., p. 11; A. SILBERT, *La production des céréales à Beaune d'après les dîmes*, cit., p. 135; P. CHARBONNIER, *Les dîmes auvergnates du XV^e au XVIII^e siècle*, cit., p. 192; G. FRÊCHE, *Dîme et production agricole*, cit., p. 224; A. DE OLIVEIRA, *Dîmes et mouvement de la production agricole*, cit., p. 466; J. NICOLAS, *L'enjeu décimal dans l'espace rural savoyard*, cit., p. 670.

⁴³ M. BAULANT, *Du bon usage des dîmes dans la région parisienne*, cit., p. 35 (nota n. 5); B. VEYRASSAT-HERREN, *Dîmes alsaciennes*, cit., p. 84, 85 (nota n. 1); P. CHARBONNIER, *Les dîmes auvergnates du XV^e au XVIII^e siècle*, cit., p. 188 (secondo l'au-

sonale, battitura dei grani, stoccaggio, trasporto ed eventuale vendita⁴⁴);

- il decimale veniva spesso gravato di oneri ‘aggiuntivi’ – che in alcuni casi potevano presentarsi nella forma delle note regalie e onoranze – oltre a quanto stipulato nel contratto⁴⁵;
- al decimale venivano garantiti, a discrezione dei percettori, eventuali ribassi, rispetto a quanto concordato nel contratto annuale o pluriennale, nella eventualità di calamità atmosferiche, guerre o altri accidenti⁴⁶.

Accanto a tali aspetti amministrativi ‘regolari’ e frequenti nel contesto del controllo decimale non va poi dimenticato – perché, in fin dei conti, da lì abbiamo preso le mosse – quel «rapport de forces»⁴⁷ che costituiva il *medium* tra gli ‘attori’ sociali coinvolti annualmente o per periodi più lunghi con il ‘mondo’ della decima. Risulta infatti molto difficile pensare che ogni contratto di affitto non sia «après tout le résultat d’une transaction, un compromis où interviennent, à côté de facteurs purement économiques, bien des pesanteurs sociologiques» e che quindi «la succession de ces ‘compromis’ [...] dépend des événements locaux; de la position respective, sous le rapport de l’offre et de la demande, des seigneurs-propriétaires et des laboureurs-locataires»⁴⁸. Durante e dopo ogni stipula contrattuale le lotte, le transazioni, i compromessi, le collusioni tra gli affittuari (i decimali) contro i decimatori⁴⁹, come pure gli innumerevoli tentativi di frode, si riprodu-

tore i «coûts de battage [...] sont de l’ordre de 4% du total de la récolte», a cui va comunque aggiunto «le salaire correspondant au transport des gerbes puis des grains»).

⁴⁴ E. LE ROY LADURIE-J. GOY, *Présentation*, cit., p. 10; C. MORIN, *Le mouvement du produit décimal et l’évolution des rapports fonciers au Mexique*, cit., p. 480.

⁴⁵ M. BAULANT, *Du bon usage des dîmes dans la région parisienne*, cit., p. 34; J.-P. DESAIVE, *A la recherche d’un indicateur de la conjoncture*, cit., p. 48; A.-L. HEAD-KÖNIG-B. VEYRASSAT-HERREN, *Les revenus décimaux à Genève de 1540 à 1783*, cit., p. 172; J. GOY-A.-L. HEAD-KÖNIG, *Une expérience*, cit., p. 256; I. HUNYADI, *Production agricole dans le diocèse de Győr au XVI^e siècle*, cit., p. 76; J.-M. PAVARD, *Le mouvement de la rente foncière dans la plaine de Caen*, cit., p. 693.

⁴⁶ J. RUWET, *Pour un indice de la production céréalière à l’époque moderne*, cit., p. 69; J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 110; A. SILBERT, *La production des céréales à Beaune d’après les dîmes*, cit., p. 135; A.-L. HEAD-KÖNIG-B. VEYRASSAT-HERREN, *Les revenus décimaux à Genève de 1540 à 1783*, cit., p. 174-175; P. CHARBONNIER, *Les dîmes auvergnates du XV^e au XVIII^e siècle*, cit., p. 188; G. FRÊCHE, *Dîme et production agricole*, cit., p. 232.

⁴⁷ M. MORINEAU, *Réflexions tardives et conclusion prospectives*, cit., p. 326 (nota n. 2: sono parole di E. Labrousse).

⁴⁸ J.-P. DESAIVE, *A la recherche d’un indicateur de la conjoncture*, cit., p. 48.

⁴⁹ M. BAULANT, *Du bon usage des dîmes dans la région parisienne*, cit., p. 35 (ad

cono parimenti invariati nei luoghi e nei tempi interessati dalla permanenza del tributo.

Entro un tale contesto perennemente in movimento e di frequente scosso dai ripetuti tentativi di assestamento tra le parti in 'gioco', un indicatore di notevole 'sensibilità' degli aspetti più socialmente interessanti del 'mondo' della decima è dato, a nostro avviso, dalle clausole contrattuali che regolavano (o, come spesso accadeva, tentavano di farlo) il sistema dell'affitto decimale. Si tratta, a dire il vero, di un aspetto ancora poco noto, quantunque alquanto rilevante, della prassi amministrativa della decima; gli studi che fino ad ora ci hanno permesso di ricostruire alcuni aspetti della storia del tributo, si sono rivelati poco loquaci nel merito dei caratteri intrinseci ai contratti di affitto. Dobbiamo pure ricordare che tali ricerche hanno risposto a degli indirizzi che solo in parte erano riconducibili a quei tratti sociali della decima su cui invece abbiamo puntato la nostra attenzione; va comunque detto che i preziosi materiali accumulati in un ventennio di 'inchieste' decimali su scala europea hanno in più occasioni fornito non pochi riscontri, quanto altrettanto validi punti di partenza.

Ad esempio, prendendo ancora in considerazione il caso francese, nella piana di Caen alla fine del Cinquecento, i contratti di affitto con cui venivano annualmente concluse le operazioni di incanto utilizzavano un documento, il *bannie*, che può fare al caso nostro. Si trattava di «un minutier exhaustif, composé d'un 'intitulement' précisant les modalités et les conditions de l'affermage pour une période déterminée»⁵⁰; in altri termini, un elenco dettagliato di clausole e di obblighi – riconducibili senza troppa difficoltà ai noti ed innumerevoli esempi della contrattualistica agraria – a cui il decimale era sottoposto per la durata del suo rapporto con il percettore della rendita. Sfortunatamente, l'esempio appena citato costituisce una sorta di *unicum*, pur nella abbondanza della documentazione francese: l'interesse precipuo per la tendenza della redditività decimale ha imposto ai ricercatori un utilizzo parziale dei numerosissimi contratti di affitto di cui gli archivi francesi paiono ricchi, studiati in quanto apprezzabili indicatori della congiuntura agraria di antico regime ma per lo più del

esempio la notissima e ricorrente «entente entre les amateurs pour ne pas faire monter les enchères»); J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 115; A.-L. HEAD-KÖNIG-B. VEYRASSAT-HERREN, *Les revenus décimaux à Genève de 1540 à 1783*, cit., p. 172; P. CHARBONNIER, *Les dîmes auvergnates du XV^e au XVIII^e siècle*, cit., p. 188.

⁵⁰ J.-M. PAVARD, *Le mouvement de la rente foncière dans la plaine de Caen*, cit., p. 693.

tutto trascurati nei loro aspetti 'strutturali'. A prescindere comunque dalla scarsità di riscontri possibili per le regioni d'oltralpe o per altre aree europee di età moderna, il quadro d'insieme che abbiamo fino ad ora tentato di approntare costituisce già di per sé un discreto metro di paragone per il materiale archivistico che verremo ora a descrivere.

Più sopra abbiamo ricordato la critica situazione della documentazione decimale italiana; tuttavia, a dispetto del contesto generale, l'area veneta ed in particolare quella relativa al territorio veronese hanno fornito una cospicua serie di dati archivistici, riconducibili agli aspetti amministrativi del tributo, lasciando inoltre presagire (attraverso alcuni sondaggi parziali) la concreta possibilità di ulteriori sviluppi. La documentazione archivistica su cui abbiamo concentrato la nostra attenzione è quella relativa ai capitoli d'incanto, adoperati tra il XV e il XVIII secolo in differenti località del veronese, nell'annuale affitto della raccolta decimale⁵¹. A tutta prima, si tratta di una documentazione che presenta notevoli analogie intrinseche con quanto emerso più sopra dall'analisi dei *case studies* proposti, e, nello specifico, con il *bannie* di cui abbiamo dato conto. I capitoli d'incanto veronesi (anche se non mancano i riscontri regionali a tale documentazione⁵²) sono

⁵¹ Diamo di seguito le indicazioni archivistiche del materiale rinvenuto, di cui solo una parte ha potuto ovviamente trovare posto nella appendice a questo saggio: ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Jacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561 (Cerea: 1430, 1437, 1444, 1559-1567); Archivio Parrocchiale di Cerea, *Archivio della Decima Grande di Cerea*, filza di c. n. n. (Cerea, metà del XVI secolo); ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67 (S. Bonifacio: 1522, 1530, 1568, 1588); ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104 (Bonavigo, metà sec. XVI); ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514 (Bonavigo: 1530, 1543, 1556); ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104 (Nogara, prima metà del XVI secolo); ASVr, *Archivio Gianfilippi-Campostrini*, proc. n. 527 (S. Giovanni Ilarione, 1546-1553); ASVr, *Archivio Nichesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (Colognola ai Colli, 1588); ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1605); ASVr, *Archivio Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Minerbe, 1741); ASVr, *Archivio Morando*, b. XXIII, proc. n. 342 (Lavagno e Marcellise 1472); ASVr, *Archivio Pompei*, proc. n. 400 (Legnago 1553: decima del 'Bottazzo'); ASVr, *Archivio della S. Casa di Misericordia*, proc. n. 466 (Caldiero, 1591-1599); ASVr, *Archivio Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Novaglie, seconda metà del XVII secolo); ASVr, *Archivio Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453 (Minerbe, 1654). Sono stati pubblicati (pur con diversi errori di trascrizione) i capitoli di incanto della decima degli animali di Ronco all'Adige in E. SANTI, *Storia di Ronco all'Adige. La casa rurale: l'esterno*, Verona 1993, p. 25-30.

⁵² Cfr. ad esempio M. KNAPTON, *I rapporti fiscali tra Venezia e la Terraferma: il caso padovano nel secondo '400*, 'Archivio veneto', CXVII, 1981, p. 45: l'autore ac-

costituiti da un insieme di norme, di regole, soggette ad una evoluzione e ad una integrazione secolare, a cui venivano sottoposti i decimali che si fossero aggiudicati un incanto (quasi esclusivamente in generi) e a cui spettava l'insieme delle operazioni di raccolta, di stoccaggio e di partizione del tributo. Non mancano, anche per i capitoli veronesi, le tracce della contrattualistica agraria locale, come pure le indicazioni riconducibili alle poste statutarie della città o dei grossi borghi rurali, mentre in alcuni casi si incontra invece un insieme normativo *sui generis*, legato precipuamente al contesto della prassi amministrativa decimale.

L'area geografica coperta dai capitoli presi qui in esame corrisponde, come accennato, al territorio veronese, pur con una netta prevalenza per alcuni importanti centri rurali della media e della bassa pianura (Cerea, Bonavigo, Minerbe, Nogara), dove plausibilmente l'*affaire* della esazione decimale, contestualmente di rilievo in zone dalla netta vocazione cerealicola, aveva richiesto nel tempo tutta una serie di interventi 'correttivi' a regolamentazione degli enormi interessi in gioco. Per quanto concerne invece la cronologia di riferimento dei capitoli, a parte qualche sporadico esempio risalente al primo Quattrocento, il loro nucleo più consistente si concentra tra la seconda metà del Cinquecento e quella del secolo successivo; non mancano ovviamente gli esempi più tardi, anche se va detto fin da subito che i capitoli settecenteschi costituiscono spesso la fase più avanzata di una elaborazione precedente, coincidente in genere con il periodo 'centrale' a cui abbiamo appena fatto cenno. Queste ultime considerazioni dovrebbero inoltre porre in evidenza l'assoluta necessità di seguire le vicende strutturali dei capitoli di incanto senza prescindere dalle più generali vicende della storia della decima e della società rurale nella Terraferma veneta in età moderna. La possibilità di tenere dietro la lenta ma progressiva evoluzione delle norme dei capitoli, dalle poche poste consuetudinarie quattrocentesche fino alle elaborate articolazioni seicentesche, si intreccia inevitabilmente con le vicende e con i cambiamenti a cui le campagne dello stato 'da terra' andarono incontro: scindere questi ultimi dai precedenti sarebbe oltremodo fuorviante, con il rischio di percepire, nella graduale sistemazione e organizzazione dei capitoli, un processo 'autonomo' dal contesto rurale di riferimento.

Non bisogna d'altronde dimenticare che la quasi assoluta mancanza di una periodizzazione delle tendenze della raccolta decimale

cenna ad alcuni «capitoli di concessione» sottoscritti dagli incantatori della riscossione dei dazi per conto delle Camere fiscali di Terraferma.

per l'area interessata, non agevola di certo i tentativi di valutare al meglio l'evoluzione della normativa dei capitoli d'incanto: pur dando per scontata una certa interdipendenza tra le curve della congiuntura decimale e una parallela strutturazione dei capitoli, ogni comparazione cronologicamente esaustiva non può spingersi oltre la semplice ipotesi, solo in parte suffragabile attraverso il ricorso a fonti alternative. Al contrario, per il caso francese, l'elaborazione di una precisa scansione degli andamenti delle raccolte decimali su base regionale, ha avuto l'indubbio vantaggio di favorire l'integrazione tra le vicende degli aspetti più propriamente gestionali ed amministrativi con quelle legate invece alle curve della produzione agraria decimale. Solo per fare un esempio, l'evidente ed ampiamente documentato allungamento dei contratti di affitto decimale che pare prendere corpo nelle campagne francesi a partire dagli ultimi decenni del Seicento, può essere ben posto in relazione con la *réaction seigneuriale*⁵³ che si dispiega nello stesso torno di tempo, ma solo un confronto con gli andamenti secolari o ultra-decennali del raccolto decimale ha permesso di giustificare in modo pregnante tale accostamento. Evidenziare con gli inizi del XVIII secolo la «virulence croissante des décimateurs»⁵⁴, impegnati a «repandre le contrôle de dîmes qui leur échappe de plus en plus»⁵⁵ attraverso l'introduzione di un contratto di affitto speculativo prolungato nel tempo⁵⁶, non giustifica in modo 'automatico' le sottili modificazioni a cui gli stessi contratti paiono andare incontro. Senza dubbio, l'inserimento nei modelli della contrattualistica decimale francese «de règlements longs et minutieux, qui souvent essaient plus de maintenir les traditions passées que de s'adapter au présent»⁵⁷, costituisce un riflesso evidente del fatto che i «décimateurs [...] mesurent les obstacles qui s'opposent à la hausse des fermages et cherchent à tirer parti de la conjoncture démographique, sociale et économique pour accroître le produit de leurs terres et de leurs dîmes»⁵⁸; ma è altrettanto indubbio che la possibilità di stimare i multiformi

⁵³ P. CHARBONNIER, *Les dîmes auvergnates du XV^e au XVIII^e siècle*, cit., p. 184; come pure J. NICOLAS, *L'enjeu décimal dans l'espace rural savoyard*, cit., p. 669 (l'autore la segnala nella regione savoiana per il periodo 1680-1720).

⁵⁴ J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 122.

⁵⁵ J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 112.

⁵⁶ J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 114: «en matière de dîme, le XVIII^e siècle est surtout caractérisé par le développement d'un fermage spéculatif de plus en plus perfectionné».

⁵⁷ G. FRÊCHE, *Dîme et production agricole*, cit., p. 231.

⁵⁸ J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 118.

riflessi sociali ed economici di tali scelte dipende soprattutto dalla presenza di 'indicatori' validi e coerenti, tanto delle tendenze della produzione agraria, quanto di quelle del prelievo decimale. Senza una periodizzazione certa, cronologicamente scandita, quanto soprattutto confrontabile tra i differenti contesti regionali, della *réaction féodale* non rimarrebbe che un vago sentore, fatto di una miriade di casi e di episodi, pur significativi ma altrettanto difficilmente accostabili e comparabili tra di loro.

Di simili 'indicatori' la storia della decima in Italia non può purtroppo ancora giovare: e anche se non sono mancati i tentativi per ricostruire quadri regionali o extra-regionali degli andamenti della produzione agraria (peculiarmente attraverso fonti fiscali e contabili), le tendenze della raccolta decimale non sono che abbozzate⁵⁹. Quest'ultimo dato di fatto, come dicevamo, non facilita la disamina attenta dell'evoluzione dei capitoli d'incanto dell'area veronese, come non ne permette una integrazione del tutto precisa con le vicende della storia della decima *in loco*; mentre nel contempo i legami con le profonde modificazioni a cui il mondo rurale padano andò incontro – tra cui spicca il noto fenomeno-problema della rifeudalizzazione – sono intuibili, ad esempio, nella progressiva complessità verso cui le regole dei capitoli veronesi si evolsero dalla seconda metà del Cinquecento, senza che possano però essere avanzate delle tesi di fondo o dei confronti sincronici con aree limitrofe differenti.

Valutate dunque le problematiche interpretative della fonte in questione, cercheremo ora di individuarne in modo schematico e conciso i caratteri costituenti, come pure le profonde trasformazioni che la riguardarono nel corso dell'età moderna. Come per le peculiarità dei contratti di affitto di cui abbiamo in precedenza ricostruito alcuni tratti distintivi, anche i capitoli d'incanto, pur nella diversità formale che spesso li contraddistingue, presentano alcuni elementi ricorrenti in un arco di tempo plurisecolare, elementi che ne costituiscono una sorta di 'tronco' normativo, ben delineato già nei primi esempi quattrocenteschi e su cui a poco a poco si vennero ad innestare le aggiunte e le integrazioni successive. Prima però di procedere oltre, pare necessario abbozzare brevemente le procedure dell'incanto attraverso le quali le decime del territorio veronese erano annualmente affittate

⁵⁹ Cfr. ad esempio i saggi precursori (e rimasti ancora tali) di M. AYMARD, *En Sicile, dîmes et comptabilités agricoles*, 'Études rurales', 35, 1969, p. 136-143 e G. DELILLE, *Decime ecclesiastiche, raccolti, struttura della produzione: il caso della diocesi di Benevento*, 'Quaderni storici', 14, 1970, p. 439-452.

in generi e usualmente per il solo anno del raccolto cerealicolo entrante (pur non mancando sporadici esempi di affitti prolungati nel tempo): inoltre, come si potrà osservare, le affinità e le relazioni con la tipologia di esazione del tributo decimale individuata mediante il ricorso ai *case studies* francesi ed europei, confermerà in parte una 'sintonia' nella pratica amministrativa e gestionale della decima, testimonianza della buona integrazione di una parte della storia decimale della penisola, ancorché supportata da insufficienti contributi di ricerca, con i modelli 'europei'.

Gli incanti delle decime veronesi rispettavano generalmente una prassi ben collaudata – «secundo husanza de gli altri anni passadi et con gli capituli consueti»⁶⁰ (Bonavigo, 1530) – di cui diventa però difficile, in ragione di una documentazione abbastanza tarda (primi decenni del Quattrocento), seguire le linee della evoluzione pregressa; al più, pochi sondaggi condotti recentemente per la Valpolicella tardotrecentesca confermano in parte che «l'esazione della decima avveniva secondo consuetudini radicate che andavano sempre più cristallizzandosi»⁶¹, senza comunque gettare nuova luce su *consuetudines* la cui genesi continua a rimanere indistinta.

Effettuati di giorno festivo⁶², gli incanti si svolgevano ordinariamente nei luoghi caratteristici della 'socialità' rurale: anche in questo caso il *case study* veronese convalida alcune delle ricorrenze già individuate nella Francia di antico regime e, nello specifico, il fatto che «le lieu des enchères est choisi de manière à attirer le plus d'amateurs possible»⁶³. Nel veronese, le operazioni di incanto venivano quindi dispiagate «in platea sub ulmo»⁶⁴ (Bonavigo, 1526), «super platea comunis»⁶⁵

⁶⁰ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n.

⁶¹ F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, 'Annuario Storico della Valpolicella', XIV, 1997-1998, p. 26.

⁶² F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 28.

⁶³ J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 107.

⁶⁴ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n.; ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, 1546: «in villa Ceretae subtus ulmum»); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, giugno-agosto 1559: «in plathea ville Cerete sub ulmo esistenti apud lodia ipsius ville»); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, giugno-agosto 1567); ASCVr, *Amministrazione particolare della diocesi*, Cerea, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis Sancti Zenonis de Cereta*, c. 7 (Cerea, agosto 1479: «in publica vicinia subtus ulmo in platea»); pure F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 28.

⁶⁵ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno

(Bonavigo 1543), «sub lodia comunis»⁶⁶ (S. Bonifacio, 1522), «prope domum comunis»⁶⁷ (S. Bonifacio, 1588), «ex opposito ecclesie»⁶⁸ (Cerea, 1559); in altri casi, plausibilmente a rimarcare la solennità giuridica dell'evento, il luogo deputato poteva essere il «banchum domini vicarii»⁶⁹ (Cerea, 1430), o la *domus grancie* (Cona, 1436) in cui il *dominus loci* amministrava la piccola giustizia vicariale⁷⁰, in sintonia, ancora una volta, con quanto è pure testimoniato, ad esempio, per la bassa Auvergne francese del XV secolo, in cui appunto «l'accense des dîmes et percières se fait le plus souvent dans le cadre de la justice seigneuriale»⁷¹. L'importanza dell'evento nella vita delle comunità rurali interessate è reso evidente anche dalla concomitante aggregazione della *vicinia*⁷², oppure dalla massiccia affluenza all'incanto di «multis

1543); *Ibid.*, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1558); ASVr, *Archivio Pindemonte-Rezzonico*, b. 32 (Bonferraro, 1540: «a la piaça in plubicha [sic] visinança presente»).

⁶⁶ ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67, c. n. n.; anche *Ibid.*, c. n. n. (S. Bonifacio, giugno 1568); ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, maggio 1483: «subtus lodiam comunis»); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, gennaio 1484); ASCVr, *Amministrazione particolare della diocesi*, Cerea, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis Sancti Zenonis de Cereta*, c. 3 (Cerea, gennaio-maggio 1479); ASVr, *Archivio Morando*, b. XXX, proc. n. 447 (Vigasio, giugno 1503: «in luogo consueto sotto la casa del comun secondo usanza del tempo pasado»).

⁶⁷ ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67, c. n. n.; ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, maggio 1437: «subtus domum comunis»).

⁶⁸ ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (aprile 1559).

⁶⁹ ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n.; *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1458: «ad banchum comunis»).

⁷⁰ L'esempio è riferito da G.M. VARANINI-R. PONZIN, *I Della Torre di Verona nel Trecento e Quattrocento. Aspetti socio-economici, religiosi, culturali di un'affermazione famigliare*, in *Villa Della Torre a Fumane*, a c. di A. SANDRINI, Verona 1993, p. 53 (nota n. 37).

⁷¹ P. CHARBONNIER, *Les dîmes auvergnates du XV^e au XVIII^e siècle*, cit., p. 192

⁷² ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1551: «in villa Bonadici in publica vicinia super platea dicti comunis»); ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, maggio 1483: «in publica vicinia»); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1430: «vicinia congregata more solito»); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, agosto 1430: «una cum vicinia congregata»); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio e agosto 1444); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1458); ASVr, *Archivio Morando*, b. XXX, proc. n. 447 (Vigasio, giugno 1503); ASVr, *Archivio Nicheola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 5 (Colognola, maggio 1405); pure F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 28.

aliis de dicta villa»⁷³: «pulsata campana, et magna astante populi multitudine»⁷⁴, «in publica et generali vicinia ante congregata more solito ad sonum campane in qua quidem erant maiores partes dicte vicinie»⁷⁵ (Cerea, 1444).

Come ricordato appena sopra, la rilevanza delle operazioni di incanto, come soprattutto la necessità del rispetto formale delle invetrate consuetudini della prassi aggiudicativa, potevano venire assicurate, oltre che dal luogo prescelto, dalla partecipazione di personalità pubbliche quali lo stesso vicario del comune, i *nobiles loci*, i rappresentanti della Chiesa locale, il *sindicus* della comunità, il notaio del vicariato⁷⁶: anche se non va dimenticato che la presenza vicariale è plausibilmente da mettere in relazione con le direttive annonarie della città, le quali prevedevano una scrupolosa denuncia annuale (affidata appunto all'ufficio vicariale) delle quantità di cereali raccolte nelle operazioni di decimazione⁷⁷. Non mancano poi, anche se si tratta di esempi abbastanza isolati, gli incanti effettuati 'privatamente', ad esempio nella casa di uno dei *compatroni*⁷⁸ (intendendo, d'ora in avanti, con tale ter-

⁷³ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1526).

⁷⁴ ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104, c. n. n. (Povegliano, 1554); ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67, c. n. n. (S. Bonifacio, giugno 1568: «magna populi multitudine astante»); *Ibid.*, c. n. n. (S. Bonifacio, giugno 1588); ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Concamarise e Asparetto, maggio 1565: in «publica vicinanza, sonata la campana»); ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 17 (Colognola, giugno 1588: «astante populi multitudine»); *Ibid.*, p. 33 (Colognola, giugno 1680: «nella frequenza del popolo premessi i tochi della campana»); *Ibid.*, p. 44 (Colognola, giugno 1716).

⁷⁵ ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n.

⁷⁶ ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, maggio 1483: notaio del vicario); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1430: massarius loci); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, agosto 1430: vicario); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1437: vicario); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1458: notaio del vicario); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, giugno 1559: vicario e suo notaio); ASCVr, *Amministrazione particolare della diocesi*, Cerea, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis Sancti Zenonis de Cereta*, c. 5 (Cerea, maggio 1479: notaio del vicario); *Ibid.*, c. 7 (Cerea, agosto 1479: notaio del vicario e *sindicus comunis*).

⁷⁷ L. VECCHIATO, *Il problema del pane nella storia veronese nei secc. '500 e '600*, 'Studi storici veronesi', I, fasc. II, 1947-1948, p. 153: i deputati alle 'biade' «ogni anno nei tempi in cui si ponevano all'incanto le 'decime delle biade', dovevano mandare lettere ai Vicari del veronese per averne conto preciso».

⁷⁸ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1527); ASVr, *Archivio Gianfilippi-Campostrini*, proc. n. 527, c. n. n. (S. Giovanni Ilarione, giugno 1552: «essendo su la porta di esso messer Menelao [Gritti, *compatrone*

mine il proprietario di una quota parte, di una frazione percentuale di un diritto di decima): si tratta, come dicevamo, di episodi poco frequenti (almeno tra il XV e il XVI secolo), riferibili in genere a decime di ridotta entità, in cui lo *ius* poteva frequentemente appartenere ad un unico percettore che gestiva in proprio l'esazione.

Va comunque premesso che nella evoluzione delle operazioni di incanto del veronese, la tendenza ad una chiusura 'privata' dei contratti di affitto prese lentamente il sopravvento, grosso modo a partire dalla metà del Seicento: influenzati dagli andamenti congiunturali che iniziavano a lasciare presagire gli sviluppi negativi *in fieri*, i detentori delle decime veronesi preferirono slegare la gestione del tributo dall'apporto delle comunità ed in particolare di quegli strati di élites rurali che, tra Quattro e Cinquecento, avevano costituito il nucleo portante degli appaltatori. La progressiva rarefazione di tali gruppi economicamente e socialmente influenti, in grado di affrontare ogni anno il rischioso quanto appetibile 'mondo' della decima, produsse una parallela modificazione nelle operazioni di incanto che, da momento pubblico e di aggregazione sociale, divennero progressivamente un *affaire* che i *compatroni* iniziarono a gestire in proprio, attraverso la riscossione diretta o sempre più mediante il ricorso ad appaltatori fidati e solvibili, reclutati nella maggior parte dei casi tra i gruppi di *clientes* che attorniavano i patrizi della Terraferma veneta.

Come per le numerose testimonianze del caso francese, i tempi degli incanti coincidevano, e non poteva che essere altrimenti, con le settimane che precedevano i raccolti, in modo tale da permettere ai decimatori e ai detentori del diritto quella fondamentale valutazione preventiva delle messi, da cui in seguito sarebbe partita la base d'asta. Così, per i grani maggiori il periodo in genere più frequente era quello compreso tra il mese di maggio⁷⁹ e le prime settimane di giugno⁸⁰; per

della decima] ove erano congregate molte persone»); ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 32 (Colognola, giugno 1663).

⁷⁹ ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, maggio 1483); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1430); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1431); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1437); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1444); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1458); ASCVVr, *Amministrazione particolare della diocesi*, Cerea, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis Sancti Zenonis de Cereta*, c. 5 (Cerea, maggio 1479); ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Concamarise e Asparetto, maggio 1565); ASVr, *Archivio Morando*, b. XXX, proc. n. 447 (Vigasio, maggio 1474); ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 5 (Colognola, maggio 1405); anche F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 26.

⁸⁰ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno

i grani minori, le uve e i fagioli tra i mesi di agosto⁸¹ e settembre⁸², mentre per le olive tra i mesi di ottobre⁸³ e di novembre⁸⁴. Per quanto riguardava invece la decimazione degli animali, le testimonianze archivistiche relative al territorio veronese sono discordi; in alcuni casi l'affitto di tale decima era stipulato nelle prime settimane di gennaio⁸⁵, in altri (e si tratta dei casi più ripetuti) tra il mese di marzo e di aprile, in corrispondenza della domenica che precedeva la pasqua⁸⁶. Nella decimazione degli animali le operazioni dell'incanto non erano precedute da una valutazione preventiva del loro ammontare ma da una *descriptio* vera e propria, mediante la quale ad ogni proprietario veniva 'censito' il numero di agnelli o di porci di proprietà e su tale ammontare veniva successivamente calcolata la corrispondente porzione di decima, esatta per lo più in denaro⁸⁷.

I banditori dell'incanto erano in genere gli stessi *compatroni* che agivano singolarmente o anche a nome di tutti gli altri percettori dello

1526); *Ibid.*, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1527); ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1552); ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67, c. n. n. (S. Bonifacio, giugno 1522); ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, giugno 1559); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, giugno 1567-1568); ASVr, *Archivio Morando*, b. XXX, proc. n. 447 (Vigasio, giugno 1503); ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 17 (Colognola, giugno 1588).

⁸¹ ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXX-VIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, agosto 1483); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, agosto 1430); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, agosto 1431); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, agosto 1444); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, agosto 1559); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, agosto 1567); ASVr, *Archivio Morando*, b. XXX, proc. n. 447 (Vigasio, agosto 1474); ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 5 (Colognola, agosto 1406); anche F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 26.

⁸² ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67, c. n. n. (S. Bonifacio, settembre 1530: incanto del miglio).

⁸³ ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 7 (Colognola, ottobre 1406); anche F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 28.

⁸⁴ ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CC, proc. n. 2136 (Soave, novembre 1684).

⁸⁵ ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXX-VIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, gennaio 1484); ASCVr, *Amministrazione particolare della diocesi*, Cerea, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis Sancti Zenonis de Cereta*, c. 3 (Cerea, gennaio 1479).

⁸⁶ ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXX-VIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, aprile 1567-1568); ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 4 (Colognola, aprile 1405); F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 26.

⁸⁷ ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 5 (Colognola, aprile 1405: gli agnelli erano decimati «ad computum sol. 2 den. 6 quoque agno»).

*ius*⁸⁸, dopo essersi accordati prima dell'inizio degli incanti, come ben testimoniato nel caso della pieve di Povegliano (1554): «semper solitum fuisse quod antequam incantetur decima bladorum [...] invicem amicablem admoneant omnes domini qui habent portionem in dicta decima ad hoc ut si volunt possunt interesse si volunt dicto incanto de ea faciendo»⁸⁹. In alcuni casi è nota invece la presenza di un delegato all'incanto scelto tra gli stessi *compatroni*⁹⁰, spesso nella figura dell'arciprete della pieve locale⁹¹ (che nel veronese deteneva quasi ovunque il quartese, cioè la quarta e spesso più cospicua parte della decima). Sono pure noti alcuni casi in cui è dato riscontrare la presenza di un banditore 'esterno' al gruppo dei detentori del diritto: poteva trattarsi del notaio⁹² al quale spettava poi anche la confezione del rogito di affitto, quando non invece di pubblici ufficiali, come il *famulus* del locale vicario⁹³ o il responsabile amministrativo (*factor*)

⁸⁸ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1526: il banditore è Pietro Morando assieme a Cora Morando «agentem nomine et vice» di un terzo membro della famiglia); *Ibid.*, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1527); per alcuni esempi nella Valpolicella tardo-quattrocentesca cfr. invece G.M. VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*, Verona 1985, p. 223.

⁸⁹ ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104, c. n. n.

⁹⁰ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1543: «fatto il ditto incanto per el nobile homo messer Augustino Morando dellegato» dalla famiglia).

⁹¹ ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67, c. n. n. (S. Bonifacio, giugno 1588: presiedono l'incanto i due *compatroni* principali, la pieve e l'abbazia di Villanova, per cui interviene il conduttore delle entrate); ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, gennaio 1484: l'incanto della decima degli agnelli e dei porci viene fatto dall'arciprete della pieve e da un solo *compatrone* «facientes per se et nomine et vice aliorum dominorum decime»); ASCVr, *Amministrazione particolare della diocesi*, Cerea, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis Sancti Zenonis de Cereta*, c. 3 (Cerea, gennaio 1479: incanto della decima degli animali, fatto dal solo pievano); ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CC, proc. n. 2136 (Soave, novembre 1684: l'arciprete della pieve getta a terra il *baculum* dell'incanto); ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Concamarise e Asparetto, 1612); ASVr, *Archivio Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 213 (Isola Rizza, 1403: l'incanto è svolto dal *massarius* dei chierici della pieve); F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 28.

⁹² ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67, c. n. n. (S. Bonifacio, giugno 1588: banditori sono il notaio e il *viator* del luogo); ASVr, *Archivio Gianfilippi-Campostrini*, proc. n. 527, c. n. n. (S. Giovanni Ilarione, giugno 1552: notaio); ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 17 (Colognola, giugno 1588); F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 28.

⁹³ ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 47 (Colognola,

della Camera fiscale per i beni di pertinenza della fattoria ex-scaligera⁹⁴.

A prescindere comunque dalla effettiva partecipazione nello svolgimento degli incanti, la presenza dei *compatroni* o di una loro pur cospicua rappresentanza costituiva sempre un fatto costante: «ibidem [i *compatroni*] sedentes omni meliori modo quo potuerunt posuerunt ad publicum incantum decimam et ius decimandi»⁹⁵ (Bonavigo, 1551); «facientes per se et nomine aliorum habentium ius in decimis»⁹⁶ (Cerea, 1483). Solo in rare occasioni, ad esempio nel caso in cui l'intero 'blocco' del diritto fosse stato affittato ad un'unica persona, poteva darsi il caso che il locatario si premunisse di gestire da solo l'incanto, svincolando completamente il proprietario o i proprietari da qualsiasi responsabilità diretta, inerente con le operazioni di raccolta dei grani⁹⁷.

settembre 1727: le decime «furono fatte subastare dal [...] famulo giusta li capitoli dall'alto al basso»).

⁹⁴ ASVr, *Archivio Nichesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 5 (Colognola, maggio 1405).

⁹⁵ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1551); ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, maggio 1444: «sedentes ibidem pro affictando»). Anche in questo caso non mancano le analogie con il caso francese: al momento dell'incanto delle loro decime i canonici del capitolo di Notre-Dame d'Annecy (Savoia) scelgono «deux d'entre eux pour [...] présider aux enchères et 'mettre les dixmes à leur juste valeur'» [J. NICOLAS, *L'enjeu décimal dans l'espace rural savoyard*, cit., p. 664].

⁹⁶ ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n.; *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, 1430: all'incanto dei grani maggiori sono presenti il *sindicus* della pieve assieme al *massarius* dei chierici della collegiata e a vari tra i *compatroni* «facientes dicto nomine et per omnibus pertinentibus et spectantibus» alla decima locale); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1437); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1458: tutti i *compatroni* che intervengono all'incanto dei grani maggiori agiscono «nomine ecclesie, et clericorum et dominorum decime»); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, giugno 1559: «in quo quidem incantum interfuerunt omnes [...] domini compatroni ipsius decime», tra cui ancora, oltre ai laici, il *sindicus* dei chierici e un *curatus* a nome dell'arciprete della pieve); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, giugno 1567: i *compatroni* presenti sono «agentes per se et aliis absentibus habentibus ius in decimis Cereete pro ipsis incantandis et affictandis»); ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1589: i *compatroni* «omnes presentes agentes pro se et nomine aliorum dominorum»); ASVr, *Archivio Nichesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 17 (Colognola, giugno 1588: «insimul agentium pro omnibus aliis habentibus interesse»); *Ibid.*, p. 32 (Colognola, giugno 1663: «facendo li presenti [all'incanto] anco per li altri signori porzionanti absenti»).

⁹⁷ ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1552: il patrizio veneto Giovanni Moro incanta la porzione di decima che preso in affitto da Antonio Morando); ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Conca-

La differente composizione delle quote delle decime veronesi e, di conseguenza, la loro diffusa frammentazione tra un nugolo di *compatroni* poteva poi dar adito a motivi di frizione tra i detentori, motivi che trovavano nella pratica degli incanti un ideale momento di verifica; va comunque detto che nella generalità dei casi, come pure nell'arco di tempo qui considerato, è dato accertare una sostanziale unità di azione tra i *compatroni*. Ovviamente non mancano gli episodi che potrebbero essere citati a supporto del contrario⁹⁸, ma anche in questo caso si tratta di vicende estremamente marginali e sporadiche: nel 'mondo' della decima e soprattutto nell'esiziale momento degli incanti lo *ius*, pur se frazionato in quote laiche e in quote ecclesiastiche, viene affittato in 'blocco'. Tra i *compatroni* non viene mai meno la convinzione – che è una certezza, si potrebbe aggiungere – che solo l'azione unitaria, cioè l'affitto di tutto uno *ius decimationis* nella sua interezza,

marise e Asparetto, maggio 1565: Giulio Verità incanta la decima locale come conduttore della porzione detenuta dalla pieve).

⁹⁸ In merito vale la pena di seguire l'evoluzione di una vicenda processuale che vide contrapposti nel 1547 la pieve di Bonavigo, detentrica del quartese, e la famiglia Morando, cui spettavano i rimanenti tre quarti. Il dibattimento in Camera fiscale fece emergere quale fosse la posizione della pieve che pretendeva, secondo il suo antico diritto, che la decima venisse posta all'incanto «cum presentia [...] archipresbyteri et syndici et aliorum interveniendum pro dicta plebe, qui ibi adeant incantare et afficare, iuxta solitum decimam bladorum dicti loci unitam, aliter autem incantabitur per dictos interveniendos pro ipsa plebe tota ipsa decima unita» [ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104, c. n. n. (anche per le citazioni seguenti)], senza che i «layci modo aliquo impedire non debeant quam illam incantare et deliberare possit unita ut supra, nec similiter aliquale quoquomodo molestando nec diripiendo fruges ipsius decime pro aliqua divisione exactionis illius facienda». A prescindere dagli episodi di frode a danno della compagine ecclesiastica – di cui non mancano nutriti esempi per il veronese in età moderna – appare evidente che il tentativo dei Morando di rendere autonoma la gestione della loro porzione di decima, sveltendo i legami con gli altri *compatroni* (nello specifico la debole pieve e i chierici della collegiata) ed in particolare la comunanza dell'incanto, preludesse ad una riorganizzazione 'privata' dello *ius*; a parziale giustificazione di tale comportamento stava la constatazione che «tamquam domini pro maiori parte illius disponere possunt de dicta decima [...] ad sui beneplacitum, illam incantando, seu exigendo, prout eis melius videtur». Alle affermazioni dei Morando i sollecitatori della pieve ribatterono che «semper decima ipsa fuit unite afficta [...] quia sit ius indivisibile», richiedendo inoltre di poter «ponere unam personam eis beneplacitam ad tenendum computum exactionis predictae decime unite exigende». Nonostante tali valide prove i rettori a cui erano demandate di diritto le decisioni in materia decimale sentenziarono che «qualibet pars possit de sua quota decime predictae ad libitum disponere illam vel affictando vel exigendo prout sibi videtur»: un ulteriore colpo a quella unità del diritto che ovunque nel territorio veronese era, proprio in questi anni, messa a rischio da una progressiva frammentazione delle quote tra più *compatroni*.

avrebbe potuto salvaguardare nell'immediato futuro la riscossione dai pericoli sempre incombenti delle frodi: disgregare il diritto in tutta una serie di cessioni *ad personam* non avrebbe fatto altro che aumentare le possibilità e i rischi di insolvenza, rendendo soprattutto difficile, se non impossibile, il controllo della raccolta. Per questo motivo, per le decime del territorio veronese, l'affitto per unità di prodotto (decima dei cereali maggiori, decima dei cereali minori, decima delle uve, decima dei fagioli, decima degli agnelli, decima delle olive, ecc.) costituisce per tutta l'età moderna una prassi costantemente seguita; spesso, per ogni unità di prodotto, potevano sussistere più percettori, associati tra loro per far fronte alle enormi disponibilità economiche richieste dalle clausole dell'incanto, ma nessuna suddivisione venne mai ammessa per l'affitto dei singoli prodotti decimati (se non nel caso, peraltro non frequente, di decime di enorme estensione).

Nel caso in cui al momento dell'incanto di una decima frazionata tra diversi *compatroni*, più di uno volesse intervenire nella gestione diretta delle operazioni, la precedenza nello *ius incantandi*⁹⁹ veniva solitamente accordata al proprietario (o alla famiglia) che deteneva la quota maggioritaria¹⁰⁰ oppure, nel caso di una decima suddivisa in quote simili, tale 'privilegio' poteva venire lasciato al più anziano tra i *compatroni*. La ricerca della preminenza nelle operazioni di incanto lascia indubbiamente presagire alcuni tra quegli aspetti 'sociali' della decima a cui abbiamo fatto cenno in precedenza; l'aggregazione della comunità nella *vicinia* e il notevole concorso della popolazione locale a tale evento, la presenza degli elementi più influenti del patriziato le-

⁹⁹ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1543: il banditore della decima è Alessandro Morando «patron della decima come mazor della casa di Morandi»); *Ibid.*, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1543: «uti maiorem domus de Morandis spectat ius incantandi ipsam decimam»); *Ibid.*, c. n. n. (Bonavigo, 1558: «alli quali [ai membri della famiglia Morando] aspetta rason d'incantar ditta decima con li patti, modi et capituli vechi stipulati per li suoi antecessori et usati»); ASVr, *Archivio Morando*, b. XLVI, proc. n. 638 (Vigasio, 1662: la famiglia Morando deteneva il «ius della bacchetta» della locale decima); ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104, c. n. n. (Povegliano, 1554: i Campagna detenevano «iurisdictionem particularem incantandi, seu suprastandi incantum dicte decime»); *Ibid.*, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1545); ASVr, *Fondo VIII Vari*, n. 223, c. 107 (Arbizzano, 1472: «publicum incantum factum per Zenone de Turchis cui spectat medietas dictae decimae»).

¹⁰⁰ ASVr, *Archivio Morando*, b. XLVI, proc. n. 638 (Vigasio, 1662: il «più vecchio della famiglia Moranda haveva il jus farla [la locale decima] incantare, et lo praticava», mentre invece «altri compadroni che havevano jus nella predetta decima, ad ogni modo non hanno mai havuto che fare nell'incanti predetti»).

gato da cospicui interessi *in loco* (decime comprese), come pure dei rappresentanti di quelle *élites* rurali di cui abbiamo già indicato la precipua funzione di referenza e collegamento per i detentori dello *ius*, tutto ciò avrebbe dovuto fornire più di una motivazione per la ricaduta sociale dell'evento. Partecipare all'incanto della decima locale, presenziarne e dirigerne le varie fasi poteva significare – e in modo del tutto particolare per quella nobiltà che oltre alla decima controllava anche il vicariato e la stragrande maggioranza della proprietà agraria della comunità – una ulteriore affermazione «del controllo economico e sociale»¹⁰¹ del mondo rurale, ottenuto attraverso «l'instrument d'un pouvoir»¹⁰² alquanto flessibile, quale era appunto la decima.

È necessario ricordare d'altra parte che sotto i colpi della congiuntura agraria seicentesca, che abbiamo già visto influenzare pesantemente le possibilità di partecipazione dei gruppi comunitari più influenti alla gestione degli affitti decimali, anche i ruoli 'effettivi' dei diversi *compatroni* negli incanti subirono profonde modificazioni¹⁰³; la crescente riduzione della redditività, parallela a quella *grève des dîmes* che nel medesimo torno di tempo andava condizionando anche il 'mondo' decimale d'oltralpe, lo sfaldamento dei referenti locali più fidati, quanto il conseguente aumento delle spese di gestione (ora non più 'scaricabili' sui decimali), provocarono una profonda riorganizzazione delle decime veronesi. Progressivamente, già a partire dal tardo Cinquecento, i gruppi dei *compatroni* più influenti tra le decime 'grandi' e di più complessa gestione, decisero di optare per un sistema di conduzione aggregata, noto nella documentazione superstite con il nome di *condominio* decimale. In altri termini, la gestione delle quote che componevano un diritto di decima, sarebbe stata controllata da una struttura gestionale, il *condominio*, presieduta da un *presidente* eletto tra tutti i *compatroni*; a differenza che nel recente passato, con tale aggregazione condominiale tra i detentori delle quote, venivano ridotti di molto i margini di manovra che i singoli potevano vantare nelle scelte organizzative e decisionali della decima. Il 'peso' e l'influenza delle quote maggiori del diritto permaneva oltremodo inalterato, anche se nella nuova struttura collegiale ogni decisione veniva presa me-

¹⁰¹ G.M. VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*, cit., p. 223.

¹⁰² J. NICOLAS, *L'enjeu décimal dans l'espace rural savoyard*, cit., p. 663.

¹⁰³ Per ulteriori esemplificazioni di tali processi che investirono il 'mondo' decimale veronese rinvio ad A. FERRARESE, *Il diritto di decima nel territorio veronese in età moderna. (La struttura e la gestione)*, in 'Studi storici Luigi Simeoni', LIII, 2003, p. 85-161.

dian­te il sistema della votazione diretta: ogni quota e ogni *compatrone*, indipendentemente dalla sua percentuale rispetto all'intero, disponevano di un unico voto.

Quali i motivi di tale scelta, a tutta prima drastica quanto capillarmente diffusa tra le decime del territorio veronese? Va da sé che non mancarono, e non furono pochi, i tentativi di boicottaggio della consuetudine condominiale¹⁰⁴: i titolari delle quote maggiori venivano direttamente 'toccati' dalla affermazione della nuova pratica gestionale, vedendo ridotte in buona parte le prerogative che fino a quel momento avevano loro permesso di esercitare un 'peso' discriminante nei confronti dei *compatroni* di quote meno importanti. Tuttavia, nonostante le resistenze, il *condominio* prese lentamente piede: le difficoltà congiunturali, la frammentazione delle stesse quote di decima in vertiginoso aumento (con la conseguente moltiplicazione del numero dei *compatroni*), il calo drastico della raccolta, quanto l'aumento proporzionale delle frodi e delle cause legali contro le dilaganti esenzioni presunte e millantate, giocarono indubbiamente a favore di una risposta unitaria da parte dei proprietari dello *ius*. E tale poteva essere la garanzia offerta dal *condominio*, garanzia di forte coesione, in un momento congiunturale in cui le spinte centrifughe ed isolate – in nome della preminenza formale nel gruppo dei *compatroni* – potevano solo acuire le difficoltà, favorendo, in altri termini, lo sfaldamento delle possibilità di percezione del diritto, a tutto vantaggio dei numerosi e continui tentativi di mettere in discussione la legittimità di un tributo gravoso e di certo mal sopportato dalle comunità che vi erano sottoposte.

Come accennato, l'avanzata della prassi condominiale influì quindi anche sulle modalità di svolgimento degli incanti decimali: venuti meno

¹⁰⁴ Emblematico, a questo proposito, quanto accadde a Povegliano nel 1554: i Campagna, «qui maiorem porcionem [...] habent» [ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104, c. n. n. (anche per le citazioni seguenti)] nella decima in questione accampavano il loro diritto «iuxta eorum solitum, iurisdictionem et consuetudinem per eos actenus servatam postquam sunt domini dicte decime ut [...] possint et valeant illam incantare et deliberare ad eorum presentiam, nec aliqua fraus fiat in dicta decima»; mentre al contrario il nutrito gruppo degli altri *compatroni* ne metteva in discussione la legittimità in ragione del fatto che il gruppo da essi capeggiato era composto «per maiorem partem dominorum dicte decime, habentium etiam pro eorum quotis insimul maiorem porcionem in ipsa decima». Non è difficile poi cogliere in tali rivendicazioni una lampante conferma di quella collegialità amministrativa e giuridica che stava avanzando tra le decime del territorio veronese, di lì a pochi anni strutturata nell'istituto del *condominio* decimale.

molti degli aspetti formalmente pubblici delle operazioni, gli incanti del veronese (grosso modo dalla metà del Seicento) videro – oltre ad una rarefazione della presenza comunitaria, parallela alla chiusura delle concrete possibilità di partecipazione per le *élites* rurali – una altrettanto evidente attenuazione dell'interesse 'diretto' dei *compatroni*: al presidente del *condominio*, loro rappresentante, vennero sempre più affidate le incombenze degli incanti, le trattative con gli eventuali decimali, il controllo delle loro 'garanzie' di solvibilità, come pure il riscontro dell'intera gestione amministrativa e contabile della decima. La 'chiusura' degli incanti a cui abbiamo accennato coincise con questo insieme di fattori; la decima, nell'età della rifeudalizzazione, divenne un'impresa sempre più 'riservata' e gestita attraverso una mediazione diretta dal rappresentante di una struttura amministrativa (il *condominio* appunto). Il carattere pubblico dell'evento non venne ovviamente del tutto meno, ma è indubbio che per la grande maggioranza dei *compatroni* si affievolì quella considerazione 'sociale' che tra il XV e il XVI secolo aveva contraddistinto il 'mondo' della decima: in pieno Seicento, la decima è vista sempre più nei suoi aspetti reddituali, da difendere (ricorrendo magari a 'strumenti' sgradevoli ma necessari come il *condominio*), da mantenere costante, da accrescere, se possibile scaricando sulle comunità rurali gli effetti delle continue congiunture, da gestire direttamente attraverso il ricorso a quei fidati legami di *patronage* di cui sono pervase le campagne europee di età moderna.

Dopo la scelta del banditore, l'apertura delle operazioni dell'incanto coincideva con la lettura ad alta voce dei capitoli a cui gli eventuali decimali sarebbero stati sottoposti, nel caso in cui si fossero aggiudicati l'asta¹⁰⁵; a questo punto, prima che fosse definitivamente fis-

¹⁰⁵ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1526: «cum capitulis solitis et consuetis, quibus lectis»); *Ibid.*, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1527); *Ibid.*, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1543: «prius tantum per me notarium alta et intelligibili voce lectis et declaratis capitulis ipsius decime»); ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1552); ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, giugno-agosto 1559: «et tunc ego Vincentius de Mapheis notarius noviter electus ad scribendum incantus qui de anno in annum fiunt [...] alta et intelligibili voce legi capitula ad dictum incantum pertinentia»); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, giugno 1567: «lecta fuerunt a me notario [...] capitula legi solita in incantu decime»); ASVr, *Archivio Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXV, proc. n. 454 (Minerbe, 1545); ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CC, proc. n. 2136 (Soave, novembre 1684: l'incantatore pubblico che presenzia all'incanto legge anche i capitoli relativi); ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1589: lettura dei capitoli che regolavano «modo et forma» degli incanti, ogni *compatrone* incantava poi la propria porzione di decima,

sata la base d'asta di partenza, i partecipanti potevano effettuare una propria offerta (nei documenti significativamente indicata con il termine *posuit*¹⁰⁶) che se avesse soddisfatto i 'parametri' d'incanto previsti dai *compatroni*, avrebbe chiuso anticipatamente il bando. Nella quasi totalità degli incanti compulsati per questa ricerca, i valori proposti dai decimali, pur spesso in presenza di un quantitativo notevole di offerte per ciascun anno, non raggiungono mai, neppure lontanamente, quanto preventivato dai detentori dello *ius*, costretti di conseguenza al rilancio dell'incanto a partire dalla base d'asta calcolata dai loro addetti. Come non scorgere in questo atteggiamento 'ribassista' un chiaro riflesso di quella perdurante «collusion» tra i decimali francesi di antico regime, «c'est-à-dire l'entente entre les amateurs pour ne pas faire monter les enchères»¹⁰⁷? L'abbondante documentazione d'oltralpe testimonia infatti come spesso «les 'complots' des campagnards deviennent une véritable obsession»¹⁰⁸ per i decimatori, intenti prima di ogni incanto a «briser la solidarité paysanne par de subtiles manœuvres»¹⁰⁹ e ad evitare di conseguenza che «l'obstination et l'ingéniosité des communautés ralentit considérablement le processus de hausse généralisée qu'ils espéraient de l'amodiation au plus offrant»¹¹⁰.

anche se il tutto era poi raccolto e diviso collegialmente); ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Concamarise e Asparetto, maggio 1565); ASVr, *Archivio Nicchesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 17 (Colognola, giugno 1588); F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 29.

¹⁰⁶ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514 (Bonavigo, giugno 1526: il decimale «ge metete»); *Ibid.*, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1543); ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1552); ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67, c. n. n. (S. Bonifacio, giugno 1522: il banditore dell'incanto chiama «quis volebat ponere»); *Ibid.*, c. n. n. (S. Bonifacio, giugno 1568: «sponte obtulerunt dare»); *Ibid.*, c. n. n. (S. Bonifacio, giugno 1588: i *compatroni* «delliberano de darla a chi più li metterà»); ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, maggio 1483); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1430); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1437); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1444); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1458: «more solito posuit»); ASCVr, *Amministrazione particolare della diocesi*, Cerea, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis Sancti Zenonis de Cereta*, c. 3 (Cerea, gennaio 1479); ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184 (Concamarise-Asparetto, 1618: sono indicati i nomi dei decimali che «ghe mette»). Sulle caratteristiche del calcolo preliminare negli incanti di decima cfr. ad esempio quanto scrive G.T. MORAN, *Bringing in the Sheaves: Managing Church Property in Southern France, 1560-1590*, 'The Journal of European Economic History', XI, 1, 1982, p. 178 (nota n. 26).

¹⁰⁷ M. BAULANT, *Du bon usage des dîmes dans la région parisienne*, cit., p. 35.

¹⁰⁸ J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 115.

¹⁰⁹ J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 115.

¹¹⁰ J. VOGT, *Pour une étude sociale de la dîme*, cit., p. 116. Cfr. anche per altri

Nella permanente mancanza di offerte significative, l'incanto procedeva quindi al ribasso, partendo dal quantitativo di cereali o di uve che costituiva la base d'asta fissata dai *compatroni*; il banditore¹¹¹ gettava a terra una bacchetta di legno¹¹² (*baculum*) – il cui uso e il cui significato rimandano per l'area veronese a note pratiche inerenti alla investitura feudale di terre e diritti – e dichiarava aperta la contrattazione che seguiva una procedura degradante¹¹³. Il decimale che avesse deciso, al raggiungimento di un determinato valore d'asta, di aggiudicarsi l'incanto avrebbe dovuto raccogliere il bastone da terra, dichiarando ad alta voce la propria intenzione ('l'è mia')¹¹⁴. Ad ulteriore

episodi P. CHARBONNIER, *Les dîmes auvergnates du XV^e au XVIII^e siècle*, cit., p. 188.

¹¹¹ ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 18 (Colognola, giugno 1588: «me notario predicente, et famulo officii altiori voce replicante»).

¹¹² ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, maggio 1483: «proiectus baculus in terram ad maiorem incantum»); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, agosto 1483); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1437); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, gennaio 1483); ASCVr, *Amministrazione particolare della diocesi*, Cerea, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis Sancti Zenonis de Cereta*, c. 3 (Cerea, gennaio-maggio 1479). Per l'utilizzo del *baculum* nelle cerimonie di investitura cfr. ad esempio E. ROSSINI, *Contratti agrari a Verona dal secolo IX alla fine del XIV. (Aspetti e problemi)*, in *Il mondo rurale veneto attraverso i contratti agrari. Il territorio veronese nei secoli IX-XX*, Verona 1982, p. 10, 40; come pure F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 29-30 (che sottolinea l'utilizzo del *baculum* nella Valpolicella sia per l'incanto decimale che per la concessione *ad fictum* di terreni o per l'affitto della riscossione di dazi).

¹¹³ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1526: il banditore «incepit incantare dictam decimam incipiendo a plaustis centum et paulatim degradando usque ad plaustra viginti quatuor»); *Ibid.*, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1527); ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104, c. n. n. (Povegliano, 1554); ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, 1483: «incipiendo ad plaustra sexaginta et paulatim descendendo usque plaustra vigintitres»); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, agosto 1483); ASVr, *Archivio Pindemonte-Rezzonico-Maffei*, proc. n. 215 (Legnago, 1406: gli incanti sono effettuati secondo la procedura «ad maiorem incantum»); ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 5 (Colognola, maggio 1405: «ad maiorem incantum»); F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 29.

¹¹⁴ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1526: alcuni «socii levaverunt baculum et dixerunt 'le nostra'»); ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, maggio 1483: «levavit baculum et dixit 'le mia'»); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, maggio 1437: «dixit 'est mea'»); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, gennaio 1483); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, 1557); ASCVr, *Amministrazione particolare della diocesi*, Cerea, b. 1, *Liber introitus et expensarum plebis Sancti Zenonis de Cereta*, c. 3 (Cerea, gennaio-maggio

esemplificazione della procedura possiamo riportare quanto avvenne nella *villa* di Cerea, situata nella bassa pianura veronese, nel 1559: in questo caso, il banditore (uno tra i *compatroni* più autorevoli) dopo aver «proiecto baculo in terram alta voce cepit dictam decimam incantare eam degradando more solito usque quod dictum fuerit 'le mia' levando baculum»¹¹⁵. A supporto del fatto che la procedura rimase sostanzialmente inalterata anche in seguito al processo di diffusione della prassi condominiale, è invece possibile riportare il caso di Soave (un grosso borgo della zona collinare): qui, una volta che l'incanto aveva raggiunto il prezzo più alto, l'incantatore gridava «201 e una, e due, 201 e tre»¹¹⁶ prima di dichiarare definitivamente conclusa la contrattazione (1684).

Spesso anche questa seconda asta poteva risolversi in un nulla di fatto; nel caso in cui il valore d'asta si fosse abbassato troppo al di sotto della base di partenza, poteva infatti accadere che i *compatroni* preferissero porre termine alle operazioni d'incanto, scegliendo di raccogliere direttamente la decima o di riproporre nelle settimane o nei giorni seguenti un nuovo incanto. Ben si coglie in tali situazioni, peraltro abbastanza ricorrenti, alcuni degli aspetti della 'contrattazione' decimale a cui abbiamo in precedenza fatto cenno: senza dimenticare che dietro ad un'asta andata deserta, potevano celarsi le note collusioni tra decimali, nella speranza che negli incanti successivi venisse ritoccata la base di partenza.

La raccolta diretta – e come abbiamo visto si tratta di una tendenza riscontrata ovunque tra i decimatori 'europei' di età moderna – presentava dei costi di gestione molto elevati, tali, in alcuni casi, da svalutare di molto le possibilità del ricavo decimale: tale considerazione, nell'insieme delle tensioni dell'incanto, giocava quindi a favore delle pressioni dei decimali, sicuri che la strategia dell'attesa poteva portare i suoi frutti. Al contrario, dal punto di vista dei *compatroni*, ben si comprende perché, tra le modificazioni che interessarono il 'mondo' della decima nel corso del XVII secolo, si collochi anche il

1479); ASVr, *Fondo VIII Vari*, n. 223 (Arbizzano, 1467-1476); ASVr, *Archivio Niccolò-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 18 (Colognola, giugno 1588); anche F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 30; G.M. VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*, cit., p. 212; B. CHIAPPA, *Dalla prima età moderna al XVIII secolo*, in *Angiari. Il territorio, la storia, il patrimonio artistico*, a c. di B. CHIAPPA, Verona 1998, p. 73.

¹¹⁵ ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXX-VIII, proc. n. 2561, c. n. n. (giugno 1559); *Ibid.*, c. n. n. (Cerea, giugno-agosto 1567).

¹¹⁶ ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CC, proc. n. 2136 (Soave, novembre 1684).

progressivo ricorso a decimali 'di fiducia', legati, come abbiamo visto, da rapporti di clientela con gli stessi *compatroni*, in grado quindi di prendere in affitto la riscossione senza deteriorare troppo la consistenza dei ricavi, già di per sé esposti ai forti colpi di una congiuntura secolare avversa.

Nella realtà decimale veronese solo raramente i *compatroni* decidevano – nel caso in cui «nemo illam [la decima] levavit»¹¹⁷ – per il reincanto nelle domeniche successive, preferendo una sorta di accordo privato¹¹⁸ (indicato nella documentazione come accordo «a parte d'orechie»¹¹⁹, cioè non pubblico). Ai decimali, attirati dai vantaggi del tributo, veniva quindi concessa la possibilità di una seconda offerta che doveva tenere conto della base d'asta, quanto dei risultati raggiunti fino a quel momento: e anche in questo caso la procedura adottata dai *compatroni* o dal presidente del *condominio* diventava la emblematica testimonianza di quella tensione di fondo che pervadeva ovunque il momento dell'affitto. Da una parte i decimali, forti della paura del reincanto e delle conseguenze negative per la raccolta decimale; dall'altra i detentori dello *ius*, impegnati nello sforzo di 'spezzare' appunto quel consenso di gruppo che rischiava di intralciare e di mettere in discussione ogni anno un reddito di indubbia consistenza: nella peggiore delle ipotesi (e soprattutto quando la scarsità dei raccolti era dipesa da avversità atmosferiche o belliche) non rimaneva che riscuo-

¹¹⁷ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1551); ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67, c. n. n. (S. Bonifacio, giugno 1522); ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 40-41 (Colognola, giugno 1700: «non comparso alcuno al lievo, fu da signori compatroni differito al giorno di San Giovanni Battista prossimo a ritornar sopra l'incanto»). Alcuni esempi di incanti prolungati nel tempo in mancanza di 'operatori' sono segnalato per la regione ginevrina da A.-L. HEAD-KÖNIG-B. VEYRASSAT-HERREN, *Les revenus décimaux à Genève de 1540 à 1783*, cit., p. 171: «de nombreuses dîmes doivent être récréées, soit qu'elles ne trouvent point preneur, soit que le montant atteint est jugé trop bas [...] dans les années de crise grave, personne ne se présentant, la dîme est généralement remise à un particulier qui recueille les grains, les bat et les apporte en ville»; come pure da T.-A. LE GOFF, *Autour de quelques dîmes vanne-taises, XVII^e-XVIII^e siècles*, cit., p. 583.

¹¹⁸ ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1545: in tal caso il *compatrone* che dirigeva le operazioni dell'incanto decise che «se vi sono alcuno che voglia detta decima vengha a parlarne»).

¹¹⁹ ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143 (Soave, 1589: «nullis liberantis fu data [la decima] a parte d'orechie»); ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 34 (Colognola, giugno 1680: «comparseli [davanti ai *compatroni* della locale decima] persone a recchia»).

tere la decima *in casa*¹²⁰, nella speranza di pareggiare almeno le spese incontrate.

Il termine delle operazioni di incanto coincideva con la sottoscrizione dei capitoli che, come abbiamo accennato in precedenza, erano generalmente dichiarati dal banditore prima dell'inizio delle contrattazioni; il decimale o i decimali, nel caso in cui l'affitto di decima fosse stato 'levato' da una associazione tra più persone, si impegnavano davanti al notaio al rispetto delle norme capitolari, il cui compito era appunto quello di stabilire minuziosamente l'insieme dei tempi, dei modi, dei mezzi e delle responsabilità della raccolta stessa. Come per le procedure d'incanto, anche i capitoli andarono incontro, all'incirca nello stesso arco di tempo, a profonde integrazioni; nella maggior parte dei casi non si trattò comunque di vere e proprie trasformazioni dell'impianto strutturale degli stessi – che rimase sostanzialmente invariato e legato all'insieme di disposizioni consuetudinarie che già appaiono ben delineate nelle prime testimonianze archivistiche quattrocentesche – quanto piuttosto di aggiunte, in alcuni casi cospicue, di innesti sul 'tronco' normativo di cui abbiamo detto, in sintonia con quella «maggiore articolazione»¹²¹ e con quella «tendenza a una crescente puntualizzazione dei patti»¹²² che investì prepotentemente il mondo rurale della penisola nell'età della rifeudalizzazione e il cui esplicito corollario fu assai spesso «la formulazione di scritte particolareggiate»¹²³.

¹²⁰ ASVr, *Archivio Nichesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 33 (Colognola, giugno 1663: «avuto secreto colloquio insieme operando per l'utile publico, come dissero delli signori presenti, et absenti decretarono unanimi, et concordi di riscoter la presente decima del formento in casa a spese comuni de medesimi signori porzionanti»); *Ibid.*, p. 33 (Colognola, giugno 1680: «non chiamata, né levata da alcuno [la decima], fu sospeso l'incanto con l'intenzione di rascuoter essa decima in casa»).

¹²¹ G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino 1974, p. 282.

¹²² G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, cit., p. 289.

¹²³ G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, cit., p. 287. Cfr. pure per l'area veneta S. ZAMPERETTI, *La spazio politico in una comunità rurale d'antico regime: Dueville nell'età della Repubblica veneta*, in *Dueville. Storia e identificazione di una comunità del passato*, a c. di C. POVOLO, Vicenza 1985, p. 353: l'autore segnala «un rigido ed attento controllo sull'esazione delle rendite agricole» tra XVI e XVII secolo; M. BELLABARBA, *Aspetti di vita economica nel feudo: la terra e l'acqua*, in *Dueville*, cit., p. 933 («salta subito agli occhi la differenza formale, non di sostanza, che intercorre tra una locazione seicentesca ed una cinquecentesca, tra un elenco affrettato che delega la gestione al fittaniere ed un altro, più minuzioso e dettagliato, che vuole controllare ogni attimo dei lavori contadini ed imporre op-

Nel caso dei capitoli veronesi, le tracce di tali significative trasformazioni sono evidenti ad esempio dal confronto tra le differenti redazioni cronologiche dei capitoli; per i casi in cui questa operazione è stata possibile (Cerea, Bonavigo e S. Bonifacio), i risultati della collazione rendono ragione di una graduale articolazione delle poste, di un loro ampliamento, di una loro specificazione, come pure di un parallelo aggravamento delle sanzioni per le eventuali inadempienze, dei controlli e delle verifiche a cui i decimali potevano essere sottoposti. Ma anche nei casi in cui tali verifica diacronica non è stata possibile per la mancanza di una documentazione continuativa, il semplice confronto tra un *corpus* capitolare del primo Quattrocento o della prima metà del secolo successivo, con uno redatto due secoli dopo, non lascia dubbi sulla effettiva 'dilatazione' della normativa; negli stessi decenni in cui le minacce della *grève* decimale ponevano i *compatroni* veronesi davanti a delle scelte gestionali improrogabili, anche le regole di base del 'mondo' della decima andarono incontro ad una riformulazione che non poteva non tenere conto delle sopraggiunte modificazioni degli assetti congiunturali. Se quindi l'affermazione del *condominio* rappresentò, per certi aspetti, la risposta alle minacce di sfaldamento centrifughe all'interno dei gruppi di detentori del diritto, l'implemento delle norme capitolari venne a sancire quel controllo sempre più diretto, capillare e pervasivo che il potere condominiale stava progressivamente attuando nei confronti dell'affitto decimale e delle persone che se ne facevano annualmente carico.

La effettiva complessità raggiunta dai capitoli veronesi ne impone di conseguenza, come del resto è stato fatto nella disamina dell'affitto di decima nelle pagine precedenti, un tentativo di schematizzazione delle linee di sviluppo; mentre invece gli ovvi 'limiti' di spazio di questo saggio non hanno consentito di soffermare l'attenzione nel dettaglio delle singole caratteristiche dei capitoli d'incanto¹²⁴. Per poter se-

zioni precise a favore della proprietà»); a cui si possono aggiungere le osservazioni in merito di D. BOLOGNESI, *Le campagne dell'Italia padana nel Seicento*, 'Cheiron', II, 3, 1984, p. 92: l'autore sottolinea in particolare come nel corso del Seicento si intensificò «la tendenza ad una crescente puntualizzazione dei patti colonici»; G. GULLINO, *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli XVI-XVIII). Materiale per una ricerca*, 'Quaderni storici', 43, 1980, p. 172-173; G. BORELLI, *Alcuni problemi in tema di rifeudalizzazione*, 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXVI, 1986, p. 7-9.

¹²⁴ Nel merito di una disamina più dettagliata di alcune poste d'incanto dell'area

guire il complesso strutturarsi delle 'sedimentazioni' normative si è quindi deciso di circoscrivere – fin dove possibile e in base ad una documentazione non sempre abbondante per il Quattro e per il primo Cinquecento – quell'insieme di disposizioni capitolari che è dato di incontrare costantemente nelle scritture capitolari, fino a Settecento inoltrato. Come avevamo anticipato, si è trattato di individuare una sorta di 'tronco' normativo primigenio (quanto indubbiamente legato a *consuetudines* coeve non più rintracciabili) su cui, a partire dalla metà del Cinquecento, si sono innestate tutte le successive integrazioni. Dalla disamina del materiale documentario superstite (che copre un arco cronologico compreso tra i primi decenni del Quattrocento e la prima metà del XVIII secolo) è stato quindi possibile circoscrivere tali specifiche ricorrenze:

- 1) garanzia fideiussoria a favore dei *compatroni* della decima affittata;
- 2) norme circa la qualità dei prodotti decimati e le modalità di esazione del tributo;
- 3) norme circa la possibilità del *ristoro* (i. e. il ribasso del prezzo di affitto in caso di calamità atmosferiche e altro);
- 4) quantità e qualità delle regalie (i. e. i carichi aggiuntivi e le onoranze);
- 5) pene e sanzioni nei confronti degli inadempienti.

Su questo impianto di base che costituisce appunto la struttura della articolazione principale dei capitoli di decima si è solitamente incastrata una seconda serie di articoli a specificazione del contenuto o una nuova sequenza di capitoli in aggiunta alle norme principali. Mantenendo l'ordine invariato, diventa quindi possibile indicare, per ogni norma di base, alcune delle sue articolazioni più significative; bisogna comunque tenere presente che la ricostruzione che segue, indica delle disposizioni che sono basate su di un *range* limitato, quantunque rappresentativo, delle decime veronesi; la scelta di una distribuzione schematica è dettata dalla frastagliata articolazione del materiale e dalla evidente necessità di individuare in tale *mare magnum* alcune linee di tendenza complessive;

- 1) garanzia fideiussoria (che regola le modalità di accesso all'incanto, fungendo inoltre da 'filtro' nei confronti dei partecipanti all'asta):

veronese rinvio invece ad A. FERRARESE, *Il diritto di decima nel territorio veronese in età moderna*, cit. p. 85-161.

- a) presentazione al momento dell'incanto di uno o più fideiussori (*piezi*) a loro volta garantiti da una terza persona (*laudatore*), tutti impegnati *in solidum* alla refusione del debito d'incanto in caso di inadempienza del decimale principale¹²⁵;
- b) obbligo di ripetere l'incanto nel caso in cui il decimale o i decimali non avessero presentato immediatamente ai *compatroni* un adeguato fideiussore, oppure se quest'ultimo non fosse stato valutato idoneo dagli stessi;
- c) rinuncia, da parte dei decimali, ai benefici legali previsti dalla normativa statutaria e dalla prassi giuridica veronese nei confronti dei debitori insolventi;
- d) proibizione di partecipare all'incanto e di fungere da fideiussori per ogni decimale che si fosse rivelato debitore in passato;
- e) necessità per i decimali e per i fideiussori di dimostrare l'appartenenza al territorio veronese attraverso l'iscrizione all'estimo territoriale della comunità in cui venivano svolte le operazioni d'incanto;
- f) preclusione di partecipare all'incanto per determinate categorie (soldati, ecclesiastici e, in alcuni casi, anche per gli stessi *compatroni* o per qualsiasi cittadino di Verona).

Già alcuni esempi di incanti decimali tratti da una documentazione veronese risalente agli ultimi decenni del Trecento, riportano abbondanti accenni alla pratica della fideiussione richiesta al decimale che avesse preso in affitto la riscossione della decima¹²⁶; a prescindere dal fatto che tali accenni rimandano a loro volta a *consuetudines* anteriori – riprese comunque di continuo, anche nei secoli successivi, nella contrattualistica agraria veronese – un rapido confronto con i noti *case studies* esaminati in precedenza pone chiaramente in evidenza il fatto che il ricorso ad una garanzia esterna della solvibilità del decimale non costituisse per nulla una eccezione¹²⁷. Nella specifica realtà del terri-

¹²⁵ È interessante mettere in evidenza che il termine 'principale', riferito al «nom du 'plus offrant et dernier enchérisseur'» era in uso anche nella piana di Caen come testimonia J.-M. PAVARD, *Le mouvement de la rente foncière dans la plaine de Caen*, cit., p. 693.

¹²⁶ F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 29.

¹²⁷ Per alcune esemplificazioni d'oltralpe cfr. ad esempio G.T. MORAN, *Bringing in the Sheaves*, cit., p. 190-191; A.-L. HEAD-KÖNIG-B. VEYRASSAT-HERREN, *Les revenus décimaux à Genève de 1540 à 1783*, cit., p. 171: «l'éventuel fermier doit fournir 'bonne et solvable caution de la ville', généralement un citoyen ou un bourgeois, rarement un habitant, dans les trois jours qui suivent l'expédition, sous peine de voir la dime récriée et expédiée à sa 'fol enchère'».

torio veronese, al termine dell'incanto, ogni singolo decimale (o i decimali nel caso delle non rare associazioni) era tenuto alla presentazione di un fideiussore che ne garantisse la solvibilità; in alcuni casi anche per tale 'garante' poteva essere richiesto una sorta di avallo preventivo (nella documentazione archivistica noto con il termine di *laudo*) che ne riscontrasse la reale 'copertura' economica in caso di insolvenza o di eventuali calamità che avessero potuto mettere a rischio la buona riuscita delle operazioni.

Tutti impegnati *in solidum* e nella maggior parte dei casi con i rispettivi eredi (anche in questo caso una evidente analogia con pratiche contrattuali che è dato di riscontrare nel mondo rurale veronese¹²⁸), il decimale, il fideiussore e l'eventuale *laudatore* dovevano essere presentati ai *compatroni* della decima o al notaio che presiedeva all'incanto, non più tardi del termine delle operazioni: in caso contrario, le norme capitolari prevedevano che l'incanto venisse dichiarato nullo e immediatamente ripetuto a spese del decimale o dei decimali inadempienti¹²⁹. Nel caso in cui i *compatroni* avessero confermato la scelta del fideiussore e del *laudatore*, l'incanto poteva ritenersi concluso con la sottoscrizione del contratto tra le cui clausole ricorreva nella maggior parte dei casi la specifica rinuncia a quelli che la documentazione definisce 'benefici legali'¹³⁰. In altri termini – e anche in questo caso

¹²⁸ A. DAL MORO, *Proprietà ed impresa attraverso i contratti agrari*. (Secc. XVIII-XIX), in *Il mondo rurale veneto attraverso i contratti agrari*, cit., p. 173-174.

¹²⁹ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1543: chi aveva levato il primo incanto non aveva presentato, secondo quanto rimarcavano anche i capitoli, un idoneo fideiussore, pertanto «iterum ipsa decima fuit incantata [...] damno et interesse» del primo decimale); F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 29, come pure EADEM, *La pieve di S. Floriano fra Tre e Quattrocento. Territorio, clero, economia*, tesi di laurea discussa nell'Università degli Studi di Verona, a. a. 1995-1996, relatore prof. A. Castagnetti, p. 124.

¹³⁰ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1543: tra cui è citata anche la lettera «divi Adriani»); *Ibid.*, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1558: «cum debitis renuntiationibus» per chi levava l'incanto); ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1552); ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67, c. n. n. (S. Bonifacio, giugno 1568: «sponte renuntiando benefitiis novarum constitutionum», cioè gli statuti veronesi nella redazione post-1450); ASVr, *Archivio Gianfilippi-Campostrini*, proc. n. 527, c. n. n. (S. Giovanni Ilarione, maggio 1546: «renunciando leze, statuti et salvi condutti, a ogni aiuto de leze che a modo algun gli potesse esser in favore»); ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 18 (Colognola, giugno 1588: «cum omnibus solitis, et debitis renunciationibus»); *Ibid.*, p. 34 (Colognola, giugno 1680: «rinunciando alle leggi contrarie»).

ci troviamo di fronte ad una prassi altrettanto diffusa nella contrattualistica agraria locale¹³¹ – il decimale si impegnava a non ricorrere, nel caso di una eventuale contesa legale con i *compatroni* o con il *condominio*, a quell'insieme di poste degli statuti veronesi che ne garantivano alcune prerogative. Rinunciando a tali possibili 'coperture' legali, il decimale si trovava quindi ancor più in una posizione di indubbia e schiacciante dipendenza dai detentori dello *ius*; e non deve d'altra parte stupire che l'inserimento di tali clausole forzatamente limitanti sia cronologicamente coinciso con l'adeguamento delle norme capitolari alle recenti evoluzioni del *condominio* nello scorcio della congiuntura seicentesca.

Al controllo degli uomini (gli appaltatori) e del personale 'minore' (i raccoglitori, i misuratori dei cereali, i carrettieri adibiti al loro trasporto, i battitori dei grani, i contabili, i notai, ecc.)¹³² faceva seguito quello delle 'pratiche', esemplificato nei 'gruppi' di norme che seguono:

- 2) prassi e regole dell'esazione decimale e del pagamento del debito di incanto:
 - a) controllo sulla tipologia dei prodotti decimati, come pure sulle percentuali delle misture (*granata, blada interciata*¹³³);
 - b) controllo sulla qualità (purezza) dei prodotti decimati, sulle modalità di raccolta sul campo, sulle operazioni di raccolta, di essiccazione, di conservazione e di stoccaggio dei medesimi;
 - c) controllo sulle operazioni e sulle modalità di misurazione dei grani¹³⁴

¹³¹ A. DAL MORO, *Proprietà ed impresa attraverso i contratti agrari*, cit., p. 160. Per un esempio coevo cfr. invece G. BARBIERI-E. ROSSINI, *I Boniventi feudatari del monastero di Santa Maria in Organo ad Arcole e Cavallpone (1282-1448)*. (*Le investiture*), 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXIV, 1984, p. 120-121 (14 febbraio 1448): «renunciantes beneficiis novarum constitutionum de pluribus reis debendi, de fideiussoribus et epistule divi Adriani auxilio et cuilibet alii suo iure et legum auxilium».

¹³² I compiti, le retribuzioni e la gerarchia del personale 'minore' impegnato nelle delicate operazioni del raccolto di decima sono descritte, per il veronese, da A. FERRARESE, *Il diritto di decima nel territorio veronese in età moderna*, cit., p. 85-161.

¹³³ Esempi di corresponsione decimale in *blada interciata* sono segnalati per il Cinquecento in G.M. VARANINI, *Problemi di storia economica e sociale della Valpolicella nel Cinquecento e primo Seicento*, in *La Valpolicella nella prima età moderna (1500c.-1630)*, a c. di G. M. VARANINI, Verona 1987, p. 52.

¹³⁴ Cfr. per il caso francese A. SILBERT, *La production des céréales à Beaune d'après les dîmes*, cit., p. 143-144; come pure quanto scrive U. TUCCI, *Pesi e misure nella storia della società*, in *Storia d'Italia*, v. V, tomo I, *I documenti*, Torino 1973, p. 588.

e sulla prassi di trasporto coatto degli stessi ai granai o alle abitazioni dei *compatroni*¹³⁵;

- d) controllo della paglia raccolta dopo la battitura dei cereali: percentuali di ripartizione tra *compatroni* e decimali, modalità, tempi e oneri di stoccaggio;
- e) tempi di pagamento del debito d'incanto (generalmente nel mese di agosto per i grani raccolti tra maggio e giugno, mentre ottobre e novembre per i prodotti raccolti tra agosto e settembre);
- f) obbligo per i decimali di denunciare ai *compatroni* o alla Camera fiscale di Verona gli inadempienti alla contribuzione decimale;

3) modalità e possibilità del *ristoro*¹³⁶:

- a) obbligo per i decimali di denunciare direttamente ai *compatroni* entro un tempo predeterminato (in genere pochi giorni) la qualità e la quantità del danno subito¹³⁷;
- b) limitazione del *ristoro* a determinate cause (grandine, guerra, siccità, inondazioni) e a determinati prodotti: in genere, nel veronese, veniva comunque ammesso il solo *ristoro* per grandine;
- c) nel caso in cui il danno avesse superato un *minimum* stabilito nella posta dei capitoli relativa al *ristoro*, potevano darsi ai *compatroni* due soluzioni: indennizzare il decimale (dopo una stima compiuta da entrambe le parti) o scegliere di raccogliere la decima a proprie spese (raccolta 'in casa'), eventualmente rifondendo il decimale delle spese incontrate fino a quel momento;

¹³⁵ Tale prassi trova, ancora una volta, ampi riscontri nella normativa della contrattualistica agraria veronese, cfr. quindi P.G. MOMETTO, *L'azienda agricola Barbarigo a Carpi. Gestione economica ed evoluzione sociale sulle terre di un villaggio della bassa pianura veronese (1443-1539)*, Venezia 1992, p. 204-205; ma anche per il tardo-trecento G.M. VARANINI, *La 'curia' di Nogarole nella pianura veronese tra Tre e Quattrocento. Paesaggio, amministrazione, economia e società*, 'Studi di storia medievale e diplomatica', IV, 1979, p. 179.

¹³⁶ ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa), p. 16 (Colognola, 1578); F. ARDUINI, *La pieve di S. Floriano fra Tre e Quattrocento*, cit., p. 44. Sulle modalità del *ristoro* nell'ambito della contrattualistica agraria veronese cfr. G. BORELLI, *Dei contratti agrari nel veronese tra '500 e '600: aspetti e problemi*, in *Il mondo rurale veneto attraverso i contratti agrari*, cit., p. 120-121; anche G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, cit., p. 335.

¹³⁷ Per ulteriori esemplificazioni (tratte sempre dai contratti agrari) cfr. G. BORELLI, *Dei contratti agrari nel veronese tra '500 e '600*, cit., p. 122; anche A. DAL MORO, *Proprietà ed impresa attraverso i contratti agrari*, cit., p. 170; G. BORELLI, *Tra città e campagna in Terraferma veneta in età moderna*, 'Studi storici Luigi Simeoni', XXXVIII, 1988, p. 159.

- 4) regalie di decima¹³⁸:
- a) le onoranze e le regalie a cui i decimali erano sottoposti presentano nei capitoli d'incanto varie denominazioni e differenti destinatari: in genere queste spettavano all'incantatore (cioè a colui che bandiva le operazioni di affitto della decima), al notaio che presenziava all'incanto e ne redigeva l'usuale verbale autentico¹³⁹, come pure agli stessi *compatroni* (quale ricognizione simbolica dello *ius incantandi*);
 - b) sui decimali potevano essere 'scaricate' anche eventuali oneri supplementari, come ad esempio il prezzo per l'affitto dei luoghi di stoccaggio dei grani (granai, aie per la battitura, barchesse), la mercede del causidico chiamato a difendere le cause legali intentate contro gli inadempienti al tributo¹⁴⁰, la spesa per le *comandate*¹⁴¹ (cioè il trasporto coatto del grano entro le mura urbane, dettato dalle disposizioni annonarie);
 - c) ai decimali spettava usualmente il carico del *calmerium bladorum* (cioè il pagamento della differenza tra il prezzo del grano regolato

¹³⁸ Cfr. ad esempio G. BORELLI, *Dei contratti agrari nel veronese tra '500 e '600*, cit., p. 136; A. DAL MORO, *Proprietà ed impresa attraverso i contratti agrari*, cit., p. 170: «le 'regalie' assumono connotati di importanti integrazioni in natura al reddito fondiario che rispondevano essenzialmente alle necessità delle microeconomie delle famiglie patrizie e del loro seguito».

¹³⁹ ASVr, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514, c. n. n. (Bonavigo, giugno 1552: il «decimalis teneatur solvere mercedem presentis instrumenti mihi notario iuxta solitum et consuetum»); ASVr, *Archivio dell'Ospedale dei Santi Iacopo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561, c. n. n. (Cerea, maggio 1483: alla somma complessiva dell'incanto dei grani maggiori erano «subtractis quinque minalibus pro notario»). Varie regalie a cui erano sottoposti gli appaltatori di alcune decime della Valpolicella tardo-trecentesca sono segnalate da F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, cit., p. 33.

¹⁴⁰ Vari esempi si hanno ad esempio in M. BELLABARBA, *Aspetti di vita economica nel feudo: la terra e l'acqua*, cit., p. 959; L. PEZZOLO, *Dal contado alla comunità: finanze e prelievo fiscale nel Vicentino (secoli XVI-XVIII)*, in *Dueville*, cit., p. 409; C. POVOLO, *Vincoli di stirpe, legame degli affetti. La trasmissione del patrimonio in una comunità rurale nell'età moderna*, cit., p. 751-752. In generale su tale problema G. CHERUBINI, *La proprietà fondiaria nei secoli XV-XVI nella storiografia italiana*, 'Società e storia', 1, 1978, p. 31.

¹⁴¹ L. VECCHIATO, *Il problema del pane nella storia veronese nei secc. 500 e 600*, cit., p. 138-139, 146; G.M. VARANINI, *Problemi di storia economica e sociale della Valpolicella*, cit., p. 58. Nella Francia di antico regime sono segnalati analoghe pratiche, sotto il nome di *droit de charrée*, consistenti nel prelievo di un covone ogni dodici, precedente la decimazione ordinaria, a saldo delle spese di trasporto, cfr. dunque M.-T. LORCIN, *La fraude des décimables: mouvement court ou mouvement long?*, in *Prestations paysannes*, cit., p. 605.

dall'annona urbana e quello di mercato), come pure l'indennizzo ai *compatroni* del dazio urbano (dazio d'entrata)¹⁴²;

5) pene e sanzioni:

- a) in genere erano relative al mancato rispetto delle poste contenute nei capitoli d'incanto: potevano prevedere una sanzione in denaro fissata dalle norme in questione oppure, nel caso di inadempienze inerenti ai prodotti decimati, una corrisposta aggiuntiva proporzionale all'ammontare del danno.

Dopo aver dunque individuato una traccia schematica delle norme ricorrenti nei capitoli d'incanto veronesi, rimangono da indicare brevemente i criteri seguiti nella edizione degli esempi posti nell'appendice: nell'insieme dei capitoli rinvenuti tra il materiale archivistico compulsato, la scelta è stata compiuta tra quelli ritenuti maggiormente rappresentativi, sia per la presenza di più redazioni cronologicamente successive e quindi comparabili, sia per la presenza di una maggiore articolazione e completezza delle norme. I criteri di edizione, limitati alla punteggiatura e all'uso delle maiuscole, hanno tenuto conto nell'apparato delle note di eventuali varianti indicate nel documento, rasure e lacune (indicate tra parentesi quadre). Trattandosi, in alcuni casi, di una documentazione alquanto complessa, si è preferito limitare l'edizione ai capitoli inerenti i cereali maggiori (frumento e miglio), tralasciando le norme inerenti le uve, gli altri cereali minori, i fagioli e le olive: questo anche perché, nella maggior parte dei capitoli, le poste in questione riprendevano alla lettera quelle relative ai grani maggiori con minime variazioni¹⁴³.

ANDREA FERRARESE

(Dottore di ricerca in Storia economica nell'Università di Verona)

¹⁴² Tale prassi era ad esempio prevista dalla normativa agraria tardo-trecentesca in vigore nella curia di Nogarole, cfr. dunque G. M. VARANINI, *La 'curia' di Nogarole nella pianura veronese tra Tre e Quattrocento*, cit., p. 260: «item quod dicti homines debeant conducere Veronam suis propriis expensis omnia blada, vinum natum de partibus et de decimis dictae curiae ad canipam domini vel alio in Verona ubi magis placuerit dictis officialibus, domino solvente datium intratarum ipsorum bladorum et vini» (1394).

¹⁴³ A titolo di esempio, è stato dato conto dei capitoli relativi a tutti i prodotti decimati nel caso della decima di Colognola (1588) riprodotta nel documento 10.

Documento 1

ASVr, *Archivio dell'Ospedale di S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561.

*Capitoli d'incanto della Decima Grande di Cerea (sec. XV-XVI)*¹⁴⁴.

1430

[§1] Quod ille qui levaverit baculum vel dixerit esse suas teneatur et debeat dare bonam et idoneam securitatem in continenti de solvendo dictas decimas, aliter reincantaverit suis propriis expensis.

[§2] Item quod teneatur conducere blada in paleis supra aras locatorum divisa frumentum a granata et a siligine, in cavaiono tritulata et solvere viginti-quinque minalia frumenti pro quoque plaustro et ea conducere supra solarios locatorum predictorum in Cereta, bene sici, palati et sine cavazal et vituli, duas partes frumenti et unam partem siliginis.

[§3] Item quod teneatur facere paliarios bene culmos.

1437

[§1] Quod ille qui levaverit baculum dictarum decimarum teneatur in continenti bonam prestare securitatem, aliter reincantabitur suis expensis.

[§2] Item teneatur dare duas partes frumenti et terciam partem silliginis bene sici et pallatis bis. Item teneatur portare garbas supra aras locatorum in Cereta sub pena unius plaustri frumenti pro quoque capitulo contrafacto et pro quoque contrafaciente.

[§3] Item teneatur facere palearia bene culmata.

1444

[§1] Qui levaverit baculum teneatur in continenti dare bonam et idoneam securitatem de solvendo.

[§2] Item teneatur solvere duas partes frumenti et terciam partem silliginis bene sici et bene palati et conducti supra solarios dominorum locatorum in Cereta, in ratione 25 minalibus pro quoque plaustro. Item teneatur et debeat conducere blada in garba supra aris locatorum in Cereta et facere cavigonos frumenti divisim a silliginis et a granata.

¹⁴⁴ *tutti i documenti sono in copie cinquecentesche.*

[§4] Item quod teneatur solvere viatori qui incantat eas duo minalia frumenti de suo proprio pro sua mercede et omnino teneatur solvere et facere more solito sed si contrafecerit aliquid de predictis, dicte decime intelligantur esse affictate unum plastrum plus precio affictato.

[§3] Item si dictus conductor non observaverit pacta, quod intelligatur decimam affictatam cum unum plastrum frumenti ultra affictum.

[§4] Item quod massarius possit accipere calmeria bladorum.

[§4] Item teneatur dare calmerium bladorum dictis dominis locatoribus.

[§5] Item quod si aliqua sors dicte decime tempestatur quod teneatur facere restaurum.

[§5] Item pro tempestate fiat restaurum secundum consuetudinem.

[§6] Quod qui levaverit baculum teneatur quando ibit ad accipiendum in campaneas uvas decime clamare unum domitorum decimae causa videndi¹⁴⁵ uvas et quod teneatur conducere ipsas in Cereta ad domos locatorum suis expensis.

Documento 2

ASVr, *Archivio dell'Ospedale di S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba*, b. XXXVIII, proc. n. 2561.

Due frammenti dei capitoli d'incanto della Decima Grande di Cerea (1559-1567).

[§1] Che tutti quelli o quello ch'hanno levado il presente anno le decime sì delli agnelli et porci, come de mazurumi et ch'a quelli o quello ch'hanno fare la segurtà et li laudadori di quelle, non possino né debbano levare decime de sorte alcuna né far segurtade.

[§2] Item che tutti quelli o quello che levarà le decime de milii sia tenuti et obli-

¹⁴⁵ segue parola illeggibile.

gati haverle pagate per tutto el mese di settembre per ché viene insieme cum la melega et chi non potrà pagar melega possino et debbino pagar dui minali de meglio per tre de mellega.

Documento 3

Archivio Parrocchiale di Cerea (Verona), *Archivio della Decima Grande di Cerea*, fascicolo rilegato in cartone senza segnatura.

Capitoli della Decima Grande di Cerea (prima metà del XVII secolo).

Documento 3a

Capitoli delle decime del formento e granata et segala et altri maggiorumi spettanti alla decima grande di Cerea, Malavicina e sue pertinenze nel veronese¹⁴⁶ i quali doveranno esser osservati da quelli che levaranno esse decime et dai loro piezi e sicurtà.

[SI] *Dei piezi e sicurtà.* Che quelli che levaran il bachetto dell'incanto per cadauna delle sette contrade soggette alla sodetta decima grande cioè Di Sotto, Finisella, Passarin, Di Mezo, Campi di Sù e Malavicina (et anco Isoella di ragion dei soli¹⁴⁷ signori ecclesiastici) debbano incontinente dar due buoni e sufficienti piezi e sicurtà che piacciano agli signori della decima; i quai piezi e sicurtà siano e s'intendano obligati principalmente et in solido con quelli stessi ch'havran levata la bachetta di cadauna delle sodette contrade e non dando gli levatori e conduttori delle decime o di alcuna di esse incontinente li detti due piezi e sicurtà, debba esser rincantata la decima di quella contrada ch'havesse mancato a danno, spese et interessi di quello che l'haverà levata, avanti che gli signori si partano dall'incanto, ovvero quando più le parerà e piacerà.

[SII] *Delle obligationi in solido et delle rinuntie dei benefitii dei conduttori e piezi o sicurtà.* Che al pagamento giusta i levati et all'osservation di tutti gli capitoli dell'incanto s'intendano obligati principalmente et in solido così il condutor come gli piezi o sicurtà, con gli heredi e beni d'ogn'un di loro parimente tutti principalmente et in solido et s'intenda ch'a quest'effetto habbiano precisamente rinuntiato a tutti e cadauno dei benefitii legali della lettera d'Adrian imperator, delle sicurtà et di due o più promissori obligati di pagar un debito, come anco alli tre statuti della città di Verona del dar beni in pagamento quando il debito eccede lire cinquanta, della location de placiti e prescrizione di dieci anni, a salvi condotti, fide, mandati, carte di conserva e lettere ducali, così impetrate, come da impetrarsi, al poter dar e girar partite di monte in pagamento et generalmente a cadaun'altro suffraggio o impedimento, col mezo del quale potessero ritardar o divertir il pagamento accordato nei levati, potendo gli signori padroni delle decime farsi pagare a propria elettione da cadaun conduttur solo o da cadaun dei piezi e così anco da qual si voglia herede dei medesimi conduttur o piezi e sicurtà, come tutti principalmente et in solido obligati.

¹⁴⁶ nel veronese *inserito nell'interlinea*.

¹⁴⁷ soli *inserito nell'interlinea*.

[§III] *Del condur le faglie dei grani sopra quelle are che veniranno disegnate alli decimali.* Chi levarà alcuna decima condur debba le faglie in quell'ara che li sarà disegnata dagli signori della decima altrimenti s'intenda esser affittata cadauna contrada di quelle che venisse contraffatto due carra di formento di più di quello che fosse stata levata, e non di meno, oltre il pagamento della pena, possano gli contrafacienti esser dagli signori col mezzo della ragion astretti a condur le medesime faglie sopra le are disegnate. Ma se gli detti signori non disegnaran le are agli conduttori all'ora le paglie si debbano divider per metà fra essi signori et i decimali et disegnandole siano le medesime paglie, in tutto e per tutto, dei detti signori.

[§IV] *Del far bene e ben colmar i pagliari.* Che gli decimali siano obligati ben far e ben colmar i pagliari sotto pena di minali dodici di formento da esser pagati per cadaun pagliaro mal fatto e mal colmo agli signori padroni dei medesimi pagliari.

[§V] *Del lasciar la paglia agli padroni.* Che cadaun decimale habbia carico di custodir la paglia così che non ne venga portata via in alcuna benché minima quantità, né per essi né per i loro battarelli, sotto pena d'uno scudo per cadauna volta che venisse contraffatto, da esser pagato per i decimali delle contrade ch'in ciò havessero mancato et irremissibilmente riscosso et applicato al venerabile hospedale della Misericordia.

[§VI] *Della qualità del formento che dovrà esser pagato dagli decimali alli signori padroni.* Che per l'avvenire quello o quelli che levaranno o pigliaranno ad affitto le dette decime o alcuna di esse sia tenuto et obligato, o tenuti et obligati, dar e pagar agli signori padroni di quella, o loro successori e rappresentanti, l'affitto delle decime ad essi affittate in formento chiamato d'affitto, bello, netto, puro et ben crivellato, al modo e forma che si pagan i livelli perpetui di formento¹⁴⁸ tal che sia il formento schietto e senza alcun'altra compagnia, dovendo il crivellatore che dovrà crivellar essi formenti esser eletto dalli signori della decima ma pagate le di lui mercedi dalli decimali.

[§VII] *Che gli carri siano de minali venticinque per carro.* Che i decimali siano obligati pagar il formento a ragion de minali venticinque per cadaun carro et le decime sopradette s'intendano tutte esser incantate et affittate a minali venticinque per cadaun carro.

[§VIII] *Del tempo che devon esser pagati, e riscossi gli affitti delle decime.* Che i decimali siano obligati d'haver pagato l'affitto delle decime ch'havran levate integralmente per tutti li 15 del mese d'agosto prossimo, et all'incontro, se li signori non havranno riscosso le decime che le spettano per il detto tempo di mezzo agosto, possano i decimali, in tal caso, metter il formento sopra gli granari che potran ritrovare a spese di quei signori che non havran riscosso, con degrado appresso anco di minali cinque di formento per cento, mentre però ch'il medesimo formento venga giudicato d'esser della qualità dovuta et secondo gli capitoli predetti e non altrimenti, e ciò quando sarà riposto in tai granari.

¹⁴⁸ segue schietto eraso.

[§IX] *Del metter di sera in sera il formento su gli granari delle decime.* Che i decimali siano obbligati di sera in sera di portar il formento sopra gli granari che li verran dati dalli signori padroni in pena d'un carro di formento per cadaun che contrafacesse, et possano gli signori, se così le parerà, metter una chiave sopra gli uscii de medesimi granari e tenerla appeso di se stessi.

[§X] *Che possino gli signori far solar il formento.* Che se parerà agli signori ch'il formento non fosse ben secco et ben appallato, sia in loro libertà di farlo solare, ventare e palare tanto che sia bene, a spese però dei decimali.

[§XI] *Del portar e misurar i formenti sopra gli granari degli signori in Cerea.* Che siano obbligati i decimali di portar gli grani sopra i solari delle case dei signori della decima in Cerea a spese proprie di loro decimali, ben secchi et ben stagionati et sopra d'essi solari misurarli e consegnarli ai medesimi signori.

[§XII] *Della maniera del misurar i grani.* Che quelli dai quali saran state levate le dette decime, quando misureranno e consegneranno il formento alli signori, tenir debbano il minale un piede lontano dalla mota dello stesso formento e non tener il piede, ovvero altra cosa, appoggiata al minale mentre il formento verrà misurato.

[§XIII] *Del colmar il minale.* Sian anco obligati i decimali, quando misureranno, come sopra, il formento alli signori delle decime, dopo d'haver, la prima volta, colmato il minale, di colmarlo di nuovo tre altre volte con la pala, et all'hora poi rasarlo e così far sempre di minal in minale, et quello d'essi decimali che contrafarà, caschi in pena de minali dodici di formento, i quai restin applicati a quel padrone al quale fosse stato consegnato detto formento, per risarcirlo del suo danno, poichè se altrimenti venisse fatto li padroni restarebbero ingannati dai decimali, i quai, per altro, con due palate colman il minale e così mai si ritrova poi il formento della sua giusta misura.

[§XIV] *Della regaglia del carro di segala.* Che i decimali di cadauna delle predette contrade siano obligati pagar di regaglia un carro di bella e crivelata segala agli signori, per cadauna contrada della decima.

[§XV] *Degli ristori.* Che in caso di tempesta ch'il Signore Iddio non lo permetta, debbano i decimali nel termine di giorni tre haver denontiato nel vescovato di Verona alli signori compadroni ecclesiastici et alle case di cadauno dei signori secolari in Verona, giudicialmente in persona, il danno dato dalla tempesta, altrimenti, passati gli predetti tre giorni, quei signori che non havran hauta la denontia non siano obligati di far ai decimali alcun ristoro, e se il danno non eccederà la summa de minali trenta di formento per cadauna contrada, non se le faccia alcun ristoro, ma eccedendola siano gli signori tenuti farli il debito ristoro; potranno però essi signori, se così le piacerà, ripigliar in sé stessi le decime tempestate, ovvero anco rilasciargliele, come tornerà loro a commodò, intendendo quanto s'è detto del ristoro, del formento solo, ma non già di legumi, lini o altra sorte de grani.

[§XVI] *Delle cause per le quali non si ristora.* Che per cause di nebbie, di venti, d'acque o d'asciute non siano gli signori compadroni obligati a far ristoro di sorte alcuna ai decimali.

[§XVII] *Del foro dei debitori della Chiesa.* Che quei che saranno debitori agli signori ecclesiastici per causa delle decime s'intendano volontariamente haverli sottoposti al foro ecclesiastico.

[§XVIII] *Che paghino i decimali intieramente i loro debiti, ancor che non riscuodino.* Che i decimali che saran di tempo in tempo siano obligati di dar intieramente tutto il loro debito, conforme il levato, non ostante che per qual si voglia causa non riscuodessero, et se venissero impediti, in maniera che non potessero riscuodere, siano obligati d'accusar in Camera fiscale gli disubidenti et che non volessero pagare, dando in nota il numero dei marognoli che saran pervenuti nelle pezze di terra di quei tali ch'havessero recusato di pagare, sotto pena d'un carro di formento da esser pagato per detti decimali alli signori di quel quinto a i quali sarà toccata in sorte quella contrada, et in caso che gli accusati restassero dalla giustitia condannati, riscuodano gli decimali tutto quello che non havessero riscosso et la lite debba esser fatta per gli signori di dette decime.

[§XIX] *Non possano gli signori piezar né laudar i decimali.* Ch'alcuno dei signori delle decime non possa far sicurtà in modo alcuno per quelli che levaranno le medesime decime o alcuna di esse né meno favorir alcuno che volesse levarne alcuna.

[§XX] *Non si possa offerir prezzo sopra l'incanto.* Che non possa alcuno sopra l'incanto usar queste o simili parole e dire 'datemela per un tanto', sotto pena d'esser privato di poter levar alcuna d'esse decime, ma sia lasciato caminar libero l'incanto dall'alto al basso, in tanto che verrà levata la bachetta di quello.

[§XXI] *Delle mercedi del nodaro per la decima grande.* Che i decimali siano tenuti et obligati oltre il loro levato dar al nodaro che scriverà li presenti incanti, per sua mercede, un minale di formento per cadauna contrada della decima grande, che sono minali sei in tutto, della qualità che come sopra sono tenuti pagar alli signori et in oltre siano tenuti et obligati dar al medesimo nodar altri minali tre formento per cadauna d'esse sei contrade, che sono sachi sei, cioè quattro sacchi per lui, come procuratore, et due per il causidico et avvocato, per ispedire le cause di dette decime, pur della medesima qualità che si paga agli signori.

[§XXII] *Della mercede del nodaro per Isolella.* Che il decimale che levarà la decima d'Isolella, oltre il debito del suo levato, sia obligato dar al nodaro che scrive gl'incanti minali due formento, per sua mercede, della qualità che si paga agli signori, et un altro minale all'incantatore.

[§XXIII] *Delle mercedi dell'incantator per la decima grande.* Che i decimali che levaran le decime di Sotto, di Mezo et di Malavicina, siano obligati dar all'incantator, un minale di formento per cadauna di esse contrade, che sono in tutto minali tre, della sudetta qualità oltre il debito del loro levato.

Documento 4

ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67.

Capitoli d'incanto della decima dei grani maggiori di S. Bonifacio (sec. XVI).

1522

[§1] Et primo qui levabit dictam decimam teneatur in continenti post habitus baculum, antequam discedat ab incanto, prestare idoneam fideiussionem quam placeat dictis dominis locatoribus de attendendo contenta in incanto.

1568

[§1] Et primo che ciascaduna persona leverà ditta decima sia obligato in continente, levata la bacheta del presente incanto, o veramente dirà 'le mia', dar e prestar una buona segurtà de pagar il fitto de ditta decima e de servir quanto si contien nelli predetti capitulli, qual segurtà piaccia alli predetti patroni, inanti che si partino dal presente incanto e quando saran partiti et non haverà dato buona segurtà qual piaccia, sia in facultà de essi patroni de far incantar de novo essa decima, a ogni dano et interesse de chi havesse levato ditta decima et non havesse dato tal segurtà ne[l] ditto tempo.

[§13] Item che quella persona leverà detta decima sia dil destretto di Verona e che fatia le fatione nel territorio over nel comun de Verona e se serà persona qual non habita nella villa de S. Bonifatio sia obligato a dar una segurtà bona e sufficiente qual piaccia alli predetti patroni, qual segurtà se constituissa esser debitor principalle e de pagar nel modo preditto nella ditta villa e che in solido sia

1588

[§1] Et primo che cadauna persona leverà detta decima sia obligado in continente levata la bacheta del presente incanto o veramente dirà 'le mia', dar buona securtà che piaccia a li patroni de pagar il fitto di detta decima et osservar quanto si contiene nelli infrascritti capituli et non la dagando avanti si leva del presente incanto sia in libertà di essi patroni di far reincantar di novo la presente decima a ogni danno spese et interesse de chi l'averà levata.

[§13] Item che quella persona che leverà detta decima sia [...] che facia le facioni nel territorio o vero nell'estimo di Verona ma se serà persona che non habita nella villa di S. Bonifacio sia obligato dar una segurtà bona et sufficiente che piaccia alli patroni et che sia della villa loco et foco la qual se constituisca esser debitrice et di pagar nel modo sopradetto in ditta villa, et che in solidum sia

obligato sin tanto seran integramente satisfati essi patroni.

obligata sin tanto seran integramente satisfatti detti patroni, et se intendi anco esser obligati tutti gli compagni in solidum.

[§2] Item qui levabit dictam decimam teneatur omnibus expensis conducere omnes faleas et alia spectantia dicte decime ad arram decime comunis S. Bonifatii, et ibi facere tres cavagionos unum frumenti, unum siliginis, et unum spelte, et prius tritare cavagionum siliginis, et solvere ratam tangentem pro siliginis, et postea tritare cavagionum frumenti, et solvere ratam pro frumento de die in diem sicut ipsis dominis decime vel nomine procuratoribus placuerit.

[§2] Item che chi condurrà ditta decima sia obligato a pagar il fitto de essa decima alli predetti patroni in questo modo: cioè la mittà formento, un quarto granà e un quarto segalla, qualli tutti grani debbino esser puri, netti e mondi e senza tavellette, toppe e polver e ben aventatti a due palle, e se parerà alli patroni sia ancho obligato a dargli un giorno di solle e aventarllo una altra volta, essendo obligato a condur essi grani sopra li granari delli predetti patroni a interesse e proprie spese delli decimali.

[§2] Item che chi condurrà detta decima, sia obligato pagar il fitto di essa a li patroni in questo modo cioè la mittà formento, un quarto granà et uno quarto segalla quali tutti grani debbano esser puri, netti e mondi et senza tavellete, toppe et polvere, e ben aventati a due palle, e se parerà alli patroni sia anco obligato dargli un altro giorno di sole e più se farà bisogno aciò il formento et il resto di tutto il grano sia ben secco et aventato un'altra volta et sia obligato a condur essi grani sopra li granari di patroni a spese delli decimali.

[§3] Item quod teneatur iuxta solitus depositari calmerius bladorum penes ipsos dominos decime vel nomine procuratoribus et etiam penes personam partibus non suspectam et solvere patronis decime, suis nominibus procuratoribus ipsam decimam conducere iuxta consuetudines videlicet unum tertium in frumento puro, unum tertium in siligine pura et unum tertium in spelta cum ista conditione quod conductor et socii teneantur solvere totam

[§7] Itemchel preditto condutor sia obligato depositar il calmero delle biave apresso una persona idonea e non suspeta alle parte et ancho apresso li predetti patroni per quella rata piacerà a essi patroni.
[§3] Itemchel condutor sia obligato far tanti cavaioni come farà bisogno sì de formento como granà, segalla e spelta de di in di, over de due sere in due sere, a beneplacito de essi patroni, aciò le biave non se guastino et non facendo detti cavaioni como di sopra e che le

[§7] Itemchel ditto condutor sia obligato depositar il calmero delle biave apresso una idonea persona e non suspeta a le parte ed anco apresso li predetti patroni per quella rata piacerà a loro.

[§3] Che il conduttore sia obligato far tutti cavaioni quali farà [...] sì de formento come granà segalla e spelta, de di in di, o vero di due sere in due sere a beneplacito delli patroni, acciò le biave non se guastino et non facendo detti cavagioni come di sopra e che le

speltam ac totam siliginem que erunt supra dicta decima et pro resto illius partis que non erit vel haberi non poterit sint obligati loco illius solvere unum minale frumenti pro tribus minalibus spelte ac pro sex quartis siliginis unum minale frumenti.

biave patessino, che in quel caso esso condutor sia obligato reffar ditto dano e che sia obligato domandar detti patroni perché quelli intendano esser presenti a veder far essi cavaioni, et non possono bater detti cavaioni senza licentia di patroni e che sia in potestà delli predetti patroni de far meter in ara e bater qual cavaion li piacerà.

biave pattessero, che in quel caso esso condutor sia obligato reffar detto danno, et che sia obligato dimandar detti patroni perché loro intendano esser presenti a veder far detti cavaglioni et che non si possino batter senza licentia delli patroni, et che sia in lor libertà di far metter in ara e batter quel cavaglion che li piacerà, e che esso condutor debba far o vero far fare fedelmente gli cavaglioni cioè quelli di formento da per se senza fraude, medesimamente la granà da sua posta, et la segalla separatamente, né si possi cominciare a batter granà fin che li patroni non seran pagati integramente del formento, né batter segalla in tanto non seran forniti di esser pagati della granà, et che li spigari s'habbino da metter nella granà et non nel formento.

[§4] Item chel sii obligato a pagar ogni volta che piacerà a essi patroni, cioè de settimana in settimana, aciò le biave non se guastino e seboiscano.

[§4] Item che sia obligato ditto condutor a pagar ogni volta che piacerà a essi patroni cioè de giorno in giorno a loro beneplacito.

[§4] Item quod teneantur solvere duo modia leguminum intertiata videlicet unum pro dicta plebe, et alterum pro dicta abbazia.

[§15] Item chel predeto condutor sia obligato dar a ciascadun de essi patroni de honoranza mozo una fava bona e netta, un mozo de spelta e un covaro de lin, intendendosi un mozo minalli nove.

[§15] Item chel predetto condutor sia obligato dar a cadaun di essi patroni di honoranza mozo uno de fava de fava buona, uno mozo di spelta, et trei coari di lino intendendosi uno mozo minalli nove.

[§5] Item quod dicti domini locatores possint habere sive ponere in dicta decima duos socios vel eos relaxare prout ipsis videbitur videlicet unum pro dicta plebe, et alterum pro dicta abbatia.

[§6] Item quod in presenti decima non comprehendatur decima possessionum magnifici domini Antonii de Thienis et eius nepotum de Vincentia iam multis annis occupata ab eis in qua contra eos ipsi domini locatores reservant sibi ius.

[§5] Item li predetti locadori e patroni se reservano rason de poter metter dui compagni per ciascadun de loro nella predeta decima e quelli relaxar a ogni suo beneplacito in termine di giorni tre.

[§11] Item che nel presente incanto s'ebbi comprende la decima de quelli da Tiene qual altre volte solevia esser occupata.

[§12] Item¹⁴⁹ che almeno dui delli decimalli siano tenuti et obligati andar dal notaro del presente incanto et deponer cum iuramento quel tanto li sarà stà intratenuto et usurpato nelli campi contentiosi del eccellente messer Nicolla di Nigri, né sii fatto ristoro di sorte alcuna a detto condutor se prima non deponerano ut supra.

[§5] Item che gli predetti patroni si risservano rason di potter tenir e metter dui compagni e dui battadori per cadaun de loro nella predetta decima e quelli rellassar a ogni suo beneplacito in termine de giorni trei.

[§9] Item essendo qualche persone che volesse indebitamente rettenere la decima nelli luochi soliti esser decimati, li patroni della decima per patto espresso voleno che quelli che leverano la decima siano tenuti proceder per Camera contra gli inobedienti sino a tanto che saranno stati pagati a tutte sue spese.

[§10] Item che tutti li angoneri ed massaro subito che serano stati eletti siano tenuti giurar in mano del nodaro del comun, qual ne tenga memoria del giorno de non fraudar in cosa alcuna la decima.

¹⁴⁹ nota *sul margine sinistro*.

[§7] Item quod teneatur conductor exigere dictam decimam bladorum ab omnibus et singulis personis quibuscumque de omnibus et singulis quibuscumque possessionibus solvere consuetis suis sumptibus et expensis. Itaque factis debitis exemptionibus et se conveniens iuxta formam iuris, [...] habere debeat restaurum a prefatis dominis locatoribus.

[§8] Item quod dictus conductor habere debeat restaurum a prefatis dominis locatoribus pro damnis venientibus propter tempestates¹⁵⁰, incursus militum, quod Deus avertat, iuxta formam legum et statutum communis Verone. Ita quod dicto conductore lucrante domini non amittant et e converso.

[§9] Item quod teneatur conducere blada supra horea dictorum dominorum decime suis expensis iuxta consuetum et quia blada mensurari debeant

[§9] Item chel preditto condutor sia obligato a scoder tutte le decime de tutte le possessione della corte e pertinentia de S. Bonifacio qualle sono solite a pagar a ogni sua spesa dano et interesse.

[§6] Item se occoresse che Dio non voglia tempesta che in quel caso li predetti patroni siano obligati a far restoro al predetto condutor secondo le lezze e statuti del comun de Verona, in modo tale perhò che sel condutor perdesse per causa de detta tempesta che li predetti patroni perdano e quando il condutor non perdesse che li predetti patroni non perdano.

[§14] Item li predetti patroni se reservano de poter ellezer suspectti dui delli decimalli nel mesurar le biave quando se farà il suo pagamento, et che

[§8] Item chel condutor sia obligato a scoder tutte le decime di tutte le possessione della corte et pertinentia di S. Bonifacio quale sono solite pagar, a ogni sua spesa danno ed interesse, et sia in libertà di detto condutor di scoder le fave in campagna perché essi patroni ghe la affittano con questa autorità.

[§6] Item se occoresse, che il signor Iddio non li voglia, che venisse tempesta che in quel caso gli predetti patroni siano obligati a far ristoro al ditto condutor secondo il statuto di Verona in modo tale che sel conduttore perdesse per causa di detta tempesta che li patroni perdano, et che si ellegano due mude de stimadori una per parte potendosi li detti patroni tenere a quelle delle due stime li piacerà, et sia anco in libertà de detti patroni di darli minali sedeci d'ogni sorte grano per lo compagno, et il restante resti d'essi patroni.

[§14] Item li predetti patroni si risservano di poter elleger suspectti dui altri decimali nel mesurar le biave quando si farà il pagamento et che misu-

¹⁵⁰ *segue inundationes aquarum eraso.*

per personam partibus
non suspectam cum uno
minale noviter bullato.

mesurando debbino ac-
colmar il minalle e poi ra-
sarlo e che non se possi
tener, né tocar il minalle
cum cossa alcuna, né ac-
costarlo alla motta della
biava ma sii separato da
ogni cossa et che detti pa-
troni siano obligati darli
il minalle bollatto e iusto.

rando debbano ben col-
mar il minale et più ra-
sarlo et che non si possi
tenir, né toccar il minale
in modo alcuno, né ac-
costarlo a la motta della
biava, ma sia separato da
ogni cosa, et che detti pa-
troni siano obligati darli
il minale bollato a giusto.

[§10] Item quod teneatur
solvere patronis blada
bona sicca et ventata ad
duas pallas de omnibus
sortibus bladorum solvant
pro debito fictu.

[§11] Item quod teneatur
facere unum palearium in
curia domini archipresbi-
teri iuxta solitus et ad re-
quisitionem ipsius domini
archipresbiteri vel eius
procuratoris.

[§12] Item quod omnes
palee dicte decime esse
deberent dictorum co-
munis et hominum Sancti
Bonifatii iuxta longissi-
mam consuetudinem.

[§9] Item¹⁵¹ che tutte le
paglie siano et esser de-
bano del comun et homini
de S. Bonifatio secondo il
consueto, qualle tutte deb-
bino esser poste in torno
l'arra della decima dentro
dalli muri, salvo che sia
obligato a far un pagliaro
bello e conveniente al re-
verendo a[r]ciprete della
predeta pieve a proprie
spese del condutor.

[§10] Item chi leverà ditta
decima debbi scoder la
decima di canevi altre
volte reservadi per essi pa-
troni, la decima poi delli
melloni essi patroni se li
reservano in sé.

[§11] Item che tutte le pa-
glie siino ed esser deb-
bino del commun ed ho-
mini di S. Bonifacio se-
condo il consueto, quale
tutte debbano esser poste
intorno l'ara della decima
dietro alli muri salvo che
sia obligato a far un pa-
gliaro bello ed conve-
niente al reverendo arci-
prete della pieve sempre
a spese del condutor.

[§12] Item che chi condurà
o leverà detta decima debba
scoder la decima delli ca-
nevi et lini altre volte res-
servati per essi patroni, la
decima poi delli melloni se
la risservano in loro.

¹⁵¹ paglie *sul margine sinistro*.

[§13] Item quod teneatur solvere massario comunis et hominibus Sancti Bonifatii pro fictu aree et domus decime minalia vigintisex frumenti puri.

[§14] Item quod teneatur solvere notario comunis pro presenti incanto pro mercede sua minalia sex frumenti puri, item officiali minali duo frumenti pro machalufo.

[§16] Item chel detto condutor sia obligato a pagar al massaro comun et homini de S. Bonifatio minalli quaranta formento puro, netto e mondo per il fitto della casa et ara della ditta decima.

[§17] Item¹⁵² chel ditto condutor sia obligato a pagar al notaro incantator a beneplacito della Abbazia e pieve per la mercede del presente incanto minalli quatro formento puro e mondo com[e] di sopra.

[§18] Item al incantator per la mercede del presente incanto minalli dui formento puro e mondo, come di sopra.

[§16] Item chel detto condutor sia obligato pagar al massaro commun ed huomini di S. Bonifacio minali quaranta formento netto, e mondo per il fitto della casa ed ara della decima.

[§17] Item chel preditto condutor sia obligato pagar al nodaro che incanterà detta decima a beneplacito delli signori patroni per la mercede del presente incanto minali quatro formento puro et netto ut supra.

[§18] Item all'officiale per mercede del presente incanto minali dui formento puro netto ut supra.

Documento 5

ASVr, *Archivio di S. Maria in Organo*, proc. n. 67.
Capitoli d'incanto della decima del miglio di S. Bonifacio (1530).

[§1] Quod dominus locator habeat et habere debeat unum socium in dicta decima vel eam relaxent prout eius videbitur.

[§2] Item quod dictus conductor teneatur solvere dicta centum et decem minalia milei puri, mundi, ficti et ventati a duobus pallis.

[§3] Item quod teneatur conducere dictum mileum supra granarium domini locatoris et ibi illum mensurare facere per personam non suspectam partibus cum bono minale bulato propriis expensis dicti¹⁵³ conductoris.

[§4] Item quod in dicta decima non comprehendatur decima possessionum magnifici comitis Hieronimi a Thienis¹⁵⁴ de Vicentia occupata ab eo iam multis annis in qua dictus locator reservat sibi ius contra eum.

[§5] Item quod dictus conductor teneatur exigere dictam decimam milei et mi-

¹⁵² nota *sul margine sinistro*.

¹⁵³ è *qui inserito il nome dell'affittuale della decima del miglio per il 1530*.

¹⁵⁴ *lettura incerta*.

lice ab omnibus et singulis personis et quibuscumque possessoribus solvere teneantur suis sumptibus et expensis ipsius conductoris.

[§6] Item quod dictus conductor habere debeat restaurum pro damnis venientibus propter tempestatem, inundationem aquarum et incursus militum, quod Deus advertat, iuxta formam legum statutorum comunis Verone, ita quod lucrante conductore dominus non perdat.

[§7] Item quod solvere debeat massariis comunis et hominibus S. Bonifatii minalia sex milei et tria milice pro fictu aree decime.

[§8] Item quod solvere teneatur notario pro mercede sua, facendo instrumentum, unum minalem milei et unum milice.

Documento 6

ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104 (metà sec. XVI); *Ibid.*, *Archivio Morando*, b. XXXVI, proc. n. 514 (1530, 1543, 1556).

Capitoli d'incanto della decima dei grani maggiori di Bonavigo (secolo XVI).

1530

1543

1556

Metà sec. XVI

[§1] Che ogni anno sii meso al publico incanto li tri quarti de la decima de Bonavigo et li sii uno nodar publico qual tengi registro autentico de tuti li incanti, et che dito nodar non sii uno de li patroni de dita decima, habito semper respectu che li patroni non la vogliano per lori, et darla a chi più li offerirà, over che prima dirà le mia¹⁵⁵.

[§2] Che tuti li patroni che hano portion in la decima

¹⁵⁵ nota che li patroni che ano più porcion in ditta decima siano quelli che [*parola illegibile, plausibilmente* incantano] la decima con li infrascritti capitolo, inserito prima del secondo capitolo.

siano obligati defender la dita decima da cadauno che la¹⁵⁶ danifichasse over usurpasse over ricerchase di riunirla con quella de li frati, et etiam contra li condutori de dita decima ogni volta che contrafacesseno ho in tuto ho in parte alli infrascritti capituli a comune spese, havendo sempre in consideratione che la spesa sii¹⁵⁷ partida pro rata secondo la portion che havarano in la decima, soto obligation deli suoi beni.

[§3] Che levando la dita decima qualsi sia de li patroni quella possi condur a bater et governar in qual cortivo più a lui piacerà pur che sii in la pertinentia de dita decima et in el resto poi debba osservare tuti li infrascritti capituli, ecceto il capitolo sequente che in ciò parla, qual habi da haver loco se non in quelli che non sono patroni.

[§4] Che quello over quelli che levarano dita decima sii obligato asunar et condur la dita decima et baterla in casa de li patroni videlicet dui ani in casa de messer Antonio et fratelli fq. messer Cora Morando per haverne lori la magior portion et uno anno a casa de li altri Morandi, et li patroni diano li granari et chiave per custodir li grani a li conduttori.

[§1] Chi levarà la bacheta per gli tri quarti sia obligati et se intenda acrescer el quarto che aspecta ala chiesa hover ala pieve de Bonaigo.

[§1] Chi levarà la bacheta per li tri quarti sia obligato et se intenda de crescer el quarto che aspetta alla pieve et chiesa de Bonavico.

[§2] Item quelui che levarà la bacheta sia obligato a dar incontinente bona e suficiente segu[r]tà che sia compagni et principalli in solidum come è quelui che levarà la bacheta et ch[e] staga in veronese et che i sia sotoposti al foro del podestà et al palacio de la rexon

[§2] Item chi levarà la bacheta dicendo 'le mia' sia obligato in continente dar bona et sufficiente segurtà la qual non se intenda esser bona se non allo arbitrio de noi patroni la qual segurtà sia obligata cum colui che haverà levà dicta decima principaliter et in solidum renun-

[§5] Che quello ho quelli che levarano dita decima de mazorumii sii obligato in continente dar una bona segurtà che piacia a¹⁵⁸ gli signori dela decima¹⁵⁹ et dita segurtà sii obligata principaliter et in solidum con il decimal con le debite renuntie, et non dagando segurtà, sii reincidentata

¹⁵⁸ segue quelli eraso.

¹⁵⁹ segue qualli serano su l'incanto eraso.

aliter la serà re-
cantada a sue pro-
pie spese et suo
dano e interesse.

tiando l'uno et l'al-
tro a tuti li salvi-
condutti, fede, li-
tere ducale, tanto
impetrate quanto
impetrarsi potes-
sino, renunciando
alli tri statuti della
magnifica comunità
di Verona consueti
cum questo che nui
patroni possiamo
proceder contra
ditto levatore et di
essa segurtà unita-
mente et separata-
mente et finita-
mente secondo che
a nui piacerà senza
alcun nostro preiu-
dicio la qual se-
gurtà sii subiecta al
foro dil magnifico
pottestà di Verona.

la deicma a dano et
interesse de quello
che la haveva le-
vata¹⁶⁰.

[§13] Che il deci-
mal che levarà la
decima et simil-
mente colui che li
farà la segurtà siano
obligadi in conti-
nente renuntiar a
tuti et cadauno sal-
voconduto, location
de placiti, privile-
gii, statuti, littere
duchale, termeni le-
gali et iuditiali, con-
suetudine et refor-
matione et a ogni
altra leze, reson et
exception d'ogni
sorte, così fate fina

¹⁶⁰ *segue* et se li signori che serano su l'incanto torano segurtà che non sii bona, che lori siano obligati al pagamento dela parte de quelli che non sarano su l'incanto, *interamente eraso*.

hora et concesse
come per lo adve-
nir si facesse et con-
cedesse sì per sin-
gular persone, come
per comunità. Lit-
tere ducale de si-
gnori retori de Ve-
rona per le qualle
si potesse slongar li
pagamenti de dita
decima¹⁶¹.

[§14] Che niuno
soldato possi levar
la decima né far se-
gurtà a chi la ha-
varà levata; che tal
levado sia nullo et
de niun valor ma
si habbi da rein-
cantar, et se farà se-
gurtà sia obligadi¹⁶²
quelli patroni per
lui.

[§15] Che alcuno
che sia debitor per
causa de dita de-
cima non possi le-
varla né far segurtà
a chi la levarà¹⁶³.

[§3] Item sel venirà
tempesta che Dio
nol voglia sia in li-
bertà de noi pa-
troni o de reincan-
tarla o tenirla per
noi o farge restauro
per iudicio de doi
comuni amici et

[§3] Sel tempestasse
ch'el signor nol vo-
glia, debbi far de-
noncia alli patroni
personalmente de
ditta tempesta et
puoi eleggerano
over doi homeni
per parte cum sa-

[§12] Che se acca-
desse, che Idio nol
voglia, che dopoi
che la dita decima
fusse afitada tem-
pestasse et che il
dano non eccedesse
la summa de mi-
nali¹⁶⁴ quaranta¹⁶⁵

¹⁶¹ *tutto il capitolo tredici è stato eraso.*

¹⁶² *segue li pa eraso.*

¹⁶³ *tutto il capitolo quindici è stato eraso.*

¹⁶⁴ *segue cinquanta eraso*

¹⁶⁵ *parola inserita nell'interlinea.*

che noi patroni siamo in libertà de pigliar de lhi ditti tri partiti sì come quello che a noi parerà, cum questo che sel tempestase et lo danno de ditta decima non excedesse minali trenta de formento che seria minali trecento a tutta la campagna che ditti decimali non possino domandar restoro alcuno né noi patroni siamo obligati de farli restoro alcuno.

gramento estimar ditto danno, non denontiendo fra ditto tempo, non se intendi ristoro alcuno.

formento dela parte spetante in dita decima alli patroni, che in tal caso li patroni non siano né se intendano obligadi a far ristoro alcuno a li decimali ma se il dano dela decima eccedesse la dita summa de minali cinquanta de formento, sia in libertà deli patroni di far restoro alli decimali¹⁶⁶ iusta la stima che serà fata per dui comuni amici da esser eleti uno per parte over tuor la sua decima in drio pagando a li decimali le spese che lori haverà fate in la decima fina a quel hora¹⁶⁷ intendendo che li signori decimali siano obligadi dar notitia alli patroni in termene de giorni tri qualli passati non si intenda li patroni esser obligadi farli restor per qual si sia quantità de dano.

[§3] Item che gli diti deximali sia obligati a condur o

[§4] Item che ditti decimali siano obligati a condur tutte

[§5] Che li decimali possino condur la decima ove a lor

[§6] Che quello ho quelli che levarano la dita decima siano

¹⁶⁶ segue qualli siano obligadi darli notitia del dano [del dano *in interlinea*] in termene di giorni tri, qualli passadi non si intenda li patroni obligadi farli restoro per qual si sia quantità di dano, *tutto eraso*.

¹⁶⁷ segue qualli siano obli *eraso*.

far condur tute le cove che se scoderà de dita dexema a l'ara de la dexema deputada et che quelle non sia trabalchade in altri lo[chi] et che questo protestandoge de ogni nostro danno et interesse.

le cove che se scoderano della ditta decima a l'ara deputada over nel casamento dove altre volte sono sta condutte per mezo la porta delli heredi del q. messer Zuan Maria Morando et quelle non siano trabalzade in altri lochi né acordarse cum persona alcuna a tor formento in grano in pena di perdere tutte le sue fatiche et spese restando perhò ferme le sue segurtà.

piacerà supra però la guardia de Bonavico e sia obligati a condur o far condur il formento sopra i granari de Bonavico o sia alla barcha sopra la barcha.

obligadi condur ho far condur tute le fagie over cove così de formento come granà et segalla in el cortivo de quel patron dela decima che tunc temporis li tocharà¹⁶⁸ et separatamente debano meter il formento da la granada et segalla et baterli over tibirli separadamente et se non condurano tute le dite sorte de biava spetante alla dita decima nel cortivo ut supra dito, caschano a la pena de soldi vinti per cadauno covar che non sarà conduto nel predito cortivo di patroni, et se diti decimali contrafarano in meter li formenti separati da la granada et segalla, et similmente baterli separati, in quel caso li decimali prediti siano obligadi crivellar il formento per il pagamento de dita decima alli patroni con tuti quelli crivelli che a loro parerà et piasarà, et osservar il capitulo qui de soto descrito.

¹⁶⁸ segue come dispone il capitolo 4 eraso.

[§7] Che quelui che levarà dita decima sia obligado subito che sia conduta et assunata la dita decima quella far bater over tibiari et de sera in sera meter li grani su li granari del patron del cortivo de qualli lor decimali havarano le chiave et meter li formenti separati da la granà et segalla soto la pena anotata nel capitulo 6.

[§7] Sian obligati a condur tutta la quantità delle cove formento granà segala in un loco acciò li patroni non sii ingannati della palia sotto pena de ducati uno per marognolo da esser pagati alla camera de S. Marco et all'accusador soldi 18 per mozenigo.

[§8] Sian obligati dar et paghar il formento a noi patroni per tutto di X avosto prossimo 1556.

[§4] Item che gli diti deximali sia obligati a darne el formento schieto bello ben secho apalado [a] due palle conduto sul nostro granaro ho-

[§5] Item che ditti decimali siano obligati a darne el nostro formento schieto senza mestura bello, ben secho de sera in sera come se baterà et

[§1] Che quelli che conduranno la decima di formenti l'anno 1556 paghar debbino agli patroni formento bello, ben secco, ben apallato.

[§8] Che diti decimali siano obligati per tuto il mese de lugio proximo che vien pagato tuta la dita decima iusta il suo levato dando la parte sua a cadauno

ver ala nave dove
 piaserà a nui pa-
 tron[i] cossì la
 parte de la chiesa
 come la nostra.

ben apallado a doe
 palle et non gli sia
 dentro né bulla ne
 vedelle tutto con-
 dutto sul granaro
 delli patroni overo
 alla barcha come
 parerà a noi pa-
 troni così li nostri
 tri quarti, come
 etiam el quarto
 della chiesa.

de li patroni in
 tanto formento che
 sia ben secho doe
 volte apallato, spol-
 verato et cimato,
 havendo però os-
 servato il capitulo 6
 de haver meso il
 formento separado
 da granà et segala et
 non lo havendo os-
 servado sia obligado
 crivelar tuti li diti
 formenti con tuti
 quelli criveli che alli
 patroni parerà et
 piacerà et se non
 fusse secho talché
 piacesse a li patroni
 sia obligato el dito
 decimal alla presen-
 tia de li patroni che
 andara a tior la
 parte sua tenirli il
 formento uno
 giorno su lara al
 sole et ben secharlo
 et quello ben apa-
 lar spolverar et ci-
 mar come è dito di
 sopra et a tute spese
 di diti decimali con-
 dur a cadauno deli
 patroni de dita de-
 cima la sua parte ho
 a casa sua pur che
 sia¹⁶⁹ in pertinentia
 de dita decima ho
 al Adese in la bar-
 cha come meglio a
 li patroni parerà.

[§9] Che tutti li re-
 scheri de dita de-
 cima siano et re-

¹⁶⁹ segue una parole illeggibile erasa.

stano in quel cortivo a quel patron dove sarà stata asunata et batuta la predita decima.

[§6] Sia in libertà di patroni de tor il suo formento de sera in sera come a lor piacerà et ancor possi mandar un suo agente a veder metter in ara per veder se metterà cove di formento o segala.

[§6] Item che ditti decimali siano obligati ogni volta che se metterà in ara el formento per pagar noi patroni che li decimali debino chiamarne a veder f[ar] nostro¹⁷⁰ conto et che noi patroni siamo in libertà nostra sel ge sarà cove de segala, de spelte over altre mesture che imbratase le ditte arade de farlo cavar fora et se ditti decimali contrafarano alli ditti capitoli che in continenti la camera di S. Marco li possi astrenzer a pagar ducati vinticinque de pena.

[§7] Item se per incuria malitia o ne-

[§2] Non possi per conto alcuno quando batteranno mesedar come de granà segala cum come di formento né manco quando havesse battuto metter dentro nel formento granà né segala sotto pena di esser obligati a crivellar il formento alli patroni.

[§17] Che quelli che levarano la dita

¹⁷⁰ metter in ara per posser vedere *sul margine sinistro*.

gligentia delli scodatori de ditta decima restasse qualche parte che non fosse scossa noi patroni non volemo ne intendemo che quelli che pagato non hanno per questo se intendino de haver acquistado rason alcuna, né mai per questo possano allegar non haver pagato, né per questo se faza alcun pregiudicio ad essa decima né a noi patroni et così espressamente protestemo.

decima subito fato li cavagioni siano obligadi denuntiar alli patroni dela decima quelli che non havarà voluto pagar la decima et de qual pezza de terra et denuntiar la quantità de marognoli che aspeta alla decima ciò che possano proceder contra a quelli ma che li diti decimali siano però obligati pagar la dita decima per tanto quanto lori la havarà levata al publico incanto con questo patto parte che se sarà iudicato contra a quelli che non havaranno voluto pagar tuto quello che saranno condanati a pagar sia del condutor dela decima.

[§5] Item che gli diti deximali non possan per alcun modo mover né portar né far portar formento né grano zoso de l'ara se prima non è pagato tuto el cavo et satisfato integramente cossi la parte de la chiesa come la nostra.

[§8] Item che diti decimali non possino per alcun modo mover né far portar grano zoso de ditta ara deputada se prima non è integralmente satisfatto tutti li quattro quarti della decima.

[§16] Che il decimal che haverà levada la dita decima habia da pagar li

patroni et mesurar li formenti a cadauno la sua parte con uno minal che sia bolado del bol dela comunità de Verona nel mese che farà li pagamenti soto pena de uno ducato per cadauna volta che contrafarà.

[§6] Item che gli diti deximali sia obligati a coltarne la nostra paglia et far gli nostri pagliar[i] ben concì et colmonadi hover meterla soto ala barchessa come parerà a nui patroni aliter protestandoghe de ogni dano e interesse nostro.

[§9] Item che diti decimali siano obligati a coltarne¹⁷¹ ben la nostra palia et colmare bel li nostri paliari che i non se imarcissa o veramente metterla sotta alla barchessa secondo che parerà a noi patroni sotto pena de libre diese de dinari per cadauno paliaro da esser applicada a noi patroni.

[§4] Che le palie siano de noi patroni et diti decimali siano obligati metter tutta la palia nei paliari e far o far [fare] boni pagiari ben colmati et se lassaranno la paglia per le resche o bulla o nella corte dove batteranno siano obligati a pagarla per quel precio venderà l'altra et quella quantità sarà estimata per 2 homeni eletti per li patroni.

[§10] Che dito decimal sia obligado quando farano batter over batarà dita decima a far far li pagiari separati da li rescheri et quelli far che sian ben fati et ben conzi acìò che non se immarcischano per le piogie.

[§11] Che tute le pagie de dita decima sii et se intendi esser deli patroni et sii partite secondo le loro portione, facendo far li pagliari eguali et sii in libertà de quel patron che se li ritrovarà tunc temporis di esser il primo che pi-

¹⁷¹ *lettura incerta: copie diverse di questi capitoli non hanno permesso di sciogliere il dubbio, non fornendo elementi a favore di coltare o colmare.*

glia la sua parte et
la cura di far far li
pagliari eguali sii del
decimal.

[§10] Item che ditti
decimali non pos-
sino né debino bat-
ter le palie delle
biave se non per
una volta tanto.

[§11] Item che le
carra de formento
de ditta decima
siano et se inten-
dino esser de mi-
nali vinticinque el
carro.

[§7] Item che gli
diti deximali sia ho-
bligati a¹⁷² scoder el
formento de dita
dexima in cove osia
in garba et quello
condur a l'ara pre-
dita ut supra et che
i non se possa acor-
dar com persona al-
cuna a tor for-
mento in grano a
casa sua et se i se
acordarà non nisuni
che allora li patroni
poscia cacciarli zoso
de lara et che i sia
privi de la dexima
et perda tute le sue
fatiche e spese che
gli haverà facto in
dita dexima roma-
gnando perhò sem-
pre ferma la segurtà
et obligation data
per diti decimali.

¹⁷² *Segue tor eraso e sostituito da scoder nell'interlinea.*

[§8] Item che gli diti deximali sia obligati a pagar minalli dui de formento al nodar per le sue scripture et uno minalle al machaluffo per le sue mercede e bona usancia.

[§9] Item che gli diti decimalli siano obligati a mantener gli scritti capitulli im pena de vinticinque ducati da esserge tolti in te li soi benni et aplichadi ala camera de Sancto Marco per cadaun capitulo che hi contrafarà et che non observerà.

[§12] Item che ditti decimali siano obligati a pagar doi minali de formento al nodaro per le sue scritture et uno minale al machalufu per le sue mercede.

[§18] Che quello che levarà la decima sia obligado dar al nodar per sua mercede¹⁷³ del instrumento del¹⁷⁴ presente incanto minali tri de formento¹⁷⁵ per tuto il mese de lugio proximo che vien, et uno minal de formento¹⁷⁶ al machalufu¹⁷⁷.

Documento 7

ASVr, *Archivio Morando*, b. VIII, proc. n. 104.

Capitoli d'incanto della decima dei grani maggiori di Nogara (prima metà del XVI secolo).

Pacta et capitula decime mazurimorum curie et pertinentie Nogarie.

In primis denuntiatur et expresse denotatur omnibus hic astantibus et quibuscumque aliis ipsam decimam accipere volentibus quod ipsa decima crescit de singulis viginti unum pro mal herbis solvendum dominis curie ipsius decime.

[§1] Item quod ille vel illi qui levaverint ipsam decimam, seu partem eius, teneantur et debeant dare et solvere bonum frumentum bene siccum bis bene apalatum et sasionatum sufficiens mercanteschum ad qualitatem et bonitatem frumenti mercanteschi quod solvitur de fictu pro livellis, non habito respectu quod sit frumentum decime et quod per elapsu aliter solutum fuerit et quod frumentum sit laudatum per venditoribus bladum in mercato bladum comunis

¹⁷³ segue del tenir registro authenticho del eraso.

¹⁷⁴ del instrumento del in interlinea.

¹⁷⁵ segue over uno scudo d'oro in oro eraso.

¹⁷⁶ segue over grossi diese de denari eraso.

¹⁷⁷ segue che dirà a chi la vol eraso.

Verone tamquam esset frumentum mercanteschum de fictu ut supra. Teneanturque et debeant conductores ipsi solvere ipsam decimam per totum mensem iulii proximi futuri omni exceptione remota dando, et solvendo in primis et ante omnia dominis curie ipsius decime partem et portionem eis spectantem de dicta decima conductam in domum cuiuslibet eorum in Nogaria omnibus expensis ipsorum conductorum more solito, et postea dent et solvant quibuscumque aliis ius habentibus in ipsa decima sed non conductam et hoc per totum mensem iulii ut supra.

[§2] Item quod conductores qui levaverint dictam decimam, seu partem eius, teneantur et debeant bene aptare, et gubernare paleas ipsius decime more solito et in paleariis bene constructis, aptatis et culmatis, et ipsa palearia, tenere et gubernare usque ad festum S. Michaelis de mense septembris, et in isto interim sit in libertate dictorum conductorum solvere dominis curie ipsius decime ducatos duos auri grossorum 31 quoque ducato pro paleis quarti superioris, alios duos ducatos pro paleis quarti ultra aquam et ducatum unum auri pro paleis quarti de medio et unum alium ducatum pro paleis quarti inferioris, elapso vero dicto termino et non solutis dictis denariorum quantitibus de quarterio in quarterium ut supra dicte palee sint et esse debeant in libertate dominorum predictorum pleno iure ita tunc quod ipsi domini curie possint petere et habere ipsas paleas aut precium suprascriptum a dictis conductoribus, habendo terminum dicti conductores ad solvendum dictum precium usque ad festum S. Martini proximi futuri de mense novembris, hoc casu interveniente quod dicti domini curie nolent paleas sed precium predictum.

[§3] Item quod teneantur, et debeant conductores ipsi dare et solvere mihi notario pro mercede mea scribendi presens instrumentum et hunc incantum et conficiendi portiones ipsius decime assignando unicuique domino decime predictae debitam portionem sibi in ea spectantem minalia tria frumenti sufficientis ut supra pro quoque quarto ipsius decime de fictu ipsorum conductorum et similiter quartas duas frumenti illi persone que dicit 'chi la vole' pro suo machaluffo.

[§4] Item si casus accideret, quod Deus avertat, quod ipsa decima damnificaretur a grandine postquam affictata fuerit ultra minalia quinquaginta frumenti eius quod affictata fuerit pro quolibet quarto habito respectu ad dicta[m] affictionem tantum non autem ad damnum quod ex ipsa grandine campanea pateretur quod domini ipsius decime teneantur et debeant facere restaurum pro dicta decima damnificata ut supra dictis conductoribus et si de dicto restauro partes ipse non possent ad invicem concordare quod liceat et licitum sit expresse predictis dominis curie ipsius decime, aut ipsam decimam ad publicum incantum ponere et reincantare utu [...] domini ipsius decime aut¹⁷⁸ eligi facere tres estimatores praticos et expertos per dominum vicarium Nogarie qui eorum iuramento habeant estimare damnum predictum, quorum estimationi, sine maioris partis eorum, partes ipse stare et obedire debeant et hoc semper sit in libertate et facultate dominorum predictorum aut [...] ipsam decimam reincantare aut eligi facere estimatores absque aliqua conditione et exceptione ipsorum conductorum casu

¹⁷⁸ *segue ipsam decimam eraso.*

predicto interveniente quod non possent se invicem concordare ut supra si vero damnum contingens ex grandine in minori quantitate minalium quinquaginta frumenti pro quolibet quarto, habito respectu ad dictam afflictationem tantum ut supra quod dicti domini ipsius decime nullum restaurum facere teneretur, et si damnum fuerit a minalibus quinquaginta supra¹⁷⁹ pro quolibet quarto quod domini ipsius decime teneantur facere restaurum conductoribus, solum a dictis minalibus quinquaginta supra et non ab inde infra, non comprehendendo dicta minalia quinquaginta frumenti pro quoque quarto ut supra.

[§5] Item quod ille qui levaverit dictam decimam seu partem eius teneatur et debeat in continenti dare et prestare suprascriptis dominis subhastantibus et dominis ipsius decime tres bonos fideiussores qui placeant dictis dominis ipsius decime et qui se principaliter et in solidum obligent cum debitis et oportunis renuntiis de solvendo dictam decimam aliter autem dicta decima immediate reincantabitur ad damnum et interesse illius qui eam levaverit et ad beneficium et utilitatem dominorum ipsius decime et si dictus qui levaverit decimam predictam, seu partem eius per aliquod tempus aliquem vel aliquos acceperit in socios in ipsa decima, seu parte illius statim intelligatur ipsum et socium, seu socios et etiam fideiussores se principaliter et in solidum obligasse ad solutionem ipsius decime cum debitis et oportunis renuntiis.

[§6] Item quod ille qui levaverit dictam decimam seu partem illius, ac fideiussores et socii teneantur et debeant renunciare omnibus et singulis salvis conductibus, locationi placitorum, privilegiis, statutis, literis ducalibus, terminis legalibus et iudicialibus consuetudinibus et reformationibus ac omnibus aliis legibus, iuribus et exceptionibus quibuscumque tunc factis et concessis, quam faciendis et concedendis, tam per singulares personas quam per communitates, pro quibus possent deducere et dilatare tempus in solvendo dictam decimam seu partem eius et quamprimum quis levaverit dictam decimam intelligatur ipsum ac fideiussores suos et socios sponte renunciare omnibus predictis et omnibus et singulis aliis iuribus in eorum favorem loquentibus et sibi concessis tam per serenissimum ducale dominium Venetiarum quam per quoscunque dominos rectores et gubernatores Verone.

[§7] Item quod ille qui levaverit dictam decimam seu partem eius teneatur et debent illam conducere, seu conduci facere, et ordinare et triturare supra curia et pertinentia Nogarie non autem supra aliqua alia curia et pertinentia conduci possit ipsa decima nec aliqua pars eius sub pena librarum vigintiquinque denariorum pro quoque contrafaciente et quolibet quarto.

[§8] Item quod milites, sive stipendiarii cuiusvis conditionis existant non possint, nec debeant levare ipsam decimam, neque partem eius, nec fideiussores esse ipsius decime, seu partis illius et si secus factum fuerit ipso iure non valeat, nec teneat et immediate ipsa decima reincantetur ad beneficium dominorum ipsius decime quia sic ipsi domini pacto constituerunt expresse.

¹⁷⁹ *segue* pro quolibet *eraso*.

[§9] Item quod nullus quisquis sit, cum sit debitor in aliquo pro ipsa decima, seu parte illius pro annis preteritis possit levare dictam decimam, nec partem eius, nec socium neque fideiussorem esse in ipsa decima, nisi prius integre satisfecerit et buletas solutionis ostenderit vel aliter fuerit in concordio cum creditoribus ipsius decime et si secus factum fuerit ipso iure non valeat, nec teneat, et statim ipsa decima reincantetur ad damnum illius qui eam levaverit et ad beneficium dominorum ipsius decime.

[§10] Item quod conductores ipsi teneantur et debeant accipere minalia quatuor, videlicet minale unum quoque quarto, bullata bullo comunis Verone, et solvere cuilibet ius habenti in ipsa decima cum ipsis minalibus, et tempore incantus minorum debeant illa portare dominis curie ipsius decime, quo non facto quod cadant in penam l. 4 s.¹⁸⁰ 10 quoque minali, et quoque contrafaciente quia sic constituerunt pacto expresse et iuxta informationem de novo factam.

[§11] Item quod conductores ipsius decime, facto cavagione teneantur denunciare dominis curie decime predictae illos qui recusaverint solvere decimam, cum petitis terrarum de una in unam, pro quibus ipsi occupatores allegaverint ipsas non esse suppositas solutioni decime nec non denunciare quantitatem marognolorum spectantium ipsi decime de loco in locum, ad hoc ut domini decime predictae possint contra ipsos procedere. Intelligendo semper quod conductores ipsius decime teneantur solvere ipsam decimam prout levaverint ad publicum incantum, cum hoc tantum pacto quod quotiescumque iudicatum fuerit in favorem dominorum predictorum, quantitas iudicata et totum utile sit dictorum conductorum de loco in locum et de quarto in quartum.

[§12] Item quod si in futurum aliquis conductor vel decimalis decime predictae, vel alicuius quarti voluerit dare et solvere frumentum alicui domino et patrono ipsius decime quod non sit illius bonitatis et qualitatis prout in superioribus capitulis constat et de hac causa nasceretur lis aliqua inter decimalem et dominum recusantem accipere huiusmodi frumentum, tunc quisque de societate dominorum ipsius decime teneatur deffendere ipsum dominum et litem agere contra dictum decimalem comunibus expensis eorum.

Documento 8

ASVr, *Archivio Pindemonte-Rezzonico*, b. 32.

Capitoli d'incanto della decima dei grani maggiori di Bonferraro (1540).

[§1] Chi levarà la baceta overo chi dirà le mia in mediate debia dare una bona e soficienta segurtà che piasa a li signori sora scriti¹⁸¹ e se caso fosse che pose nuosamento fosse levada e non podese dare segurtà a li signori sopra scriti [li] signori posano reincantarela a suo dano e intereso.

[§2] La quale decima se intende a questo modo: li dui terci formento scetho le-

¹⁸⁰ nel testo è utilizzato il simbolo usuale di abbreviazione per i troni, le lire, e per i marchetti, cioè i soldi (sottomultiplo della lira).

¹⁸¹ nel documento non sono indicati.

vado de ara ben seco e beno apalado a doe pale e l'altro terço la mità segala e la mità spelta ben secha e ben apalada a doe pale levada de ara condotta in sui granari in Bonferaro di signori sora schriti a spese di decimali soraschriti.

[§3] Item che ognhi caro che la serà afitada se intenda esere minali vinticinqu[u]e per cadauno caro.

[§4] Iteme che li soraschriti decimali siano ob[li]gadi a i signori soraschriti uno minalo per centenaro de formento scheto ben secho e apalado a doe pale.

[§5] Iteme se la chadese che la dita decima tempestase che messer Domindio non el voglia sia in libertà di signori soraschriti de torla in dreido overo farge restoro per dui comuni amici.

[§6] Item che chi levarà la soraschrita decima siano obligadi avere pagado a madona santa maria de amezo avosto prosimo 1540 e non pagando al dito termeno chel sia in libertà dil soraschriti signori de farge pagare el formento a soldi cinquanta per cadauno minalo e la segala a soldi quarantasie la spelta a soldi vinti per cadauno minalo de fato espreso.

[§7] Item che i non posa menaro le cove a fare a cavago fora de la corte de Bonferaro la quale soraschrita decima fo incantà in Bonferaro a la piaça in plubicha visinança presente.

Documento 9

ASVr, *Archivio Gianfilippi-Campostrini*, proc. n. 527.

Capitoli d'incanto della decima dei grani maggiori di S. Giovanni Ilarione (1546-1553).

Capitoli 1546

[§1] Primo qualunque leverà la decima sia obligati a condur le faglie all'habitation nostra fazando il pagamento suo su l'ara secondo il solito.

[§2] Item semo contenti chel levador di quella pagando un minalle di più della parte di quel che si affitterà, et un par de cavreti sia in arbitrio suo di asunar la detta decima dove li par a suo beneplacitum.

[§3] Item siano obligati a dar le biave videlicet fromento, segalla, e spelta seche et ben governade ventate a due pale, et dar la palia secondo il solito mezo caro per parte, a cusì le segaline 50 per parte.

[§4] Item colui che la leverà sia ubligato a dar bona segurtà che piaccia alli patroni de detta decima.

[§5] Item gli minalli che si narrerà nell'incanto se intendeno colmi secondo il solito delli altri anni, da far il pagamento raso se intende a crescer 10 per 100 iusta il solito.

[§6] Item delli menudi la mità alli patroni et l'altra mità a colui che la leva.

Capitoli 1553

[§1] Primo che qualonque persona haverà levato dette decime al publico incanto debba et sii obligato per el giorno che quelle haverà condutte dare al detto messer Menelao [Gritti] bona et idonea segurtà che facia quello per dette decime cauto, tuto, et sicuro, altrimenti passato decto giorno possino per esso messer Menelao dette decime de nuo affittare a interessi et spese del conduttore che¹⁸² mancherà de dar detta securtà et che haverà levate dette decime ut supra.

[§2] Che'l conduttur de quelle debba condur o veramente far condur nella corte de esso messer Menelao tanta quantità de ogni sorte faglie che con quelle lui comunemente possi esser pienamente satisfatto de tutto quello haverà affittado detta decima.

[§3] Che li minalli de biave per li quali serano levate dette decime per parti et in raggion de parti siino et esser debbano colmi et terciadi videlicet uno tercio formento, uno tercio segalla, et uno tercio spelta menuda da esser a lui dati ben sechi et ventilladi a pale due et non essendo ventillado a quel modo alla sufficiencia honestà che iterum a spese del conduttur riventillar et ultra de ciò habbino gli conduttori la mità delli liomi cioè fava et similia soliti a essi dari li anni precedenti, dagando al detto locadore per li conduttori che haveranno levate det[te] decime mezo caro paglia et segalline 50 per cadauna p[arte] de decima affittada et in rason de parte condutte sopra fenille di esso messer Menelao a spese et interessi di essi c[onduttori]. Addendo che in caso che non portassero, overo facesseno por[tare] in detta corte tanta quantitate de faglie che possi detto locador esser pienamente satisfatto al modo che è detto de sopra del tutto, che quelli conduttori debbano portare tanta altra biava battuda in detta corte et quella sii ventillada al modo che è di sopra detto et sia sofficiente del pagamento suo integrale, tanto et tale che esso locador non debbano andar a farsi satisfar fora della sua corte.

Documento 10

ASVr, *Archivio Nicesola-Zennari*, b. I, proc. n. 7 (a stampa).
Capitoli d'incanto della decima di Colognola, 1588

Frammento 1 [p. 18-19]

Capitoli d'incanto dei grani maggiori (1588).

[§4] Item che siano obligati detto conduttur, e compagni dar, e pagar alli detti signori tutta quella quantità di formento, per la qual levarà detta decima pagando a cadauno di essi signori la sua porzione in formento di decima mercantesco, bello, sincero, secco, e non sebollito, e senza spigari, prede, e polvere etc. formento crivellado de fitto onorevole, e essendovi logio crivellado con il crivel dal logio, e similiter essendoli rosola, crivellato con il crivel dalla rosola a ogni beneplacito d'essi signori pagando per tutta la festa della madonna d'agosto, e pa-

¹⁸² segue mancherà eraso.

gando detto conduttur, e compagni quella porzion ch'aspetta alli signori clerici, e arciprete qui in Colognola, e quella porzione ch'aspetta alli signori laici condotta in Verona alle sue abitanze a spese d'essi conduttur, e compagni cum pacto, condizion, e qualità, che se alcuno d'essi signori laici voranno alcuna quantità d'esso formento qui in Colognola, il detto conduttur, e compagni siano obbligati dar ad essi signori quarte 10 formento per cadaun carro di formento così riceputo qui in Colognola in ricompensazion della spesa del dazio, e conduttura predetta etc.

Frammento 2 [p. 23-26].

Capitoli d'incanto dei grani minori, legumi, olio e animali (1588).

Incanto della decima dell'uva.

[§1] Che colui il qual sarà primo nell'incanto di detta decima a dir 'l'è mia' se intendi il vero conduttur di quella.

[§2] Item che detto conduttur subito levata detta decima sii obligato dar alli signori patroni di quella un'idonea segurtà, la qual immediate sii laudata da una idonea persona, le quai tutte tre persone, videlicet conduttur, segurtà e laudator se obblighino in solidum, e de per sì con le debite rinoncie a far quello si contiene nelli presenti capitoli, altrimenti debbi esser detta decima reincidentata a danno di colui che l'averà levata, e non data segurtà, e laudator come sopra.

[§3] Item che tutti li compagni di essi conduttori, segurtà, e decimali s'intendino ancor loro essere obligati in solidum con quelli al pagar, e attender iuxta il levato di essa.

[§4] Item che detto conduttur, e compagni siano obligati dar la porzion a detti padroni, e cadaun di essi iuxta la sua porzione, videlicet la porzion spettante alli signori chierici qui in Colognola, e la porzione spettante alli signori laici condotta a Verona alle loro abitazioni a tutte spese, e interesse di detti conduttur, e compagni.

[§5] Item sel parerà ad alcun delli detti signori laici voler alcuna porzione dell'uva a loro spettante qui in Colognola, detto conduttur, e compagni siano obligati darli brenti 4 d'uva per cadaun carro per detti signori laici tolto in Colognola, e questo per conduttura, daciai, e spese che potessero occorrer.

[§6] Item che in caso di tempesta che il Signor Iddio non voglia siino tenuti detti signori locatori reffar detti conduttur, e compagni iuxta il solito, e caso che venissero in opinione detti signori torla in drio possino torla a loro beneplacito.

[§7] Item che detti conduttur, e compagni siino obligati dar a mi nodar per mia mercede brenti doi di uva, e al macaluffo un brento.

[§8] Item che sia obligato pagar la gabella etc.

Incanto del miglio, e melega.

Oltre li primi capitoli delle obbligazioni predette da esser osservate ut ante etc.

[§1] Item che il conduttur, che leverà la decima del miglio insieme con li suoi

compagni sia tenuto, e obligato pagar la parte di essa a cadaun di essi signori patroni secondo la loro porzione di miglio ben seco, e crivellato con il crivello del salon, e in caso che cadauni di essi patroni venissero in opinion di farlo crivellar, possano, e vagliano crivellar col crivello dal miglio a danno, e interesse di esso conduttur, e compagni, e che non sia sebogrito pagando miglio solamente.

[§2] Item sia tenuto detto conduttur, e compagni pagar la porzione spettante alli signori chierici quivi in Colognola, e la parte spettante alli signori laici condotta a Verona alle loro abitazioni a spese di detto conduttur, e compagni, ovvero quelli volendolo in Colognola siano obligati darli iuxta il solito, che si paga il dacio, et condutura.

[§3] Item oltra la parte del miglio detto conduttur, e compagni siano obligati dar a essi signori patroni una soma di panizzo in tutto pesto senza bulla e salon.

[§4] Item in caso di tempesta che il Signor Iddio non voglia siano tenuti detti signori patroni farli restoro iuxta il solito delli altri incanti.

[§5] Item che detto conduttur, e compagni siano tenuti, e obligati dar a mi nodar per mia mercede minali doi miglio, e uno al macaluffo.

[§6] Item sii obligato pagar la gabella.

Incanto della decima de fasoli.

[§1] Item che il conduttur sii obligato iuxta li capitoli soprascritti esponenti in materia delle obbligazioni.

[§2] Item sii tenuto, e obligato detti conduttur, e compagni dar la parte a cadaun di essi signori patroni iuxta il solito.

[§3] Item che detto conduttur, e compagni siino tenuti, e obligati dar la parte alli signori clerici, e alli signori laici iuxta il capitolo delli altri incanti.

[§4] Item sia tenuto, e obligato detto conduttur, e compagni dar a mi nodar minali uno fasoli, e al macaluffo quarte due per nostra mercede.

[§5] Item sia tenuto pagar la gabella.

Incanto della decima dell'oglio

[§1] Item che detto conduttur, e compagni siano tenuti dar a ciascuno di essi signori patroni la sua debita porzione iuxta il solito, e a mi nodar per mie mercedi bacede due oglio, e al macaluffo mezza baceda.

[§2] Item sii obligato pagar la gabella.

Incanto della decima delli agnelli, e capretti.

[§1] Item che detto conduttur, e compagni siano tenuti dar a ciascheduno di essi signori patroni la sua debita porzione iuxta il solito, e a mi nodar per mie mercedi un agnello.

Documento 11

ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CC, proc. n. 2143.

*Capitoli d'incanto per la decima di Soave (1605)*¹⁸³.

Capitoli della decima del formento di Soave et sue pertinentie riformati sotto il giorno primo di giugno dell'anno mille seicento cinquanta da esser inviolabilmente esercitati per quelli che conduranno la detta decima.

[§1] Che quello che leverà la bachetta dell'incanto et che la presenterà nelle mani delli signori di essa decima li quali soprastaranno¹⁸⁴ al detto incanto sii et s'intenda per quello d'uno condutore della predeta decima.

[§2] Che il detto condutore subito che haverà levato la bachetta dell'incanto, sia obligato dare alli detti signori di detta decima un bono et sicuro piezo che sia di piacimento a detti signori et che faccia, et soporti le facioni reali, et personali col commune di Soave il quale se oblii insieme col detto condutore et con li heredi et beni principaliter, et in solidum con le renoncie debite non solamente al pagamento del fito che sarà obligato di pagare per la detta decima condotta ma che alla osservanza di tutti li capitoli dell'incanto infrascritti et similmente sia obligato dare alli detti signori un laudatore del detto piezo della qualità et nel modo sopra detto et se esso condutore non darà immediate come è detto l'antedetto piezo et laudatore all'ora il levato fatto di detta decima sia nullo et di niun valore et la decima sii da nuovo reincantata a danni, spese, et interesse del condutore de quali sia esso in obliigo di restorare li signori di detta decima.

[§3] Che non possi alcuno cittadino di qual si voglia condicion[e] levare¹⁸⁵ né condurre la detta decima si non darà un piez[o] et un laudatore della qualità, et nel modo ch'è stato detto nel antedetto secondo capitolo, il qual piezo e lau[datore] faciano et soportino le facioni reali e persona[li] col commune di Soave, et ciò sia detto a maggior chiarezza et a maggior intelligenza d'ogn'uno e sia che il detto secondo capitolo comprendi et abracci anco il presente.

[§4] Che sia prohibita espressamente, et vietata la facultà di poter levar la detta decima a sacerdoti, et altre persone ecclesiastiche, provisionati, soldati, pers[one] militari, cavaglieri, et in altro modo titolari d[i] qual si volia conditione et stato.

[§5] Che simil persone non possino esser offerti per il co[nduto]re accetato per li signori, per piezi di detta decima né [per] laudatori.

[§6] Che non possi alcuno che sia debitore per causa di [decima] di essi signori per li anni passati di qual si voli[a] et minima quantità levare, né condurre la detta decima et meno far piezaria al condutore né laudar il piezo.

[§7] Che il frumento che doverà pagare il condutore di detta decima alli¹⁸⁶ si-

¹⁸³ copia settecentesca.

¹⁸⁴ *sul margine sinistro è riportata la data 1650 primo giugno.*

¹⁸⁵ cittadino *sul margine sinistro.*

¹⁸⁶ regolato 17 luglio 1735 capitolo secondo, *sul margine sinistro.*

gnori di quella sia et debbi esser mercantesco bono, ben secco, et ben sasionato, ventato a due palle senza prede et senza polvar et terra.

[§8] Che quanto prima haver esso poste le biade come si dice a cavagione sia obligato il condutor incominciar e continuar nel farle batter et secondo che si batteranno¹⁸⁷ far pagamento a cadauno delli signori di detta decima secondo la porzione loro et quando haverà dato principio a pagar un di essi debbi prima finire di sodisfarlo avanti che faci pagamento ad altri signori.

[§9] Che il condutore della decima debbi haver batuto et fatto batter tutte le biade della decima predetta et debbi haver fatto intiera sodisfatione alli patroni di quella delle loro porzioni per tutto il mese d'agosto seguente al levato della detta decima altrimenti e lui et il piezo e laudatore in solidum come di sopra possino esser pignorati.

[§10] Che se il condutore sudetto farà pagamento alli detti signori e a qualunque di loro delle porzioni sue avanti il prefisso e terminato tempo nel precedente capitolo si come è disposto per l'octavo capitolo antedetto siano obligati essi signori ricever, et accettar detto pagamento e se ricuseranno sia lecito al condutore passati prima giorni otto doppo che li haverà deno[ntia]to alla presenza de testimoni degni di fede f[ar] misurar le porzioni del formento debito a q[uei] che havessero ricusato di ricever tal pagame[nto] et esso formento così misurato farlo condur ne[l] castel] di Soave e riponerlo in un granaro da esser condu[to] a fitto per il detto condutore et doppo che sarà [...] riposto in detto granaro tutto il risico, pericolo et [...] che potesse occorer sopra il detto formento de[ve] [...]tare a quelli signori che haveranno ricusato di [...]tare il loro pagamento li quali anco signori inta[nto] siano obligati al pagamento del fitto del granaro che fosse stato ritrovato per riponerli di detto frumento.

[§11] Che non se intendi mai che quel signor a cui sarà stata data la sua portione l'abbi quella accettata conforme¹⁸⁸ al detto settimo capitolo se non doppo che haverà fatto la ricevuta di detta sua portione [in] scrittura.

[§12] Che sia in libertà di quello al quale sarà stato fatto [...] della sua porzione avanti che habbi fatto la [...] ¹⁸⁹ di far legittimar il formento che per sua po[rcione] haverà havuto per li soliti misuradori del mer[cato] vechio overo per la maggior parte di essi fatto prima [una] denontia al condutore di detta decima per giorni quatro avanti a fine che possi esser presente se li pi[acerà] alla detta legittimatione, la qual legittimatione fatta in scrittura o con la sua presenza overo in sua assenza et ridotto il formento alla qualità dichiarita nel settimo capitolo¹⁹⁰ sia obligato il condutore con il piezo, et laudatore sopradeti, ristorare il patrone di detta portione di tutta quella quantità che per detta legittimatione sarà terminato che manchi sino alla detta giusta sua parte, et per quella possino incontinente esser pignorati senza altro aviso, et senza altra denontia.

¹⁸⁷ cavagion, *sul margine sinistro*.

¹⁸⁸ ricevuta *sul margine sinistro*.

¹⁸⁹ legittimar il grano *sul margine sinistro*.

¹⁹⁰ hora seconda 1735 *sul margine sinistro*.

[§13] Che sia obligato il condutore di detta decima far condur a sue spese le porzioni di formento spettanti a cadauno di detti signori¹⁹¹ nel castelo di Soave et nelli borghi di quello sopra li granari che da detti signori e da cadauno di essi nelle case loro saranno dimostrati.

[§14] Che quando si farà pagamento a cadauno di detti signori si debbi misurare¹⁹² il formento col minale di rame di detti signori et non con altro minale.

[§15] Che il detto condutore o qual si voglia altro misuratore mentre che misurerà il grano, e che farà la consegna a¹⁹³ cadaun patrone della sua portione non possi tenir il minale apresso la motta del formento, ma debbi star lontano da quello almeno per mezzo piede.

[§16] Che cadauno possi a piacere de signori padroni misurare il formento che a qualunque di essi sarà dato per sodisfatione della sua portione, né potendosi in modo alcuno nel misurare tener il piede congiunto col minale.

[§17] Che sia tenuto et debbi il condutore sopradetto spianzare et bagnare l'ara della detta decima quando vorà far bater le biave in quel modo¹⁹⁴, forma, quantità et quando parerà et piacerà a quel signore a cui di volta in volta li doverà far il pagamento della sua portione non potendo in altra maniera detto condutore bagnar né spianzar la detta arra né metter le biade in ara per batterle¹⁹⁵ se prima non haverà dato haviso a quel signore che doverà haver il suo pagamento a fine che possi esser presente overo meter un suo comesso se così li piacerà et se sprezzato questo capitolo farà altrimenti sia in tal caso obligato esso condutore per pena dar la sua porcione, a quel tale che doverà esser pagato, in tanto formento mercantesco bello, et buono crivelato, di formento in luogo di quello che obligato pagar per il settimo capitolo [...].

[§18] Che sia obligato il conduttur già detto tutti quelli giorni [che] non farà batter le biade, o perché sia festa, o per altro¹⁹⁶ rispetto e anche quando si vedrà che sia impro[...]to la pioggia far coprir l'ara della decima di palia et resche, atioché non sia ofesa, et guasta dal calor del sole overo dalla pioggia et se contrafarà cachi ne[lla] medema pena statuita dal capitolo immediate antecedente.

[§19] Che sia in libertà del detto conduttore di scoder la decima delle fave¹⁹⁷ nella campagna et non alli granari.

[§20] Che se il detto conduttore pattirà alcun danno nell'entrate di essa decima per la tempesta che Dio non voglia, se il danno non¹⁹⁸ passerà la somma di carra due di formento di decima per cadauna volta non siano obligati li detti signori

¹⁹¹ condotta grani *sul margine sinistro*.

¹⁹² minale *sul margine sinistro*.

¹⁹³ misurare *sul margine sinistro*.

¹⁹⁴ bagnar l'ara *sul margine sinistro*.

¹⁹⁵ avviso *sul margine sinistro*.

¹⁹⁶ coprir l'ara *sul margine sinistro*.

¹⁹⁷ regolato da ducale *sul margine sinistro*.

¹⁹⁸ *sul margine sinistro e su due righe* tempesta e ristoro.

far alcun ristoro al detto conduttore, ma se tal danno passerà ogni volta la detta summa di carra doe di formento di decima siano obligati essi signori far al conduttore il debito ristoro per tutto il danno patido nel formento ad arbitrio di doi communi estimatori da esser elletti uno per parte et in caso di discordia li detti estimatori ellegano il terzo et tutti debbano rifferire la stima con loro giuramento, salvo e risservato alli detti signori l'arbitrio di tuor in sé, se così li parerà la detta decima, in caso di tempesta senza far altro ristoro, nel qual caso il conduttore resti assolto dall'obbligo di pagar l'affitto per il detto anno¹⁹⁹ che tempestasse et che fosse tolto in sé la decima per li sudetti signori, et perché sotto nome generale di condota di decima di formento si comprendono anche li legumi, cioè spelta, scandella, fave, pizzoli²⁰⁰, ciceri, lente, herbagie, veze, bizarele et formento marzolo per questo sia statuito et fermamente delliberato che in caso di tempesta non siano obligati detti signori far al condutore alcun ristoro per li detti minuti, come si volia tempestati, ma basti il restoto che venendo caso si doverà fare per il formento.

[§21] Che non possi alcuno delli detti signori sotto qual si voglia immaginabil protesto far remission alcuna al condutore della decima né a compagni suoi di qual si volia et minima parte del suo debito²⁰¹ senza la presentia et espresso consenso in scrittura di tutti li altri signori interressati non ne escludendo nissuno e se sarà fatto altrimenti tal remissione sia nulla et di niun valore come se fatta non fosse, né apporti alcun minimo preiuditio a quelli signori che non fossero stati presenti et che non havessero prestato il consenso espresso a tal remissione nel qual caso tutto quello che fosse stato rilasciato s'intendi che vada et debbi andare a conto et a diminutione delle porzioni de quelli signori solli che havessero fatto tal rilassatione non esserndo conveniente levar ad alcuno di essi signori [quel] ch'è suo contra il suo volere.

[§22] Che sia obligato il condutore oltre il fitto della decima di dov[erà] pagare²⁰² alli signori di quella per il levato ch'averà fat[to] dare anco, et pagare alli sudetti le quantità di formento che saranno più abasso dichiarite cioè: al massar, comun, et huomini di Soave minali quaranta otto di formento della qualità et bontà detta nel settimo capitolo, et questo per la honoranza et recognitione che si suol dare ad essi commune et huomini sì per la loro casa, et ara che anticamente hanno concesso, e tuttora concedono per batter et governar le biade et altre entrate di detta decima sì anco per l'obbligo che anno di mantener la detta casa, et arra alli soi debiti tempi in buono acconcio, sì che sempre si possino batter, sasonar e governar dette biade et entrate senza alcun minimo danno incomodo et pericolo di esse et delli predetti signori la qual casa et arra sia obligato il conduttore per tutto il mese di settembre seguente al suo levato fatto di detta decima rilasciar al comun libera, espedita, monda, et netta di pallie, resche et da altre immondicie, et se farà altrimenti possino il detto commune, et huomini far

¹⁹⁹ *corretto su danno.*

²⁰⁰ minuti di maggio non si riscotino *sul margine sinistro.*

²⁰¹ remissione *sul margine sinistro.*

²⁰² carichi *sul margine sinistro.*

nettare et liberar essa casa et arra a spese del detto conduttore. Al signor Sigismondo Terdelli procurator di essi signori che sarà da essi eletto per diffender le ragioni di detta decima minali quatro di formento della qualità sopranominata. Al reverendo curato della chiesa di S. Lorenzo di Soave il qual scongiura li malli tempi un minal formento per ellemosina di decima²⁰³, al nodaro della decima che scriverà l'incanto et il levato di quella per sua mercede minali tre di formento della detta qualità, all'incantatore overo machaluffo un minale di formento pur della medema qualità.

[§23] Che se per malitia o negligenza del conduttore et dell[i] esatori di essa decima vi fosse che cessas[se] nel²⁰⁴ pagamento di detta decima in caso tale per detto pagamento non fatto non s'intendi in modo alcuno che sii acquistata ragione ad esso non pagante et in conseguenza non s'intendi che sii fatto alcun p[re]giuditio alli signori di detta decima sì che non possino a loro piacere procedere alli debitori per li fondi obligati al pagamento della decima senza che possino oppo[r] alcuna prescrizione indotta o dalla malitia, o dalla neglignetia di essi conduttore, et esatori li quali altr[o] non possino metter in esser senza la perdita di quello che non havessero voluto riscotere durando la loro locatione per malitia o negligenza sovradetta.

[§24] Che sia obligato il detto nodar dell'incanto subito che [...] affitata la decima tutto che non sia ricercato dalli [...] et tutto che ciò si fosse da alcuno di loro vieta[to] il²⁰⁵ tangit, et dichiarire le portioni che tocharanno [a] cadauno di essi signori et quelle registrare nel solito [li]bro acciò che possi qualunque di loro quando li p[i]acerà vedere quanta sia la sua portione, nel qual ta[ngit] et dechiaratione che farà debbi detto nodar esser diligente et oculato di non prender errore nel assignare più et meno di quello che aspetta a cadauno perciò che detti signori hanno voluto et terminato, che se esso nodaro non farà, et registrerà il detto tangit, et se s'inganerà nel far il calculo in tal caso egli perdi il salario delli minali tre di formento et se l'haverà havutto debbi restituirlo, et di più sia in obligo di restorare del suo proprio quello o quelli di detti signori a quali non haverà assignato la sua giusta portione salva a lui et risservata all'ora ragione di rihavere da quelli a chi havesse aplicato maggior portione tutto quello che havessero hauto di più né per questo s'intende pregiudicato alli detti signori che non possino riflettere se così li piacerà da quali che havessero havuto maggior parte del suo credito tutto quello che fussero in obligo di restituire, et questo per conservatione della indemnità di quelli che non havessero havutto la sua debita parte.

[§25] Che sia in obligo il detto nodar quando li signori saranno ridotti per incantar la decima, et che sarà congregato il²⁰⁶ populo con voce alta, et intendente leger tutti li sopradetti capitoli a chiara intelligenza d'ogn'uno et se in parte alcuna sarà neglignete et mancherà di sodisfare a questo capitolo in tal caso detto

²⁰³ di decima *inserito nell'interlinea*.

²⁰⁴ esatione decima *sul margine sinistro*.

²⁰⁵ tangit *sul margine sinistro*.

²⁰⁶ nodar *sul margine sinistro*.

nodar resti privo del suo salario, et se l'haverà havutto sia debitore di restituirlo, oltre la reffetion delli danni che doverà fare a quelli che per mancamento di detta lettura haveranno patito.

[Capitolo aggiunto, 12 giugno 1650] Volendo²⁰⁷ li signori consorti della decima di Soave, remediare al gran disordine et danno che ricevono nel pagamento delle loro porzioni di tanta²⁰⁸ terra, et sassi che da condutori di quella vengono loro dati hanno pertanto li medesimi risoluto aggionger alli capitoli vecchi et ordinarii in materia dell'incanto delli grani di detta decima l'infrascritto capitolo cioè: che quello che leverà la decima delli medesimi grani senza però alcun pregiudizio di qual si sia altro capitolo in tal materia sia tenuto et obligato per patto espresso dar a tutti li signori portionanti la sua portione di quella istessa robba che verrà fuori di quel cavaglione prima crivelata, cioè spolverata, et poi mandata giù dal crivello, in tal modo che quello resti senza terra, et senza sassi conforme al capitolo vecchio in tal proposito et che contrafacendo il conduttore qual si sia delle sudette cose essi signori portionanti²⁰⁹ possino farlo fare ad ogni danno spesa et interesse del medesimo conduttore et caso che per suo comodo quello volesse far sunanza di grano in tal caso lo possi fare ponendo la robba in un granaro del quale esso conduttore habbia una chiave, et il portionante a cui si doverà far il pagamento un'altra, et tutto ciò per levar ogni sospetto et scandalo, che in fede della verità io don Mauricio Fabii arciprete ho fatto il presente capitolo qual doverà per la sua osservanza esser sottoscritto da tutti li signori portionanti prima che ricevino le loro porzioni massime per esser il presente anno stata incantata la detta decima con il medesimo capitolo.

[Capitolo aggiunto, 15 giugno 1658] Aggiungendo alli altri capitoli dell'incanto della decima del formento si dichiara per nome et ordine di tutti li signori portionanti che per l'havere et per sempre s'intendi che il detto incanto sia sempre con risserva²¹⁰ della paglia tutta a sudetti signori portionanti la quale doverà esser di sera in sera esser messa da parte per li decimali di portione in portione, et condizionatamante ai paghi et separatamente giusto alle loro porzioni.

Documento 12

ASVr, *Archivio Malaspina*, b. CCIV, proc. n. 2184.

Capitoli d'incanto per la decima di Asparetto e Concamarise (1618).

[§1] Che quelli che levaranno detta decima siino obligati dar a beneplacito della maggiore parte di detti signori consorti una buona et idonea securtà et un laudador quali s'intendino tutti obligati principaliter et in solidum all'intero pagamento di detta decima, obligando tutti li suoi beni presenti e futuri con le debite rinoncie, qual securtà e laudador non essenno datti immediatamente o non

²⁰⁷ settimo capitolo comprende anco questo *sul margine sinistro*.

²⁰⁸ 1650 12 giugno *sul margine sinistro*.

²⁰⁹ [v]ide capitolo secondo 1735 *sul margine sinistro*.

²¹⁰ paglia *sul margine sinistro*.

essendo di sodisfazione a detti signori consorti possino reincantare detta decima a danno di quello che l'havesse levata.

[§2] Che chi levarà detta decima e sue sicurtà debbano pagar a detti signori quella portion che gli toccherà di quella sorte di grano che raccoglieranno et che sarà battuto fuori delle paglie di detta decima, ben secco, ben sasonato, palato due volte e spolverato e cimato da crivellatore elletto ad arbitrio di detti signori consorti a tutte sue spese.

[§3] Che quelli che levaranno detta decima siano obligati a condur le cove che troveranno nella sudetta pertinenza di qua del Corolo verso la Cà di Abese et Cà del Barber nella corte dell'illustre signor Giulio Trivelli alli Oppioli in Concamarise, et quelle cove che troveranno di là dal Corolo condur le debbano in una delle corte delli signori consorti habitanti in Asparedo, facendo così sopra l'uno come sopra l'altro granaro delle dette corte due motte, una di formento e l'altra di segalla, ed li detti signori habbino facoltà di pagarsi prima nella motta di formento sino che ve ne sarà et poi in quella della segalla sino al compito pagamento, dovendo restar le chiavi di detti granari in mano delli decimali sino che li signori saranno compitamente sodisfatti, qual pagamento si debbi far subito finito di batter la detta decima.

[§4] Che in caso di tempesta, che Dio non voglia, siano obligati li decimali incontinente personalmente denonciar alli signori della decima, quali siano tenuti fargli quel ristoro che sarà giudicato da due communi amici overo ritorla indrio come più ad essi signori piacerà.

[§5] Che le paglie di detta decima et reschieri siano delli patroni senza altro pagamento, dovendo quelli che batteranno metter le dette paglie a pagliaro e colmarlo con diligenza, acciò non marciscano et tutto a spese d'essi battadori et decimali.

Documento 13

ASVr, *Archivio Bevilacqua di Chiavica*, b. XXXIV, proc. n. 453.

Capitoli della decima di Minerbe (1741).

[§1] La decima stessa volendosi afitare s'espierà al publico incanto, per una due, et anche tre volte e col consenso o espresso o a voti secreti della maggior de signori compatroni, si licencierà al più offerente con cauta et iddonea di lui piaiserie, laudo iuxta legges simul principaliter et in solidum. Restando espressamente prohibito a chiunque de signori compatroni e loro agenti o particolari affitualli né publicamente né secretamente levar la medema ad incanto, come condutori o affitualli della stessa.

[§2] Il raccolto d'ogni sorte di raggione della decima stessa sii condotto alla corte in ora deputata o in altra che col tempo fosse per deputarsi di concorde consenso de signori compatroni sodetti.

[§3] Che il pagamento dell'affitto sucedendo il caso di non potersi terminare tuto il batere dentro il mese di luglio, debba farsi in due volte, cioè la prima parte al S. Giacomo 25 luglio e l'altra parte dentro li 15 d'agosto affine di separare il for-

mento secco dal pericoloso e soggetto a sbusarsi. Dichiarando che il formento da darsi in pagamento doverà esser solato a due buoni solli, così che sia ben secco, crivellato, e ben neto a piacimento delli patroni, et così pagato a minal rasso. E perché non nasca fraude nella misura doverano li condutori valersi per misurare d'uno degli uomini che baterano sopra la corte e nel caso che nemo questi facesse le cose in giusta coscienza sarà in arbitrio di chi se sia de compatroni meter uomo che misuri a spese de condutori incaricando anco li medemi a doverlo a proprie spese dar caricato sopra li particolari cari d'ogni compatrone in caso poi che il formento della decima stessa non bastasse per pagar l'affitto e dovesero comprarne sarà debito prima di far veder le mostre a compatroni medemi.

[§4] Doverà con rigorossa osservanza tenirsi da condutori separata la segala et ogni altra sorta di grano dal formento cosiché che si paghi di formento puro. Dichiarando anche che quando mai da compatroni fosse scoperto che da condutori venisse comprato o posto del proprio formento inferiore per avanzare il meglio e più bello della decima possino li signori compatroni obligare li condutori a comprargelo a loro piacimento.

[§5] Nel caso di tempeste che Dio non voglia doverano subito da condutori avvisarsi li signori compatroni o loro agenti o respetivi affitualli acciò di comune consenso siino elleti due stimadori pratici del paese uno per parte, in libertà scambievole di farsi anche la seconda stima, e in ogni caso di discordanza ellegere un terzo per la decisione da farsi, il tuto in termine di giorni tre con la notizia e sopravanzando il danno al dodeci per cento a norma della legge in materia di decime, sarà in libertà de signori compatroni il fargli ristoro, o pur tenir la decima per sé stessi, restando li condutori decimali col ordinaria spesa di quando si raccoglie in casa.

[§6] Sarano tenuti et incaricati li affitualli o decimali prontamente avisare li signori compatroni nel caso che da alcuno venisse defraudata la decima, in tuto o in parte d'ogni sorta d'entrata proveniente da fondi alla medesima soggeti et particolarmente atendere alli conffini ad oggetto di mantenere inviolabilmente il possesso della medema. Anzi che a medesimi sarà consignata una copia del catastico continente le pezze tute obbligate al pagamento con in faccia un foglio bianco in cui doverano scrivere et annotare li ricsanti al pagamento d'ogni e qualunque sorte di fato dichiarando che per quello riguarda il formento e primi grani saranno risarciti in caso di non poter riscuotere²¹¹ per quello poi riscuotessero d'altra sorte di robba, sarà questa di raggione de signori compatroni et ad essi si corrisponderà la medema in danaro a norma del rascosso.

[§7] La paglia s'intende e sarà sempre de signori compatroni non mai degli affitualli anziché doverano essi atendere che li pagliari siino ben fati per la loro conservacione.

[§8] Sarà debito a che se sia condutore corrispondere al signor nodaro sachi uno formento giusto il solito così pure un minal al campanaro.

²¹¹ di quei solli beni però che di recente sono solli pagare, *inserito in interlinea*.